

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

464° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	23
2 ^a - Giustizia	»	38
3 ^a - Affari esteri	»	58
4 ^a - Difesa	»	63
7 ^a - Istruzione	»	78
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	91
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	92
10 ^a - Industria	»	99
11 ^a - Lavoro	»	103
12 ^a - Igiene e sanità	»	130
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	133

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio - Senato) e V (Bilancio - Camera)	<i>Pag.</i>	18
6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) ...	»	20

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione)	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	138
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	142
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	146
Sul ciclo dei rifiuti	»	150
Schengen	»	153
Riforma fiscale	»	154
Riforma amministrativa	»	169
Infanzia	»	211
Consorzi agrari	»	212

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	213
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	214
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	217

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	218
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

189ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0087º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 1º giugno 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il signor Giovanni Robusti, senatore all'epoca dei fatti, ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente presso il Tribunale di Mantova un procedimento civile per fatti che, ad avviso dello stesso signor Robusti, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMI 2 E 3, DELLA COSTITUZIONE

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta dell'11 maggio 1999 e proseguito nelle sedute del 13, 20, 25 e 27 maggio successivi, della seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 68, commi 2 e 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 4, nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello, per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-*bis*, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (concorso in associazione di tipo mafioso).

(R135 000, C21ª, 0090º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 1° giugno 1999, il senatore Firrarello ha inviato una lettera nella quale fornisce ulteriori chiarimenti in relazione al Doc. IV, n. 4.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori PASTORE, PELLEGRINO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

5^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE**(3366) Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, approvato dalla Camera dei deputati**(424) BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali**(1207) MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche**(2082) MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche**(2332) ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali**(3037) MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi**(3426) TAPPARO ed altri. – Norme in materia di minoranze linguistiche*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 maggio, nella quale le Commissioni riunite avevano approvato l'articolo 3 del disegno di legge n. 3366, adottato quale testo base.

Il senatore BESOSTRI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426, recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

rilevato che il disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, costituisce una risposta necessaria, ma ancora parziale, al problema delle lingue minoritarie e delle popolazioni che ne fanno uso;

rilevato che vi sono obblighi costituzionali e convenzionali internazionali per la protezione delle minoranze linguistiche rispetto ai quali il nostro Paese risulta inadempiente se non si approva rapidamente una legge-quadro sulle lingue minoritarie;

ritenuto che una effettiva protezione dei patrimoni linguistici regionali e locali, indipendentemente dalla disputa sulla natura di lingua o dialetto delle parlate, richiede interventi più vasti, ivi compresi quelli di natura economica e sociale a favore del mantenimento territoriale delle minoranze linguistiche;

ritenuto che, in ossequio al principio di sussidiarietà, il compito primario di individuare i patrimoni linguistici e culturali diversi dall'italiano spetta alle comunità direttamente interessate, in attuazione degli obblighi costituzionali ed internazionali dell'Italia;

rilevato in particolare che vi sono patrimoni linguistici e culturali che meriterebbero tutela, se questa è la volontà delle popolazioni interessate, e che non sono contemplati nel disegno di legge, quali, ad esempio, il piemontese ed il veneto o il napoletano;

rilevato che vi sono patrimoni linguistici e culturali tipici di popolazioni non stanziali, come le parlate dei Rom e dei Sinti, che meritano tutela;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a sottoscrivere la *Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie* (Strasburgo 5 novembre 1992) predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, affinché in sede di ratifica e di attuazione sia possibile ovviare alle lacune del disegno di legge in esame».

0/3366-424-1207-2082-2332-3037-3426/3/1 e 7

Il senatore BRIGNONE, nel condividere l'impegno a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie contenuto nell'ordine del giorno testé illustrato, rileva peraltro come il medesimo cerchi di nascondere, nella sua premessa, i limiti e le contraddizioni del provvedimento in titolo, che reca una disciplina, a suo avviso, insufficiente. Dichiaro pertanto il proprio voto di astensione sull'ordine del giorno medesimo.

Il senatore TAPPARO ritiene che l'ordine del giorno non dia il giusto rilievo al ruolo delle regioni nell'attività di promozione e tutela delle minoranze linguistiche storiche. Segnala poi il rischio rappresentato dal riferimento alle parlate dei Rom e dei Sinti che non appartengono al patrimonio linguistico nazionale, trattandosi di minoranze sovranazionali. L'ambito del provvedimento in esame infatti deve, a suo avviso, essere rigorosamente limitato alla tutela del patrimonio linguistico na-

zionale, altrimenti si dovrebbe riconoscere una tutela alle nuove comunità che si stanno installando nel nostro territorio nazionale. In mancanza di chiarimenti in materia preannuncia quindi il proprio voto di astensione sull'ordine del giorno.

Il senatore LORENZI, pur apprezzando lo sforzo del relatore di recepire le varie istanze emerse nel corso del dibattito che ha evidenziato le lacune e le contraddizioni del provvedimento in esame, condividendo i rilievi del senatore Tapparo, ritiene improprio estendere la tutela prevista a lingue che poco hanno a che fare con il patrimonio linguistico nazionale, mentre al contempo restano escluse, dall'ambito di applicazione della normativa lingue come il piemontese che a tale patrimonio saldamente appartengono. Apprezza peraltro l'impegno a procedere a una sollecita ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e dichiara conseguentemente il proprio voto di astensione.

Il senatore PINGGERA dichiara invece il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno che prospetta, a suo avviso, una positiva evoluzione della legislazione in materia, che dovrà realizzarsi con la ratifica e la conseguente attuazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Quanto alle regioni, ritiene che l'ordine del giorno, richiamando il principio di sussidiarietà, ne riconosca adeguatamente il ruolo in materia e rileva, peraltro, come molte delle lingue minoritarie oggetto della tutela siano parlate in aree ricomprese nei territori di più regioni.

Condivide queste valutazioni il senatore RESCAGLIO che, apprezzando il legame evidenziato tra lingua e cultura delle singole minoranze, ritiene che l'ordine del giorno sintetizzi in modo adeguato le motivazioni che sostengono il disegno di legge in esame e preannuncia conseguentemente il proprio voto favorevole.

Il relatore BESOSTRI, accogliendo il rilievo avanzato al senatore Tapparo sul riconoscimento del ruolo delle regioni, riformula nei seguenti termini l'ordine del giorno, chiedendone la votazione.

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426, recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

rilevato che il disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, costituisce una risposta necessaria, ma ancora parziale, al problema delle lingue minoritarie e delle popolazioni che ne fanno uso;

rilevato che vi sono obblighi costituzionali e convenzionali internazionali per la protezione delle minoranze linguistiche rispetto ai quali il nostro Paese risulta inadempiente se non si approva rapidamente una legge-quadro sulle lingue minoritarie;

ritenuto che una effettiva protezione dei patrimoni linguistici regionali e locali, indipendentemente dalla disputa sulla natura di lingua o dialetto delle parlate, richiede interventi più vasti, ivi compresi quelli di natura economica e sociale a favore del mantenimento territoriale delle minoranze linguistiche;

ritenuto che, in ossequio al principio di sussidiarietà, il compito primario di individuare i patrimoni linguistici e culturali diversi dall'italiano spetta alle comunità direttamente interessate, in attuazione degli obblighi costituzionali ed internazionali dell'Italia;

rilevato in particolare che vi sono patrimoni linguistici e culturali che meriterebbero tutela, se questa è la volontà delle popolazioni interessate e delle istituzioni territoriali che le rappresentano (in primo luogo le regioni), e che non sono contemplati nel disegno di legge, quali, ad esempio, il piemontese ed il veneto o il napoletano;

rilevato che vi sono patrimoni linguistici e culturali tipici di popolazioni non stanziali, come le parlate dei Rom e dei Sinti, che meritano tutela;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a sottoscrivere la *Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie* (Strasburgo 5 novembre 1992) predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, affinché in sede di ratifica e di attuazione sia possibile ovviare alle lacune del disegno di legge in esame».

0/3366-424-1207-2082-2332-3037-3426/3/1 e 7 (Nuova formulazione)

Posto ai voti, l'ordine del giorno, è quindi approvato dalle Commissioni riunite ai fini della sua trasmissione all'Assemblea.

Si riprende l'esame degli emendamenti.

Il presidente VILLONE avverte che in attesa del parere della Commissione bilancio, non si procederà all'esame degli articoli con implicazioni finanziarie.

Conseguentemente, accantonato l'esame degli articoli 4 e 5, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore BESOSTRI invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 6.1 e 6.2 sui quali altrimenti formula un parere contrario.

La senatrice BRUNO GANERI, aderendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 6.1.

La senatrice PASQUALI insiste invece per la votazione dell'emendamento 6.2.

Dopo un intervento del senatore BESOSTRI che, ritenendo superflua e comunque inopportuna valutativa l'integrazione proposta

dall'emendamento 6.2, ribadisce il proprio parere contrario, l'emendamento 6.2, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni.

L'articolo 6 nel suo complesso è quindi approvato dalle Commissioni riunite.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento aggiuntivo 6.0.1, volto a permettere alle amministrazioni comunali il recupero della toponomastica storica.

Il presidente VILLONE segnala come a questa esigenza risponda la formulazione dell'articolo 10 del provvedimento in esame.

Il relatore BESOSTRI, nel condividere quest'ultimo rilievo, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento, formulando altrimenti sul medesimo un parere contrario: non vi sono infatti, nella normativa vigente, norme che impediscano ai comuni di recuperare l'originaria toponomastica.

Dopo interventi del senatore BRIGNONE, che segnala i pratici problemi che le amministrazioni comunali devono affrontare nell'utilizzazione di toponimi storici, e del senatore PINGGERA che si associa ai rilievi del relatore, il senatore TAPPARO ritira l'emendamento 6.0.1.

Previo accantonamento dell'articolo 7, si passa all'articolo 8.

La senatrice PASQUALI, accogliendo un invito del relatore della 1^a Commissione BESOSTRI, ritira l'emendamento 8.1 che ha rinunciato ad illustrare; le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo.

L'articolo 9 è accantonato.

In sede di esame dell'articolo 10, il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 10.2 è ritirato e la senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 10.1, accogliendo un invito in tal senso del relatore della 1^a Commissione BESOSTRI; le Commissioni riunite approvano quindi senza discussione l'articolo 10.

Si passa all'articolo 11; i presentatori di emendamenti rinunciano alla loro illustrazione.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 11.3.

Il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI invita al ritiro dei restanti emendamenti, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario per una valutazione di complessiva opportunità, atteso che non recano modifiche sostanziali.

La senatrice PASQUALI dichiara di non poter accogliere l'invito del relatore, mentre la senatrice BRUNO GANERI ritira gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, non approvano gli emendamenti 11.4 e 11.5 e approvano l'articolo 11.

Si passa all'articolo 12.

Il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI invita al ritiro di tutti gli emendamenti – che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare – per le ragioni più volte esposte, facendo presente in particolare che le istanze sottese agli emendamenti 12.1 e 12.2 sono state recepite nel suo ordine del giorno, del resto già da lui integrato su suggerimento del senatore Lombardi Satriani.

La senatrice PASQUALI non ritira i propri emendamenti; il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 12.1. Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 12.2.

Con separate votazioni le Commissioni riunite non approvano gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5 e approvano l'articolo 12.

Sull'articolo 13, avendo i presentatori di emendamenti rinunciato alla loro illustrazione, il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI invita al ritiro, osservando che gli emendamenti 13.1 e 13.2, fra loro identici, sono stati nella sostanza recepiti dal suo ordine del giorno.

La senatrice PASQUALI non ritira l'emendamento 13.3, mentre il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 13.1 e il 13.2 è dichiarato decaduto.

Le Commissioni riunite non accolgono quindi l'emendamento 13.3 e approvano l'articolo 13.

Si passa all'articolo 14; la senatrice PASQUALI non accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti 14.1 e 14.2 formulato dal relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI ed i due emendamenti sono posti in votazione, risultando non approvati. Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 14.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 14.0.1, recante un articolo aggiuntivo con il quale intende impegnare le regioni e gli enti locali al sostegno dei cosiddetti «eco-musei», sull'esempio di quanto avviene ormai da un quindicennio in Francia. Si tratta – spiega il senatore – di istituzioni culturali che perseguono lo scopo di conservare non semplici reperti museali, bensì la stessa identità culturale delle comunità locali.

Il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI esprime parere contrario, non certo per una opposizione agli «eco-musei», ma perché ritiene che l'istanza perseguita sia già accolta nel suo ordine del giorno e inoltre perché le regioni e gli enti locali possono realizzare quanto auspi-

cato dal senatore Brignone anche senza necessità di una norma di legge statale.

Il senatore BRIGNONE ritira l'emendamento 14.0.1, riservandosi di presentarlo con riferimento ad un altro disegno di legge in materia di musei.

Essendo accantonato l'articolo 15 e non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 16, si passa al 16.0.1, recante un articolo aggiuntivo che, la senatrice BRUNO GANERI, accogliendo un invito del relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI, ritira.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 17.0.1 è ritirato, non essendo stati presentati emendamenti sugli articoli 17 e 18, si passa all'esame dell'articolo 19. La senatrice PASQUALI non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 19.1 formulato dal relatore della 1^a Commissione BESOSTRI; l'emendamento, posto ai voti, non è accolto, quindi le Commissioni riunite approvano l'articolo.

Il PRESIDENTE ricorda che anche l'articolo 20 deve essere accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio, quindi rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3366**Art. 6.**

Al comma 1, dopo le parole: «cultura delle lingue» aggiungere le seguenti: «minori storiche».

6.2 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti».

6.1 BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nei comuni in cui è presente una minoranza linguistica di cui all'articolo 2, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi nella lingua medesima, a fianco della corrispondente denominazione in lingua italiana».

6.0.1 TAPPARO, SARACCO, SILIQUINI, BESSO CORDERO, MANFREDI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali deliberano l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, qualora esistenti».

10.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo modalità stabilite con legge regionale».

10.1 BRUNO GANERI

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 2, e appartenenti ai comuni di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 158 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

11.3 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «minoranza linguistica» con le seguenti: «comunità locale».

11.4 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della minoranza» con le seguenti: «minore storica della comunità di appartenenza».

11.5 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «originaria» inserire le seguenti: «con provvedimento della corte di appello competente».

11.1 BRUNO GANERI

Sopprimere il comma 2.

11.2 BRUNO GANERI

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «minoranze linguistiche» con le seguenti: «comunità locali riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3».

12.3 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 2, dopo le parole: «programmi nelle lingue» inserire le seguenti: «minori storiche».

12.4 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 2, dopo le parole: «programmi nelle lingue ammesse a tutela,» inserire le seguenti: «o aventi per oggetto le culture e le lingue ammesse a tutela,».

12.1 LUBRANO DI RICCO, CORTIANA

Al comma 2, dopo le parole: «programmi nelle lingue ammesse a tutela» inserire le seguenti: «o aventi per oggetto le culture e le lingue ammesse a tutela».

12.2 LOMBARDI SATTRIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «minoranze linguistiche» con le seguenti: «comunità locali riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3».

12.5

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «minoranze linguistiche» con le seguenti: «comunità locali riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3».

13.3

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni legiferano altresì sulla tutela delle lingue minoritarie non territoriali di cui all'articolo 2, comma 1-bis».

13.1

LUBRANO DI RICCO, CORTIANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni legiferano altresì sulla tutela delle lingue minoritarie non territoriali di cui all'articolo 2, comma 1-bis».

13.2

LOMBARDI SATRIANI

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: «i gruppi linguistici» con le seguenti: «le comunità locali».

14.1

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 1, dopo le parole: «una delle lingue» aggiungere le parole: «minori storiche».

14.2

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2, nonché i comuni ricompresi nelle suddette province, determinano provvidenze a favore di iniziative di carattere museale non rivolte ad una logica meramente conservativa dei reperti, ma finalizzate alla funzione sociale di riscoprire e preservare l'essenza e la dignità dell'identità culturale della comunità di fronte alle tendenze plasmatrici di modelli esterni».

14.0.1

BRIGNONE

Art. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I Ministeri per le politiche agricole, della pubblica istruzione, dell'ambiente, degli affari esteri, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, e gli organismi competenti per lo spettacolo, lo sport e il turismo, ciascuno per le proprie competenze, possono inserire nei programmi di spesa ovvero erogare contributi a favore dei comuni abitati da minoranze linguistiche che presentano progetti di difesa e valorizzazione delle identità culturali minoritarie e di valorizzazione del territorio».

16.0.1

MARINI, BRUNO GANERI, FIGURELLI, MELONI, PINGGERA

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'appartenenza alle minoranze linguistiche viene rilevata in occasione del censimento generale della popolazione secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

17.0.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 19.

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo delle lingue» inserire le seguenti: «minori storiche».

19.1

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

35^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R46^a, 0026^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sugli indirizzi programmatici del proprio Dicastero
(R046 003, R46^a, 0002^o)

Il presidente COVIELLO svolge un intervento introduttivo, rivolgendo infine al ministro Giuliano Amato parole di saluto e l'augurio

di buon lavoro, cui si associano il presidente della V^a Commissione della Camera SOLAROLI e i commissari.

Il ministro AMATO svolge le comunicazioni in titolo.

Si apre un dibattito procedurale nel quale intervengono i deputati BONO, CHERCHI, PASETTO e i senatori AZZOLLINI e MORANDO.

Si conviene, infine, di rinviare lo svolgimento del dibattito ad una seduta da tenersi successivamente alle prossime consultazioni elettorali.

La seduta termina alle ore 21.

COMMISSIONI CONGIUNTE**6^a (Finanze e Tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

4^a Seduta congiunta

*Presidenza del Vice Presidente della VI Commissione
della Camera dei deputati*

REPETTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, per la Confcommercio il dottor Alessandro Vecchiotti, direttore e il dottor Paolo Conti, funzionario e il dottor Giovanbattista D'Angelo; per la Confesercenti il dottor Marino Gabellini, responsabile tributario, il dottor Giorgio Cappelli, responsabile del dipartimento previdenza e il dottor Antonello Oliva, responsabile dell'ufficio economico; per il CNA il dottor Claudio D'Antonangelo, responsabile ufficio politiche sociali e il dottor Flavio Favilli; per la CLAAI il dottor Cesare De Prosperis, vice presidente nazionale; per la CASA il dottor Rolando Antonelli, funzionario; per la Confartigianato il dottor Gian Augusto Salvati, responsabile ufficio tributario, il dottor Paolo Landi, segretario ANAP e il dottor Fabio Menicacci, funzionario dell'INAPA; per la Confagricoltura il dottor Ottaviano Perricone, funzionario; per la Coldiretti il dottor Gianfranco Spiller, responsabile area azioni sociali e la dottoressa Anella De Rosa, responsabile ufficio previdenza EPACA; per la CIA il dottor Angelo Del Gaiuso, responsabile relazioni sindacali e il dottor Massimo Bagnoli dell'ufficio fiscale CIA.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R84^a, 0004^o)

Il Presidente REPETTO avverte che è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, sulla pressione fiscale relativa ai redditi da pensione

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e Confesercenti
(R048 000, R84^a, 0002^o)

Il Presidente REPETTO introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Intervengono il dottor Alessandro Vecchietti, direttore della Confcommercio e il dottor Paolo Conti, funzionario della stessa associazione.

Pongono quesiti il senatore CASTELLANI e la deputata PISTONE, ai quali risponde il dottor Vecchietti.

Audizione dei rappresentanti di CNA, CLAAI, CASA, Confartigianato
(R048 000, R84^a, 0002^o)

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente REPETTO, hanno la parola il dottor Flavio Favilli, funzionario della CNA, il dottor Cesare De Prosperis, vice presidente nazionale della CLAAI, il dottor Rolando Antonelli, funzionario della CASA e il dottor Fabio Menicacci, funzionario della Confartigianato, i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Pongono quesiti i senatori ALBERTINI e BONAVIDA e i deputati PISTONE e REPETTO, ai quali replicano il dottor Claudio D'Antonangelo, responsabile dell'ufficio politiche sociali della CNA, il dottor Favilli e il dottor Menicacci.

Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori
(R048 000, R84^a, 0002^o)

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente REPETTO, hanno la parola il dottor Ottaviano Perricone, funzionario della Confagricoltura, la dottoressa Anella De Rosa, funzionario della Coldiretti e il

dottor Angelo Del Gaizo, responsabile delle relazioni sindacali della Confederazione italiana agricoltori, i quali illustrano la posizione delle rispettive associazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il presidente REPETTO dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 2 GIUGNO 1999

417^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per le politiche agricole De Castro e il sottosegretario per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C01^a, 0173^o)

Il presidente VILLONE comunica di aver ricevuto le dimissioni del senatore Lino Diana dalla presidenza della Sottocommissione per i pareri. Informa quindi la Commissione di aver designato, quale presidente della Sottocommissione medesima, il senatore Andreolli.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(4065) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico
(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda le ragioni di straordinaria necessità e urgenza che hanno motivato l'adozione del provvedimento in esame, il quale prevede il fermo temporaneo della pesca nel mare Adriatico, in conseguenza dell'avvenuto rinvenimento di ordigni esplosivi, disponendo la conseguente corresponsione alle imprese interessate di provvidenze e forme di indennizzo. Propone conseguentemente alla Commissione la formulazione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, nonché dei requisiti di legge.

Il senatore PASTORE chiede di conoscere i criteri sulla base dei quali è stato individuato il termine finale del periodo di arresto temporaneo dell'attività di pesca, e, in particolare, se il periodo previsto sia sufficiente per esaurire la prevista attività di bonifica delle acque. Quanto alle misure di sostegno previste dal secondo comma dell'articolo 1, chiede se esse si estendano anche alle imprese armatrici oltre che ai lavoratori delle imprese medesime, e se, più in generale, siano previsti interventi a favore delle attività connesse a quelle che costituiscono l'oggetto immediato delle misure recate dal provvedimento in titolo.

Il ministro DE CASTRO, in risposta ai quesiti posti, ricorda che la durata dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca, consentito dal provvedimento in titolo in forma volontaria nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, è stata definita in modo tale da riferirsi all'ordinario fermo biologico che interessa periodicamente le acque del mare Adriatico. Assicura quindi che l'opera di bonifica delle acque è in pieno svolgimento e, quanto agli indennizzi, precisa che nei provvedimenti ministeriali di attuazione, di intesa con le categorie interessate, si è stabilito che ne possano beneficiare sia i lavoratori che le imprese armatoriali. Non sono invece previste misure di sostegno a favore delle attività connesse, stabilendo, il provvedimento in esame, una semplice estensione, nel periodo considerato, delle provvidenze ordinariamente disposte nel caso di fermo biologico, secondo le modalità fissate dalla vigente normativa comunitaria.

Dopo che il presidente VILLONE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)
(R144 003, C01^a, 0002^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente VILLONE ricorda che nell'ultima seduta il relatore Besostri ha proposto di esprimere un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore GUERZONI, nel dichiarare il proprio voto favorevole alla proposta del relatore, ritiene che la soluzione adottata nello schema di decreto in titolo non sia complessivamente adeguata, mentre la mate-

ria avrebbe potuto essere più adeguatamente disciplinata in sede di attuazione della legge n. 40 del 1998.

Dopo che il presidente VILLONE ha accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, con le osservazioni ed i rilievi indicati nel corso della precedente seduta.

IN SEDE REFERENTE

(3822) DI BENEDETTO ed altri. – *Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti*

(3939) PASSIGLI ED ALTRI. – *Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici*

(3954) SALVI ed altri. – *Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

(4002) SCOPELLITI ed altri. – *Norme per il finanziamento volontario della politica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 3822, 3939 e 3954; esame, congiunzione agli altri disegni di legge e rinvio del disegno di legge n. 4002; Esame congiunto e rinvio dei predetti disegni di legge)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3822, 3939 e 3954, sospeso nella seduta del 25 maggio 1999, cui si aggiunge l'esame del disegno di legge n. 4002, assegnato da ultimo.

Il relatore VILLONE riferisce brevemente sul contenuto del disegno di legge n. 4002, nella parte riguardante il regime giuridico dei partiti, informando la Commissione che il comitato ristretto costituito per l'esame delle iniziative ha avviato i propri lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **LUBRANO DI RICCO.** – *Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 maggio 1999.

Il relatore FISICHELLA si pronuncia sugli emendamenti all'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaratosi contrario agli emendamenti 5.6 e 5.13, di contenuto identico, riconosce nel 5.18 una migliore formulazione delle disposizioni corrispondenti, tuttavia non integrata dall'opportuno riferimento, contenuto invece nel 5.14, alla elezione contestuale di presidente e consiglio; quest'ultimo emendamento a sua volta recede, nel suo giudizio, quanto all'ultima disposizione, poiché al riguardo appare preferibile e più univoco l'emendamento 5.4. Quanto all'emendamento 5.17, dichiara di comprenderne le ragioni, ma considera inopportuno adottare una specifica formula elettorale nella disciplina transitoria.

Il senatore ELIA manifesta l'intendimento di ritirare il 5.17. Il presidente VILLONE condivide la scelta del senatore Elia ma precisa che la questione proposta dall'emendamento sarà comunque portata all'attenzione dell'Assemblea del Senato.

Il relatore FISICHELLA prosegue nella formulazione del proprio orientamento sugli emendamenti all'articolo 5 osservando che il 5.12 e il 5.9 spostano il riferimento elettorale del candidato alla presidenza verso la rispettiva lista di candidati.

Il senatore BESOSTRI, quindi, ritira l'emendamento 5.11, riservandosi di presentarlo nuovamente per la discussione in Assemblea.

In merito agli emendamenti 5.16, 5.8 e 5.1, il relatore FISICHELLA ne rileva il riferimento comune al problema della simmetria tra l'appartenenza necessaria al consiglio del «capo dell'opposizione» e l'appartenenza al consiglio del presidente eletto. Si dichiara contrario, quindi, all'emendamento 5.3, così come al 5.7, che appare estraneo alla *ratio* complessiva della riforma. In merito al 5.10, osserva che nella giunta possono esservi componenti su base non elettiva.

Il senatore BESOSTRI fa notare che l'emendamento 5.7 è conseguente ad altro emendamento, già accantonato, concernente gli effetti derivanti dalla morte o dall'impedimento permanente del presidente eletto.

Il senatore PIERONI interviene sull'emendamento 5.17 manifestando l'interesse del suo Gruppo per la questione e considerando comunque pertinente l'obiezione del relatore; non di meno, sostiene che una elezione diretta senza adeguata legittimazione popolare suscita gravi perplessità.

Il presidente VILLONE conferma il proposito di sottoporre all'Assemblea, con un emendamento, una soluzione del problema evocato dal senatore Pieroni e reputa non persuasiva la critica del relatore poiché non si tratta di una norma costituzionale definitiva ma solo della disciplina transitoria.

Il senatore MANZELLA dichiara di condividere l'opinione del senatore Pieroni.

Il relatore FISICHELLA afferma che l'emendamento 5.17 propone comunque una specifica formula elettorale, diversa da quella adottata dalla Camera dei deputati con un mero rinvio alla legge vigente. Invita dunque a considerare le difficoltà che potrebbero determinarsi per l'*iter* successivo del disegno di legge ove si ritenga di accogliere l'emendamento 5.17 o una formula analoga.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti accantonati nelle sedute precedenti.

All'articolo 1, il presidente VILLONE rammenta il possibile effetto dell'emendamento 1.3 (nuovo testo), combinato al mantenimento della disposizione conclusiva dello stesso comma: l'autonomia regionale ne sarebbe indubbiamente ridotta. Ricorda, in proposito, che il relatore ha espresso un parere contrario sull'emendamento 1.5.

Il relatore FISICHELLA ritiene preferibile non modificare ulteriormente l'articolo 1.

Il senatore PASTORE fa propri gli emendamenti 1.3 (nuovo testo) e 1.5, risolvendosi tuttavia a ritirarli.

L'articolo 1 è approvato nel testo già modificato.

Quanto agli emendamenti residui all'articolo 2, il presidente VILLONE rammenta che una prima questione riguarda l'immunità del presidente e dei componenti la giunta per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni: dalla discussione svolta finora si desume che secondo alcuni sarebbe eccessivo omettere ogni riferimento a tali figure, ritenendosi opportuno prevedere quanto meno la insindacabilità delle opinioni; d'altra parte, si ritiene altrettanto opportuno escludere l'insindacabilità dei voti dati per l'adozione di delibere amministrative.

Il senatore PASTORE ricorda che il regime attuale della insindacabilità per le opinioni e i voti, disposto dall'articolo 122 della Costituzione, riguarda esclusivamente i consiglieri regionali; nel testo in esame, invece, la stessa immunità è estesa a quanti sono titolari, nella regione, delle funzioni di governo, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno anche consiglieri regionali. Egli osserva che un simile regime di insindacabilità non è previsto neppure per i Ministri, protetti da garanzie che non si risolvono in alcuna forma di immunità. Pertanto, la soluzione più appropriata sarebbe a suo avviso quella di escludere dalla disposizione in questione il riferimento al presidente e ai componenti della giunta, come propongono gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.40. In altre sede, è comunque possibile e utile prevedere una forma di garanzia per l'esercizio delle funzioni

di governo regionale, simmetrica a quella prevista per i Ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il relatore FISICHELLA propone di anticipare la valutazione degli emendamenti concernenti la qualità di consigliere regionale, da attribuire o meno al presidente e ai membri della giunta, poiché ciò potrebbe agevolare la ricerca di una soluzione al problema della insindacabilità.

Si associa il senatore PIERONI, che rileva il comune intento di non accordare una tutela eccessiva ai titolari delle funzioni di governo regionale rispetto a quella riservata ai consiglieri.

Il senatore PELLEGRINO sostiene che la questione ha una rilevanza anche con la vigente norma costituzionale: accade, infatti, che i consiglieri regionali sono esonerati da responsabilità per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, anche quando si tratta di deliberare a contenuto amministrativo. Sarebbe opportuno dunque riferire espressamente l'insindacabilità dei voti all'esercizio della funzione legislativa.

Il senatore PASSIGLI obietta che le delibere dei consigli regionali, anche quando hanno contenuto non normativo tuttavia hanno di norma il carattere della generalità; osserva, inoltre, che la norma vigente non ha dato luogo a particolari inconvenienti, cosicché sarebbe sufficiente e adeguata, a suo avviso, una nuova disposizione limitata a prevedere l'insindacabilità delle sole opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di governo regionale.

Il sottosegretario VIGNERI non considera risolutivo, per l'esito della discussione in corso, anticipare la definizione della qualità di consigliere, o meno, per il presidente della giunta regionale e degli assessori: si tratta, infatti, di norme costituzionali a carattere permanente, che si applicheranno anche nei casi in cui gli statuti prevedano la nomina di assessori non appartenenti al consiglio regionale.

Il senatore PASTORE osserva che dalla soluzione della questione della insindacabilità può derivare un limite alla potestà regionale in tema di incompatibilità: ritiene preferibile, dunque, agire esclusivamente sulla disciplina transitoria.

Il presidente VILLONE condivide tale indicazione e prospetta l'opportunità di escludere, dal nuovo testo dell'articolo 122, soluzioni innovative che vanno rimesse all'autonomia regionale.

Il senatore PASSIGLI paventa un certo sovraccarico della disciplina transitoria, e una estensione estrema della riserva di regolazione a favore degli statuti.

Il presidente VILLONE replica che la riserva a favore dell'autonomia statutaria è il motivo ispiratore dell'intero testo di riforma e ricorda

che il primo comma del nuovo articolo 122 prevede comunque una legge della Repubblica quale sede di enunciazione dei principi fondamentali.

Il senatore PIERONI aderisce alla proposta avanzata dal senatore Pastore, rammentando che il trasferimento verso la disciplina transitoria di norme costituzionali già inserite nel testo di revisione della Costituzione è stato disposto per questioni ben più rilevanti. Quanto alla soluzione da adottare nel regime transitorio, egli si dichiara contrario ad ammettere la nomina di assessori esterni al consiglio e favorevole a prescrivere l'appartenenza del presidente allo stesso Consiglio.

Il senatore MANZELLA, quindi, fa notare che la semplice approvazione degli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.40 espone il presidente eletto a suffragio diretto alla responsabilità anche per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. A suo avviso, dunque, l'emendamento soppressivo va integrato da una disposizione aggiuntiva che affermi positivamente la responsabilità di presidente e assessori per gli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni, implicitamente escludendola per le opinioni.

Secondo il presidente VILLONE, la soluzione appena indicata è appropriata e coerente al senso della discussione.

Il senatore PASTORE osserva che in tale caso i titolari delle funzioni di governo regionale avrebbero un grado di responsabilità inferiore a quello dei Ministri non parlamentari.

Il presidente VILLONE precisa che la soluzione offerta dal senatore Manzella consente di bilanciare la responsabilità dei titolari delle funzioni di governo regionale e quella dei consiglieri regionali, attraverso una prescrizione minima che inibisce alle regioni di escludere qualsiasi forma di responsabilità per gli atti del presidente e degli assessori.

Il relatore FISICHELLA si dichiara favorevole alla soluzione indicata dal senatore Manzella, che corrisponde – a suo avviso – all'orientamento prevalente nella Commissione. Presenta di conseguenza l'emendamento 2.100.

In sede di votazione sugli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.40, e sul connesso emendamento 2.100, il senatore PELLEGRINO annuncia il suo voto contrario e la senatrice BUCCIARELLI annuncia la sua astensione.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati tanto gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.40 (di contenuto identico), quanto l'emendamento 2.100.

In merito ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, il presidente VILLONE precisa che essi potranno essere considerati, almeno in parte, nella definizione della disciplina transitoria, di cui all'articolo 5.

Il senatore GUERZONI, nell'annunciare il ritiro dell'emendamento 2.8, rileva che la scelta di una disciplina costituzionale minima è largamente condivisa e ormai difficilmente contrastabile. Tuttavia egli dubita che si tratti della soluzione migliore giacché essa sembra fondata su un giudizio di connessione tra l'attuale ordinamento e il fallimento dell'esperienza regionale, compresi i ben noti fenomeni degenerativi. Viceversa, a suo parere, i difetti di funzionamento del sistema non dipendono dall'eccesso di gaurentigie e prescrizioni costituzionali, che anzi tutelano e non deprimono l'autonomia regionale.

Il senatore PIERONI esprime il proprio dissenso dalla valutazione del senatore Guerzoni e osserva che il testo in esame è invece il frutto di una lunga elaborazione in materia di autonomia e di federalismo, mentre gli stessi statuti regionali sono la sede normativa appropriata per risolvere le questioni appena evocate.

Il senatore GUERZONI sostiene a sua volta che il sistema federale più pronunciato e coerente, quello degli Stati Uniti d'America, è proprio quello più regolato, giacché le regole generali non limitano ma tutelano l'autonomia.

I residui emendamenti all'articolo 2 sono ritirati dai rispettivi proponenti, ovvero sono dichiarati decaduti.

La Commissione approva l'articolo 2 nel testo modificato.

L'articolo 3 è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Quanto all'articolo 4, il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento 4.12 è precluso, nella sua prima parte, dall'approvazione dell'emendamento 4.2, avvenuta nella seduta precedente.

Il relatore FISICHELLA manifesta disponibilità ad accogliere l'emendamento 4.10.

Sulla collocazione della ipotesi ulteriore di scioglimento del consiglio, prevista da quell'emendamento, intervengono quindi il presidente VILLONE, il senatore PIERONI e il relatore FISICHELLA. Il senatore LUBRANO DI RICCO riformula di conseguenza l'emendamento (4.10 nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione.

Quanto alla parte residua dell'emendamento 4.12, essa è dichiarata decaduta in assenza del proponente ma il relatore ne coglie la proposta essenziale presentando l'emendamento 4.100, che ritiene conforme a un orientamento condiviso, manifestatosi nel corso delle sedute precedenti.

L'emendamento 4.100 è approvato.

La Commissione approva l'articolo 4 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, giovedì 3 giugno 1999, è anticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3859**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «dirige le funzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dirige le funzioni amministrative decentrate dallo Stato alla Regione».

1.3 ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «delegate» con l'altra: «decentrate».

1.3 (Nuovo testo) ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

1.5 ROTELLI

Art. 2.

Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sopprimere le parole: «, il Presidente e i componenti della Giunta regionale».

2.15 BESOSTRI

2.16 (Identico all'em. 2.15) PASTORE

2.40 (Identico all'em. 2.15) ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo la parola: «diretto», inserire le seguenti parole: «e fa parte come tale del Consiglio regionale».

2.39

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo le parole: «universale e diretto», inserire le seguenti parole: «e non fa parte del Consiglio regionale».

2.38

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sostituire le parole: «nomina e revoca i componenti della Giunta» con le altre: «, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori, fra i quali un Vicepresidente, che, insieme al Presidente, costituiscono la Giunta, e può successivamente revocarli».

2.4

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche tra i consiglieri, che in tal caso decadono dalla loro carica».

2.25

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel seno del Consiglio regionale».

2.7

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel seno del Consiglio regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente».

2.7 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio regionale con diritto di voto».

2.41

ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: «Non sono componenti della Giunta regionale i consiglieri regionali e i candidati al Consiglio regionale non eletti».

2.37

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: «I consiglieri regionali non possono essere chiamati a far parte della Giunta».

2.8

GUERZONI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: «Il Presidente ed i componenti della Giunta regionale rispondono degli atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni.».

2.100

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente: «L'approvazione della mozione di sfiducia del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente, il Consiglio regionale provvede all'elezione di un nuovo Presidente.»

4.12

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, dopo la parola: «permanente», inserire le seguenti: «, le dimissioni congiunte della maggioranza dei consiglieri».

4.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, dopo la parola: «sfiducia», inserire le seguenti: «, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.».

4.10 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sopprimere le parole: «l'impedimento permanente o la morte».

4.100

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.6

MARCHETTI

5.13 (Identico all'em. 5.6)

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali».

5.18

ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente:

«1. Fino alla data di entrata in vigore degli statuti regionali e delle leggi elettorali regionali modificati ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del presidente della giunta regionale, contestuale a quella del rispettivo consiglio regionale, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, intendendosi sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di presidente della giunta regionale».

5.14

ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale» con le altre: «come candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i capilista delle liste regionali».

5.4

PASTORE

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato a tale carica che ha conseguito la maggioranza dei voti validi. In mancanza, si procede ad un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati, e le rispettive liste regionali, che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi e sono conseguentemente assegnati, secondo la normativa vigente, i seggi corrispondenti alla relativa lista regionale nonché la eventuale quota aggiuntiva di seggi».

5.17

ELIA, SALVI

Al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «candidato», inserire la seguente: «capolista», e sostituire le parole: «a tale carica che», con le seguenti: «la cui lista».

5.12

BESOSTRI

Al comma 1, quarto periodo dopo le parole: «eletto Presidente della Giunta regionale», inserire le seguenti: «oltre che essere eletto consigliere regionale».

5.5

PASTORE

Al comma 1, quarto e quinto periodo, sostituire le parole: «a tale carica che ha conseguito», con le seguenti: «a tale carica la cui lista ha conseguito», e le parole: «della Giunta regionale che ha conseguito», con le seguenti: «della Giunta regionale la cui lista ha conseguito».

5.9

SPERONI

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pari almeno al 40 per cento dei voti validi espressi; in difetto si procede a ballottaggio tra i candidati capilista che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi o comunque tra i primi due».

5.11

BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.16

ROTELLI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

In subordine, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale».

5.8

GUERZONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È conseguentemente ridotto di una unità il numero di seggi spettanti al gruppo di liste provinciali collegato alla lista regionale interessata».

5.1

PASTORE

Sopprimere il comma 2.

5.3

PASTORE

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «non sono componenti della Giunta regionale i consiglieri regionali e i candidati al Consiglio regionale non eletti;».

5.15

ROTELLI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il Consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dal verificarsi di detti fatti, non conferisca fiducia a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Vice Presidente della Giunta regionale, se previsto dallo Statuto regionale».

5.7

BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fino all'approvazione delle leggi regionali, valgono i casi di ineleggibilità e di incompatibilità stabiliti con legge della Repubblica, estendendosi ai componenti della Giunta i casi previsti per i consiglieri regionali».

5.10

PASTORE

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 2 GIUGNO 1999

433ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del disegno di legge n. 3807.

Il senatore RUSSO ritira gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.7 e aggiunge la sua firma all'emendamento 10.0.1 di cui prospetta una riformulazione che, fatto salvo l'attuale contenuto della proposta emendativa, prevede altresì che, nell'ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena a persona che ne abbia già usufruito, il giudice possa scegliere fra l'imposizione degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 165 del codice penale e la limitazione degli effetti della sospensione condizionale in modo da evitarne l'estensione alla pena pecuniaria o all'eventuale pena accessoria, qualora l'imputato sia stato condannato ad una pena detentiva congiunta a pena pecuniaria o alla quale consegua una pena accessoria. Con la riformulazione proposta l'oratore suggerisce alcuni interventi di coordinamento sugli articoli 166 e 167 del codice penale.

Il presidente RELATORE concorda in linea di massima con la riformulazione dell'emendamento 10.0.1 prospettata dal senatore Russo. Suggerisce però che tale riformulazione sia integrata con la previsione di un limite temporale per la prestazione di attività non retribuita o per l'applicazione delle prescrizioni miranti alla rieducazione

del condannato. Questo limite potrebbe esser individuato in un periodo di tempo comunque non superiore alla durata della pena sospesa.

Il senatore RUSSO condivide il suggerimento avanzata dal presidente relatore Pinto e, rifacendosi anche alle sue precedenti considerazioni, modifica quindi l'emendamento 10.0.1 riformulandolo nell'emendamento 10.0.1 (Nuovo testo). Propone poi una riformulazione dell'emendamento 10.4 che viene accolta dal senatore MILIO che modifica tale proposta emendativa nell'emendamento 10.4 (Nuovo testo).

Il senatore RUSSO manifesta invece perplessità sulla portata dell'emendamento 10.5. Anche il Presidente relatore ritiene inopportuna la proposta contenuta nell'emendamento da ultimo citato, ritenendo che essa implichi una eccessiva limitazione della discrezionalità del giudice.

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere contrario sull'emendamento 10.5, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.4 (Nuovo testo) e 10.0.1 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.4 (Nuovo testo), esprimendo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 10.6 e 10.0.1 (Nuovo testo), mentre è contrario sull'emendamento 10.5.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 10.6.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 10.4 (Nuovo testo).

Posto ai voti è respinto l'emendamento 10.5.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 10.6.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'articolo 10 come emendato e l'emendamento 10.0.1 (Nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore RUSSO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.1.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 11.2, evidenziando che, se è innegabile l'urgenza e l'attualità delle problematiche sottese all'articolo in esame appare però opportuno che esse siano affrontate in altra sede in una prospettiva organica. Avverte altresì che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 11.3. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 11.1, di contenuto identico all'emendamento 11.2, mentre il parere è contrario sull'emendamento 11.3.

Il sottosegretario AYALA condivide i pareri espressi dal relatore.

Dopo che il senatore RUSSO ha annunciato il voto favorevole del Gruppo democratici di Sinistra – L'Ulivo e il senatore FOLLIERI il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, è approvato l'emendamento 11.1, di contenuto identico all'emendamento 11.2 e risulta conseguentemente precluso l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

Il senatore FOLLIERI illustra l'emendamento 11.0.1, volto a prevedere il divieto di pubblicazione dell'immagine della persona fermata, arrestata o nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare e a stabilire altresì il divieto per gli uffici e gli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati. Prosegue sottolineando l'estrema urgenza delle problematiche sottese a tale proposta emendativa ed affermando con forza la necessità di un intervento del legislatore che consenta di porre rimedio a prassi distorsive e devianti del tutto inaccettabili.

Il presidente relatore PINTO comprende le ragioni ispiratrici della proposta emendativa illustrata dal senatore Follieri ma sottolinea che la complessità e la delicatezza, anche per gli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, della materia dei rapporti fra giustizia e mezzi di comunicazione di massa, se richiede un intervento normativo in tempi rapidi, esige però anche di essere presa in considerazione in una sede diversa in modo da affrontare in maniera organica ed approfondita tutte le problematiche relative alla stessa.

Il senatore CALVI manifesta perplessità per la scelta di inserire una previsione, come quella contenuta nell'emendamento 11.0.1, nel codice di rito e ritiene che da un punto di vista tecnico essa risulti asistemica, nonché senz'altro estranea alla materia propria del provvedimento in esame.

Il senatore RUSSO ritiene anch'egli che la materia oggetto dell'emendamento 11.0.1 e degli altri emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 sia estranea all'ambito materiale proprio del disegno di legge in titolo e condivide il suggerimento del Presidente relatore circa l'opportunità che la materia in questione sia presa in considerazione, al più presto, in altra sede in maniera più organica ed approfondita. Rileva come le soluzioni prospettate dall'emendamento 11.0.1 suscitino anche perplessità dal punto di vista tecnico, ponendo – tra l'altro – problemi di coordinamento con le norme vigenti che consentono la ripresa televisiva dei dibattimenti. Tali rilievi di ordine tecnico rendono ancora più evidente l'esigenza di affrontare in un'apposita e diversa sede in maniera organica i problemi relativi ai rapporti fra giustizia e mezzi di comunicazione di massa.

Interviene brevemente ancora il senatore FOLLIERI che manifesta la convinzione che l'esame del disegno di legge sul rito monocratico rappresenti un'occasione unica per affrontare alcuni problemi del processo penale, un'occasione che non può essere persa.

Il senatore PERA rileva che effettivamente la materia su cui intervengono gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 non coincide propriamente con la materia oggetto del disegno di legge n. 3807 e sottolinea la complessità e il carattere contrastato degli aspetti problematici ad essa inerenti. Per tali ragioni la richiesta di rinviare ad altro momento l'esame di questa tematica non può non apparire ragionevole, ma altresì appare ragionevole la preoccupazione di chi teme che, persa l'occasione rappresentata dall'esame del disegno di legge sul rito monocratico, non sarà possibile trovarne un'altra simile per affrontare gli argomenti considerati.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,35.

434ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il relatore CALVI illustra l'emendamento 3.1, sottolineando come esso recepisca le indicazioni emerse nel corso della seduta di ieri in merito all'opportunità di non rinviare la data di efficacia della disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 171 del decreto legislativo n.51 del 1998. La proposta emendativa in questione sopprime quindi la lettera b) del capoverso 2-*bis* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n.145 del 1999 e introduce una serie di previsioni volte a far fronte alle eventuali difficoltà che potrebbero sorgere sul piano della concreta operatività degli uffici giudiziari in conseguenza della scelta di non posticipare la predetta data. In particolare, nei casi in cui l'operare della nuova causa di incompatibilità imporrà la sostituzione del giudice dell'udienza preliminare, l'emendamento prevede, tra l'altro, la sospensione del corso della prescrizione dalla data del 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata, ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto.

Il senatore MILIO illustra poi l'emendamento 3.2, richiamando con forza l'attenzione sull'esigenza di sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 2-*ter* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto in conversione dichiarando di non poter in alcun modo condividere una scelta, in materia di giudici onorari, che appare contraddittoria con l'impostazione di fondo del decreto legislativo n.51 del 1998, quale emerge, in primo luogo, dall'articolo 35 del decreto legislativo stesso.

Il relatore CALVI esprime parere contrario sull'emendamento 3.2, osservando come la soluzione ivi contenuta sia una diretta conseguenza della scelta effettuata con il decreto-legge n.145 di rinviare la data di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del decreto legislativo n.51 e relative alla ripartizione degli affari penali fra il tribunale in composizione monocratica e il tribunale in composizione collegiale.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e parere contrario sull'emendamento 3.2.

Il presidente PINTO, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, pone ai voti l'emendamento 3.1 che viene approvato.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.2 e invita il senatore Milio a ritirare tale proposta emendativa

Il senatore MILIO insiste per la votazione dell'emendamento 3.2 che, posto ai voti, è respinto.

Il presidente PINTO dichiara improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento l'emendamento 5.0.1, ricordando che, ai

sensi del parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984, tale disposizione deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge.

Poste separatamente ai voti sono poi approvate le proposte di coordinamento Coord. 3.1, Coord. 3.2, Coord. 3.3, Coord. 3.4 e Coord. 4.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.145 del 1999, con le modificazioni approvate nel corso dell'esame, e a richiedere altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del Regolamento.

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e delle **petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532** ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore FOLLIERI interviene prospettando una possibile riformulazione dell'emendamento 11.0.1, volta a modificare correlativamente l'articolo 684 del codice penale includendo esplicitamente in tale fattispecie anche la ipotesi di violazione dei divieti di pubblicazione, che si verrebbero ad introdurre con la modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale proposta con lo stesso emendamento 11.0.1.

Prende la parola il senatore CALVI il quale ribadisce che le finalità ispiratrici dell'emendamento presentato dal senatore Follieri sono certamente condivisibili, ma che la soluzione delineata, sia nel testo presentato sia con la riformulazione prospettata, implica, come già sottolineato nella seduta di questa mattina, non trascurabili problemi di coordinamento con la normativa vigente. Ciò premesso, la scelta di affrontare questi temi mediante la presentazione e l'esame di un autonomo disegno di legge appare senz'altro la strada più convincente che consentirebbe di rispondere alla necessità di un intervento legislativo su tali problematiche senza i rischi che potrebbero derivare da misure adottate in maniera affrettata e senza un adeguato approfondimento.

Il senatore BUCCIERO illustra gli emendamenti 11.0.2 e 11.0.3.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 11.0.4.

Il presidente relatore PINTO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 11.0.5. Più in generale il presidente relatore rileva ancora una volta quanto già evidenziato questa mattina circa la delicatezza e la complessità della materia dei rapporti fra giustizia e mezzi di comunicazione di massa, delicatezza e complessità che rendono senz'altro opportuno che questa materia sia presa in considerazione in altra sede ed in maniera specifica e ben più approfondita di quanto non sia possibile fare in sede di esame dei disegni di legge in titolo. Invita pertanto i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il senatore RUSSO condivide pienamente le considerazioni svolte dal presidente relatore, giudicando inoltre non convincente la scelta di ampliare il ricorso alla sanzione penale in un ambito in cui invece sarebbero più incisivi interventi che operassero sul piano del costume e della deontologia professionale, rinviando eventualmente a meccanismi sanzionatori di tipo diverso da quello penale. Sotto un diverso profilo, le soluzioni proposte con gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 devono ritenersi non condivisibili anche perché le finalità ispiratrici di tali emendamenti, pur in sé meritorie, vengono perseguite mediante una forte restrizione della libertà di stampa.

Il senatore GIORGIANNI aggiunge la sua firma all'emendamento 11.0.1.

Il senatore FASSONE esprime condivisione rispetto a tutti quegli interventi che intendono evitare forme di sovraesposizione dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali. Tuttavia ritiene che tale effetto non possa essere affidato a norme penali bensì occorra garantire, eventualmente con sanzioni disciplinari, il rispetto dei codici morali e deontologici che dovrebbero impedire quelle deviazioni che, purtroppo, non sono mancate. Suggerisce che si proceda alla votazione dell'emendamento 11.0.1 per parti separate votando la prima parte dalle parole «1. Il titolo dell'articolo 114» fino alle parole «disposto la custodia cautelare»; quindi la restante parte dell'emendamento, dalle parole «è altresì» fino alle parole «sui provvedimenti adottati».

Il senatore FOLLIERI condivide le osservazioni del senatore Fassone.

Il presidente RELATORE fa osservare che l'articolo 114 del codice di procedura penale nel testo vigente viene richiamato dal successivo articolo 115 e che per effetto di tale richiamo la violazione del divieto di pubblicazione previsto dall'articolo 114 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati pubblici ovvero da persone che esercitano una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione nello Stato: si potenzierebbe così quel ricorso alla sanzione disciplinare verso il quale il dibattito appena svolto ha fatto emergere una preferenza.

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri.

Sull'emendamento 11.0.1 il presidente RELATORE preannuncia che, in caso di votazione per parti separate si pronunzierà in senso favorevole sulla prima parte dalle parole «1. Il titolo dell'articolo 114» fino alle parole «disposto la custodia cautelare»; mentre il parere sarà contrario sulla restante parte dell'emendamento dalle parole «è altresì» fino alle parole «sui provvedimenti adottati».

Seguono interventi del senatore CALVI – il quale fa notare come il divieto di pubblicazione proposto sarebbe circoscritto alla sola fase delle indagini preliminari – RUSSO – che ribadisce la inaccettabilità di introdurre in maniera improvvisata, senza adeguato approfondimento, norme in un settore tanto delicato – e, infine, FOLLIERI che, prefigura una ulteriore formulazione dell'emendamento 11.0.1.

Il presidente RELATORE richiama, poi, l'attenzione della Commissione su un ulteriore elemento suscettibile di rafforzare le osservazioni già svolte in merito alla complessità e alla delicatezza della materia che gli emendamenti in esame involgono: si tratta della possibile, connessa, esigenza dell'imputato sottoposto a fermo o arresto o nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare a vedere pubblicata la propria immagine, qualora ritenga ciò necessario. In tal caso è evidente come la criminalizzazione del fatto della pubblicazione dell'immagine, disposta in via generale, potrebbe collidere anche con tale interesse.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di oggi, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANA E POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, 3 giugno già convocata per le ore 8,30 nonché la seduta pomeridiana dello stesso giorno, già convocata per le ore 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4038**Art. 3.**

Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è aggiunto il seguente:

«Art. 219-bis – 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti:

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6 del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare».

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale».

3.1

IL RELATORE

Al comma 3, al capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo da: «Sino alla stessa data» fino a: «alla data indicata nel comma 1».

3.2

MILIO

Art. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla legge 28 settembre 1998, n. 336, al comma 1, le parole: «di tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «di quattro anni».

5.0.1

PARDINI, BONFIETTI

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 3.

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera c) sostituire le parole: «articoli 42-quater, comma 2 e 43-bis, comma 3, lettera b) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Coord. 3.1

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera d), sostituire le parole: «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «dall'articolo 42-quater, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

Coord. 3.2

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera e), sostituire le parole: «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

Coord. 3.3

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Coord. 3.4

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» e le parole: «previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

Coord. 4.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 10.**

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di condanna a sola pena pecuniaria se l'imputato ne fa richiesta, il giudice può ordinare altresì che rimanga sospesa anche l'esecuzione della pena pecuniaria, rispettivamente per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Il giudice può disporre che la sospensione condizionale si estenda alle pene accessorie».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 166 del codice penale è soppresso».

10.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le altre: «, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;

b) al secondo comma le parole: «salvo che ciò sia impossibile» sono sostituite con le altre: «; ma se la pena detentiva è inflitta congiuntamente a pena pecuniaria o se ad essa consegue una pena accessoria il giudice anzichè imporre l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente, può disporre che la sospensione condizionale non si estenda, in tutto o in parte, alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria.

2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165».

3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è aggiunta, in fine, la parola: «sospese».

10.0.1 (Nuovo testo)

RUSSO, FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».

10.2

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, sopprimere il secondo capoverso.

10.3

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «su specifica richiesta dell'imputato».

10.4

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, il secondo capoverso, è sostituito dal seguente:

«Nel pronunciare sentenza di condanna alla sua pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».

10.4 (Nuovo testo)

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al terzo capoverso, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve» e aggiungere in fine le parole: «se non ostino precedenti penali».

10.5

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche se congiunta a pena pecuniaria».

10.6

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie».

10.7

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nell'articolo 165 del codice penale, al primo comma dopo le parole: “conseguenze dannose o pericolose del reato” sono aggiunte le seguenti: “, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato”; e nel secondo comma sono conseguentemente soppresse le parole “salvo che ciò sia impossibile”».

10.0.1

FASSONE

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

BERTONI

Sopprimere l'articolo.

11.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. L'articolo 684 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*). – Chiunque fornisce notizie, atti o documenti riguardanti un'inchiesta o un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione o che comunque non risultino essere depositati, ovvero chiunque, senza specificamente citarne la fonte, ne dà luogo alla pubblicazione o comunque li diffonde, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. La pena è raddoppiata nel caso previsto dal comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale ed è triplicata nel caso in cui la violazione alla detta norma abbia luogo con l'impiego di mezzi di diffusione elettronica aventi carattere di circolarità».

11.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il titolo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “*Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine della persona fermata, arrestata o nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare. È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati”».

11.0.1

FOLLIERI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale sono sostituiti con i seguenti:

“6. È fatto divieto di diffondere o pubblicare, con qualsiasi mezzo ed anche in maniera parziale, le generalità o l'immagine, nonché notizie od immagini idonee a consentire l'identificazione dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando gli stessi non

sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, su istanza dell'esercente la potestà o del pubblico ministero, può consentire la diffusione, nell'interesse esclusivo del minore. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo da parte dell'esercente la potestà.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto, con esclusione di quanto previsto nel comma precedente"».

11.0.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

1. Il divieto imposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, e dall'articolo 114, comma 6 del codice di procedura penale si applica anche con riferimento ai minorenni che non siano imputati, testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, ma che siano parenti o affini di persone coinvolte in procedimenti penali o in vicende aventi rilevanza penale, o che siano essi stessi a qualsiasi titolo ed anche indirettamente coinvolti nelle medesime.

2. Anche al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, nessun minore che si trovi anche indirettamente in correlazione con soggetti coinvolti in fatti di rilevanza penale o di palese condanna sociale può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza e presso la sua dimora.

3. Quanto previsto nei commi che precedono si applica anche con riferimento ai minorenni che si trovino in stato di affidamento familiare o per i quali sia in corso il procedimento di adozione.

4. La violazione delle previsioni contenute nei commi precedenti è punita a norma dell'articolo 684 del codice penale. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale"».

11.0.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente:

“Art. 684-bis. – Chiunque pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo il nome o l'immagine di magistrati nell'esercizio delle funzioni in materia penale è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni"».

11.0.4

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Chiunque pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo il nome o l'immagine di magistrati nell'esercizio delle funzioni in materia penale è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni».

11.05

CIRAMI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCLEDÌ 2 GIUGNO 1999

213ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3729) Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente MIGONE avverte che, stante l'assenza del Relatore, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato Serri sui punti di crisi del Corno d'Africa
(R046 003, C03ª, 0021ª)

Il presidente MIGONE, nel dare la parola al rappresentante del Governo per le sue comunicazioni sul Corno d'Africa, sottolinea che il Parlamento ha il dovere di occuparsi anche di una guerra in corso da molti mesi, ma ormai cancellata dai mezzi di comunicazione.

Il sottosegretario SERRI rileva anzitutto che il conflitto tra Etiopia ed Eritrea e gli altri focolai di crisi nel Corno d'Africa sono forse dimenticati dall'opinione pubblica, ma non certo dal Governo che, anche in questi giorni, assume iniziative per contribuire al loro superamento. Nei giorni scorsi è stato a Roma il Ministro degli esteri del Sudan, paese dove è in corso da trentatré anni una sanguinosa guerra civile, e il Governo italiano ha avuto modo di esercitare tutte le possibili pressioni in favore di una soluzione negoziale.

Peraltro è innegabile che da oltre un anno vi è una correzione sostanziale nella politica del Sudan, che ha sottoscritto la convenzione di Parigi contro le armi chimiche e gli accordi contro il terrorismo in seno alla Lega Araba e all'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA); inoltre ha sottoscritto il documento del Cairo sul processo di pace del Medio Oriente, assumendo così una posizione favorevole all'OLP e non pregiudizialmente anti israeliana. Anche nel conflitto che lo contrappone all'SPLA e agli altri movimenti secessionisti delle regioni meridionali il governo federale di Karthoum ha assunto un atteggiamento di maggiore flessibilità, proponendo un «cessate il fuoco» generale e l'indizione di un *referendum* per l'autodeterminazione nei due stati federati dell'estremo Sud, ma finora non è stato possibile raggiungere un accordo perché l'SPLA accetta il «cessate il fuoco» solo nello stato di Bahr al Ghazal e chiede che il *referendum* sia esteso anche alle regioni del Nilo superiore e dei Monti Nuba.

L'Italia, anche nella sua qualità di presidente del Comitato *partners* dell'IGAD, ha dato pieno sostegno ai tentativi di mediazione, agendo in sintonia con la Francia e con la Germania; peraltro anche gli Stati Uniti non puntano più al rovesciamento del regime di Karthoum, cui veniva imputato un orientamento fondamentalista e l'appoggio a movimenti terroristici, ma sembrano favorevoli a una soluzione politica del conflitto. Vi è dunque un contesto propizio per il dialogo tra il governo del Sudan e i movimenti che conducono la guerriglia nelle regioni meridionali, i quali però hanno ora il problema di riconsiderare la loro politica in funzione del nuovo atteggiamento di Karthoum. Un ulteriore sviluppo positivo è rappresentato dalle trattative in corso per la ripresa delle relazioni diplomatiche tra il Sudan e l'Eritrea, che è uno dei paesi più vicini all'SPLA.

Il sottosegretario Serri si sofferma poi sulle ragioni della guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea, che a suo avviso è stata provocata soprattutto da un desiderio di egemonia sulla regione del Corno d'Africa che anima le classi dirigenti di quei due paesi. È significativo che il piano di pace dell'OUA sia stato accettato sia dall'Etiopia sia dall'Eritrea, ma non riesca a tradursi in pratica senza un'ulteriore mediazione da parte di paesi terzi. L'Italia, che sin dall'inizio si prodigò per evitare un'*escalation* del conflitto, è pronta ad assumere ulteriori iniziative assieme ad altri stati del Corno d'Africa, come ad esempio la piccola Repubblica di Gibuti.

Quanto alla crisi somala, i recenti scontri armati verificatisi in varie parti del paese sono la conseguenza del fallimento di tutti i negoziati di pace e dello stesso conflitto tra Etiopia ed Eritrea, che appoggiano diverse fazioni somale. In realtà quel paese ha cessato da anni di essere uno stato unitario e un possibile superamento dell'attuale *impasse* – che ha fatto della Somalia una sorta di terra di nessuno – può portare solo a una confederazione di stati in cui i diversi potentati locali riescano a convivere pacificamente. Per favorire una soluzione di questo tipo, la comunità internazionale dovrà negare qualsiasi aiuto alle fazioni che preferiscano continuare a combattersi fra di loro.

Il Sottosegretario dà conto poi dei tentativi compiuti dall'Italia per avviare un negoziato tra il Governo del Congo e i movimenti ribelli a

Roma, presso la Comunità di Sant'Egidio, facendo presente che finora questo sforzo è fallito perché i ribelli si sono divisi e di, conseguenza, Laurent Kabila si è sentito abbastanza forte da rifiutare la trattativa. Tuttavia l'Italia e l'Uganda cercheranno ancora di favorire un accordo fra tutte le fazioni e ulteriori iniziative di pace sono state assunte da altri stati, come la Libia, che ha promosso recentemente un incontro tra le parti interessate alla guerra civile nel Congo.

Il senatore BOCO si sofferma brevemente sulla questione sudanese, segnalando la connessione con la situazione in Algeria, e sottolinea lo scontro fra le due religioni monoteiste in atto dietro il conflitto tra il Governo e la guerriglia. Riporta inoltre l'attenzione sul fatto che la classe dirigente dell'Etiopia e dell'Eritrea ha origini comuni, ma si trova ora divisa e non è più possibile trovare un accordo. Si dichiara convinto che l'OUA rappresenta un punto di fragile debolezza e probabilmente non è in grado di reggere il confronto con la situazione di crisi attuale. Passando alla Somalia, osserva che in essa si sconta oggi un grande fallimento di politica internazionale che ha generato un «non-Stato», il nulla: in questa situazione non crede possibile l'ipotesi di una confederazione con paesi vicini in quanto vi sono molti interessi a mantenere una situazione in cui fioriscono tutte le illegalità.

Quanto all'Africa centrale, osserva che il vero scontro è quello degli interessi economici e di influenza francofoni e anglofoni e che la regia del continente è già stata conquistata da parte degli americani, tant'è vero che si constata un abbandono progressivo del territorio da parte delle imprese francofone. Considerato infine che in Africa vi sono attualmente quattordici paesi in situazione armata e che le ricadute andranno al di là di quel continente, occorre che l'Italia riprenda la spinta e l'attenzione dovuta, affiancando all'iniziativa del Governo anche una delegazione parlamentare che attraversi le varie linee di crisi, allo scopo soprattutto di riportare il dibattito all'attenzione dell'opinione pubblica al termine del conflitto del Kosovo.

Il senatore PROVERA ritiene che l'Italia debba selezionare gli obiettivi e concentrare le risorse su pochi paesi: prioritariamente si deve sviluppare una politica estera nei confronti della Somalia, per evidenti ragioni di passati legami, chiedendo se non si ritenga di indirizzare aiuti e sostegni verso quei governi che in modo pacifico tentano di procedere sul cammino dello sviluppo economico. Dichiara di condividere la proposta federalista, ritenendola l'unica possibile conciliazione delle opposte fazioni. Chiede infine quanti aiuti della cooperazione siano stati previsti nei confronti di Mogadiscio e quanti programmi italiani – fra i tanti promessi – siano stati realizzati per aiutare la ricostruzione.

La senatrice SQUARCIALUPI, apprezzando particolarmente l'impegno del sottosegretario Serri, chiede quali siano le posizioni dei *partners* europei nei confronti delle varie crisi africane, chi sia schierato con l'Italia e da dove possano provenire i finanziamenti per l'acquisto di armi. Chiede anche di conoscere come si intende formare la forza di

interposizione che si vorrebbe schierare a garanzia della sospensione delle ostilità fra l'Etiopia e l'Eritrea e, infine, se il rinnovo della Convenzione di Lomè possa svolgere un ruolo per il sostegno dello sviluppo.

Il senatore ANDREOTTI esprime innanzitutto solidarietà al sottosegretario Serri per la passione e la pazienza con cui svolge questo difficile lavoro a nome del Governo italiano. Segnala l'importanza dell'elemento costituito dall'islamismo, da tenere presente per comprendere rapporti e interconnessioni con l'Arabia Saudita e con la Libia e le responsabilità della guerriglia in Sudan. Poiché gli etiopi ci accusano l'Italia di mostrarsi troppo filo-eritrea, è necessario fugare questo dubbio per potere esercitare un ruolo di mediazione accettabile. Ritiene sicuramente complicata l'ipotesi di una costruzione in senso federale fra le varie componenti somale, anche se vale la pena di esperirne il tentativo. Segnala infine l'utilità di aggiornare i rapporti con l'Algeria dopo l'elezione del nuovo Presidente, per comprendere i problemi emersi intorno alla sua elezione.

Il senatore PIANETTA si associa ai complimenti per l'operato del Sottosegretario e segnala la netta impressione che l'Europa stia progressivamente perdendo terreno in Africa. Ritiene pertanto necessaria una maggiore attenzione del Parlamento italiano, che potrà contribuire a rilanciare la presenza europea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede a quali principi si ispiri il mondo occidentale nella sua politica verso il continente africano, abbandonato a sé stesso fra impulsi arcaici e modernissimi allo stesso tempo.

Il senatore SERVELLO chiede se vi sia una politica europea nei confronti dell'Africa.

Il sottosegretario SERRI constata che purtroppo non vi è una politica europea, essendo i *partners* ancora fortemente condizionati dal contrasto franco-anglofono, ma che proprio in questo contesto l'Italia possa impegnarsi con efficacia utilizzando i fondi europei accantonati per la Somalia nel quadro della convenzione di Lomè. Il principio guida al quale si sente di credere è piuttosto quello di sostenere le integrazioni subregionali, che possono reggere il mercato internazionale e riassorbire i contrasti etnico-religiosi. Concorda sul fatto di premiare quei governi che si impegnano verso la pacificazione e il rilancio economico, precisando che i programmi predisposti per la Somalia non si sono realizzati per la mancanza di un quadro di accordo politico fra i dirigenti locali. Precisa che le forze di interposizione fra Etiopia e Eritrea dovrebbero essere africane, ma sostenute dai finanziamenti occidentali, mentre informa che sul rinnovo della convenzione di Lomè si stanno registrando alcune difficoltà fra i *partners*. Rassicura infine brevemente che il Governo italiano si impegnerà a sostenere la nuova *leadership* del Sud

Africa, con cui collaborerà per risolvere le crisi dell'Africa australe, con particolare riguardo al Congo e all'Angola.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Serri per l'interessante esposizione e dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 2 GIUGNO 1999

164^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3495) Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, approvato dalla Camera dei deputati

– e della petizione nn. 311 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame; approvazione di emendamenti e conferimento mandato al relatore)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei Deputati, era stato trasmesso al Senato il 31 luglio 1998, assegnato il 16 settembre e il relatore Forcieri era stato poi nominato il 2 ottobre 1998. Il 27 gennaio 1999 il relatore ha riferito ed in pari data è stato istituito il comitato ristretto, che, effettuate informali audizioni il 18 e il 25 febbraio 1999, si è riunito il 2 marzo. Al termine di quella riunione si è unanimemente convenuto di presentare sei emendamenti. Nel frattempo, la Commissione Affari costituzionali ha espresso i suoi pareri in data 4 novembre 1998 (sul disegno di legge), 16 e 23 marzo 1999 (sui primi emendamenti), mentre il Presidente della Commissione Bilancio aveva più volte sollecitato il ministro per i rapporti con il Parlamento per l'emissione della relazione tecnica, per l'esattezza con lettere del 3 novembre 1998 e 7 aprile 1999. Il ministro del Tesoro era stato altresì sensibilizzato con apposite lettere del relatore Forcieri il 30 marzo 1999 e del Presidente Di Benedetto il 20 maggio 1999.

La Commissione Difesa aveva quindi ripreso i lavori il 17 marzo per prendere atto degli esiti del comitato ristretto. Ed è stato successiva-

mente fissato per il 31 marzo il termine per gli emendamenti, nei confronti dei quali la Commissione Affari costituzionali si è conclusivamente espressa il 6 aprile.

Nelle sedute della Commissione Difesa del 21 aprile e del 19 maggio scorsi il Presidente e il relatore hanno nuovamente sollecitato il governo per la trasmissione della prescritta relazione tecnica.

Tutto ciò premesso, fa presente che si può regolarmente procedere al varo del provvedimento.

Il relatore FORCIERI auspica una sollecita approvazione del provvedimento con gli emendamenti varati dal Comitato ristretto e contraddistinti dai numeri da 1.1 a 1.6.

Il senatore MANFREDI aderisce agli emendamenti del senatore Gubert, momentaneamente assente, e li dà per illustrati.

Il senatore RUSSO SPENA aderisce agli emendamenti del senatore Semenzato, momentaneamente assente, e li dà per illustrati.

Il RELATORE esprime avviso favorevole alle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5/1, 1.5 e 1.6 e contrario agli emendamenti restanti, anche se auspica il ritiro degli emendamenti 1.8 e 1.0.1, considerato per il secondo in particolare l'estraneità dell'oggetto al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario BRUTTI aderisce *in toto* a quanto dichiarato dal relatore.

Si procede quindi al voto sulle proposte emendative presentate. Sono quindi approvati, dopo separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5/1, 1.5 e 1.6 e respinti i restanti, ad eccezione degli emendamenti 1.8 e 1.0.1, ritirati dal proponente, senatore SEMENZATO, che si è riservato di ripresentarli in Assemblea.

Si conferisce quindi mandato al relatore Forcieri perché presenti una relazione scritta all'Assemblea sul provvedimento e sulle proposte emendative approvate.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C04^a, 0011^o)

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della discussione dell'Indagine conoscitiva. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».**(R048 000, C04^a, 0003^o)

Riprende la discussione, sospesa al termine della seduta del 26 maggio, allorchè fu dichiarata chiusa la discussione.

Il PRESIDENTE ricorda di aver già distribuito la bozza di relazione, che parzialmente ha recepito i contributi scritti di alcuni commissari.

Intervengono per dichiarazione di voto i senatori MANCA, AGOSTINI, RUSSO SPENA, PALOMBO, SEMENZATO, LORETO e il presidente DI BENEDETTO.

Posta quindi ai voti, è approvata la bozza di relazione, pur con il voto contrario dei senatori SEMENZATO e RUSSO SPENA.

*AFFARE ASSEGNATO***Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza**(R050 002, C04^a, 0002^o)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio 1999.

Il sottosegretario GUERRINI chiede di sospendere l'esame per un approfondimento del delicato problema.

Il senatore LORETO si dichiara disponibile, perché favorevole ad ogni migliore prospettazione del problema.

Pur con le perplessità del senatore AGOSTINI, la Commissione dispone – con l'avviso a ciò conforme dei senatori PALOMBO e MANCA – il momentaneo accantonamento dell'affare assegnato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma pluriennale di A/R SM Marina n. 30/99 relativo all'ammodernamento e al potenziamento della componente dei «mezzi corazzati» del Raggruppamento Anfibia San Marco (GRUPANF) della Marina militare (n. 441)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame e rinvio)

(R139 b00, C04^a, 0051^o)

Riferisce il relatore DE GUIDI, proponendo l'emissione di un parere tendenzialmente favorevole, nonostante qualche perplessità sulle

modalità per conseguire l'obiettivo di fondo, quello di ovviare alla vetustà del blindato anfibio in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AGOSTINI avverte l'esigenza di un maggiore approfondimento dei problemi sottostanti al Programma in titolo.

Il senatore PALOMBO esprime avviso favorevole all'emissione di un parere positivo e in tempi rapidi, giacchè il «San Marco» necessita di un incremento nelle risorse dei mezzi e della potenza di fuoco, al fine di disporre di una maggiore flessibilità di impiego operativo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Programma pluriennale di A/R SM Marina n. 035/99 relativo al «Progetto di ammodernamento del dispositivo di sorveglianza costiera, sviluppo e realizzazione del primo sistema prototipico» (n. 443)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame e rinvio)
(R139 b00, C04^a, 0052^o)

Riferisce il senatore NIEDDU segnalando che si tratta della rimodulazione di un Progetto, per il quale il Senato aveva già lo scorso anno espresso avviso favorevole.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

PER UNA VISITA ALLA BRIGATA FOLGORE
(A008 000, C04^a, 0120^o)

Il senatore NIEDDU, riprendendo analoghe proposte (risalenti al 29 aprile, al 22 luglio e al 16 settembre 1998) e preso atto della conclusione dei lavori dell'Indagine conoscitiva, propone di effettuare nel mese di giugno una visita a quel reparto.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3495**Art. 1.**

Al comma 2 sostituire le parole: «9 mesi» con le altre: «6 mesi».

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b) aggiungere alla fine le seguenti parole: «prevedere inoltre che in stato di gravidanza sia consentito al personale femminile di richiedere l'assegnazione temporanea a compiti che non richiedono un affaticamento che metta in pericolo la vita del concepito».

1.10

GUBERT, MANFREDI

Al comma 2, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «del Ministro della Solidarietà sociale».

1.20

GUBERT, MANFREDI

Al comma 2, alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti parole: «nonchè, nel caso di gravidanza, del preminente interesse del concepito».

1.19

GUBERT, MANFREDI

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«d) definire le modalità per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei marescialli delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, per i primi quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge e limitatamente ad un contingente stabilito annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale dei predetti ruoli, di personale femminile dipendente da pubbliche amministrazioni e dall'Associazione Italiana Croce Rossa, previo superamento di appositi corsi di addestramento e sulla base di criteri che tengano conto, ai fini dell'attribuzione del grado, del titolo di studio e delle competenze possedute nonché dell'anzianità di servizio maturata nelle amministrazioni di provenienza».

1.7

SEMENZATO, RUSSO SPENA

Al comma 3 sostituire le parole: «rinnovabile per non più di 4 anni» con la seguente: «rinnovabili».

1.2

MANCA

Al comma 3, primo periodo sopprimere la parola: «maggioritaria».

1.17

GUBERT, MANFREDI

Al comma 3 sostituire le parole: «Sette membri del Comitato consultivo sono scelti dal ministro della difesa con proprio decreto» con le seguenti: «Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto».

1.3

IL RELATORE

Al comma 3 dopo le parole «pari opportunità», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale».

1.16

GUBERT, MANFREDI

Al comma 5 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.4

MANCA

Al comma 5, dopo la parola: «idoneità» sostituire la parola: «al» con le seguenti parole: «ai diversi tipi di» e aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «I requisiti di idoneità per il medesimo tipo di servizio militare sono comunque i medesimi tra uomo e donna».

1.13

GUBERT, MANFREDI

Al comma 5 dopo le parole «uomo e donna» aggiungere le seguenti: «, il Ministro della Sanità e il Ministro della Solidarietà sociale».

1.14

GUBERT, MANFREDI

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono sottoponibili a prove di idoneità fisica affaticanti le donne che risultino in stato di gravidanza».

1.12

GUBERT, MANFREDI

Al comma 6, dopo la parola: «navigazione», inserire le seguenti parole: «il Ministro della Solidarietà sociale».

1.15

GUBERT, MANFREDI

Al comma 6 dopo le parole: «a decorrere dal» sostituire le parole: «secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti parole: «dal semestre successivo alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 1 comma 2».

1.8

SEMENZATO, RUSSO SPENA

Al comma 6 dopo le parole: «avranno luogo» sopprimere le seguenti parole: «, con la dovuta gradualità,».

1.5/1

SEMENZATO, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

1.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In via transitoria per i primi 3 anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza sono disposte elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali».

1.6

MANCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, uno o più decreti legislativi per garantire la possibilità di un servizio civile volontario femminile.

2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo valutato in 3 miliardi per il 1999 e in 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere le seguenti parole: «e del servizio civile volontario femminile».

1.0.1

SEMENZATO, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Ai cittadini italiani appartenenti a famiglie con tre o più figli, dei quali due abbiano prestato o prestino servizio militare o sue forme sostitutive, qualora arruolati viene concessa la dispensa della ferma di leva, in analogia a quanto previsto per i casi contenuti nell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504».

e conseguentemente modificare l'intitolazione del disegno di legge.

1.0.2

GUBERT, MANFREDI

RELAZIONE CONCLUSIVA

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA IL COMPORTAMENTO DEL CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN SOMALIA NELL'AMBITO DELLA MISSIONE ONU «RESTORE HOPE»

Roma, 2 giugno 1999

PREMESSA

Già all'indomani della chiusura delle missioni Ibis 1 e 2 alcune interrogazioni parlamentari posero il problema, ripreso nella primavera del 1997 dal settimanale Panorama, che pubblicò foto e testimonianze su servizi che sarebbero state compiute da militari italiani, e specificamente da paracadutisti della Brigata «Folgore» a danni di civili somali.

La pubblicazione destò grave turbamento nell'opinione pubblica e portò a valutare con occhio critico le stesse risultanze della missione che era stata compiuta in Somalia. Il Governo decise così di istituire una Commissione governativa d'inchiesta al fine di indagare a fondo sui fatti riportati e per rispondere alle esigenze di chiarezza davanti al terribile sospetto di violenze perpetrate da nostri soldati. A far parte della Commissione venivano chiamate personalità di chiara fama e di sicura dirittura morale: il professore Ettore Gallo in qualità di Presidente, l'onorevole Tina Anselmi, la professoressa Tullia Zevi, il generale di corpo d'armata dell'Esercito Antonino Tambuzzo ed il generale di corpo d'armata in ausiliaria dei Carabinieri Cesare Vitali.

La Commissione governativa d'inchiesta per i fatti in Somalia svolgeva le sue indagini e presentava le sue conclusioni nell'agosto 1997. Nel frattempo, però, ulteriori dubbi sul comportamento dei militari italiani in Somalia vennero sollevati dalla apparizione di un diario tenuto da un sottufficiale che aveva partecipato alla missione italiana, il maresciallo Aloi. Veniva così deciso di riaprire l'inchiesta, pur avanzando legittimi dubbi sui nuovi elementi che venivano forniti numerosi anni dopo il termine della missione e diversi mesi dopo l'avvio delle indagini.

Il 17 dicembre 1997 la Commissione Difesa del Senato era autorizzata dal Presidente del Senato ad avviare un'Indagine conoscitiva che si è affiancata ai lavori della Commissione governativa e si è articolata in audizioni del procuratore capo presso il Tribunale militare di Roma,

consigliere Antonino Intelisano, della Commissione governativa d'inchiesta, nelle persone del professore Ettore Gallo in qualità di Presidente, dell'onorevole Tina Anselmi, del generale Antonino Tambuzzo e del generale Cesare Vitale, e del Ministro della Difesa pro-tempore on. Beniamino Andreatta, come pure del tenente generale Francesco Vannucchi, ufficiale inquirente incaricato di svolgere l'inchiesta sommaria per i fatti di Somalia su mandato del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Sono stati inoltre ascoltati, su loro richiesta, i genitori della giornalista Ilaria Alpi, pur se il grave episodio esula dagli obiettivi dell'Indagine.

Già nel suo primo rapporto la Commissione governativa d'inchiesta aveva messo in luce la veridicità di alcuni episodi denunciati dai *media* nonché oggettive carenze nell'attività di controllo della disciplina. Le stesse valutazioni venivano indicate anche nel secondo rapporto.

La Commissione Difesa del Senato ha ritenuto di non dover sovrapporre la propria attività né a quella della magistratura né a quella della Commissione governativa, né alle autorità militari, soggetti tutti deputati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad individuare reati commessi da nostri militari e ad irrogare le conseguenti sanzioni, penali od amministrative. La Commissione ha invece ritenuto di dover verificare le condizioni in cui si è venuto a trovare il nostro contingente e che possono aver costituito il terreno fertile per il maturare di azioni fuorvianti rispetto alle finalità della missione ed all'etica militare.

L'INDAGINE

L'indagine conoscitiva ha consentito di mettere a fuoco sia la situazione generale che regnava in Somalia durante lo svolgimento della missione «Restore Hope» sia l'evoluzione dei rapporti fra i militari italiani e la popolazione somala. Si tratta di un fattore essenziale per la piena comprensione dei fatti oggetto dell'indagine. Si è infatti constatato un diretto legame fra l'aggravamento delle condizioni di sicurezza in cui si sono venuti a trovare i nostri reparti, in un contesto territoriale di notevole ampiezza, e l'allentamento nel sistema dei controlli disciplinari.

Il contributo del Ministro della Difesa ha permesso di cogliere l'evoluzione del contesto operativo tra UNOSOM I e UNOSOM II. Il passaggio da una missione nata per salvare la Somalia da una carestia, e quindi fortemente caratterizzata da motivi umanitari, ad una con più spiccata valenza politica, ha inevitabilmente coinvolto le forze internazionali, e quelle italiane fra queste, nelle complesse vicende somale. La stagione di UNOSOM II vedeva così una recrudescenza di quella violenza fondata su contrapposizioni etniche e tribali che è alle origini della dissoluzione dello Stato somalo.

Ad iniziali rapporti amichevoli è seguita una caduta di fiducia da parte delle popolazioni somale, con conseguente aumento di imboscate e aggressioni, ed una crescente insofferenza ai controlli ed ai sequestri di armi e droga operati dai nostri soldati. Il quadro era aggravato dall'indiscriminato coinvolgimento di civili in veri e propri atti di guerra secondo una consuetudine di mandare avanti

donne e bambini per coprire, con sassaiole ed altri atti ostili, il fuoco dei cecchini.

Le nuove condizioni hanno così comportato una riduzione dei movimenti notturni per evitare di esporre uomini e mezzi al rischio di imboscate. Ciò ha avuto inevitabili ripercussioni sul morale del personale militare, in difficoltà nel comprendere gli atteggiamenti di ostilità di una popolazione alla quale si portava aiuto, con risvolti certamente non positivi sull'attenzione operativa ed un calo del tono disciplinare del personale stesso.

Le audizioni effettuate consentono di avallare le affermazioni della Commissione governativa ad alcune carenze di controlli effettuati da ufficiali e sottufficiali in questo nuovo contesto operativo. A fronte di richiami e disposizioni dall'alto, inoltrate per via gerarchica fino ai molti presidi distaccati, è mancata in qualche caso una globale ed incisiva azione dei Comandanti per essere sempre aggiornati sullo «spirito» del personale. Il controllo della disciplina e del morale degli uomini è rimasto talvolta affidato agli organi di comando minore con conseguente sottovalutazione dei possibili effetti dell'aumentato *stress* a cui venivano sottoposti i reparti. È allora stato possibile il rischio di perdere il controllo totale di quanto veniva fatto dentro e fuori i campi, fino a giungere ad ignorare o addirittura a tollerare atti illeciti o devianti a danno di cittadini somali.

La Commissione Difesa del Senato ha poi preso atto della concordanza nelle analisi svolte relativamente ai comportamenti dei gradi medio bassi, da un lato dalla Commissione governativa d'inchiesta, dall'altro da quella nominata dallo Stato Maggiore dell'Esercito e presieduta dal generale Vannucchi, per l'accertamento di responsabilità disciplinari. La commissione presieduta dal generale Vannucchi ha rilevato delle responsabilità ed ha irrogato provvedimenti disciplinari riferiti a personale coinvolto in quegli episodi che più hanno turbato l'opinione pubblica: lo stupro della ragazza somala con la bomba illuminante, i maltrattamenti nei confronti di un anziano cittadino somalo, la tortura con cavi elettrici ad un prigioniero somalo.

La Commissione Difesa ha preso atto delle difficoltà incontrate nello svolgimento delle indagini, sia quelle giudiziarie sia quelle della Commissione governativa. La guerra civile in Somalia ha comportato la distruzione di ogni autorità statale, compreso ogni embrione di organizzazione assimilabile ad un Ministero di Grazia e Giustizia. Tutto ciò ha reso impossibile il ricorso alla procedura della rogatoria internazionale e l'acquisizione *in loco* di elementi conoscitivi necessari per un'indagine penale. Notevoli, a tal proposito, sono stati gli sforzi per individuare possibili testimoni ed interrogarli, in Italia o – come è stato fatto – a Nairobi, in Kenia con il lodevole impegno del nostro rappresentante diplomatico in Somalia.

L'inesistenza di una anagrafe e di validi sistemi di riconoscimento delle persone ha ulteriormente complicato le indagini, aggravando le difficoltà di discernere fra testimonianze vere od interessate.

Emblematica è l'impossibilità di identificare la donna somala oggetto dello stupro col razzo illuminante. Ed appaiono incredibili alcune

accuse formulate senza fondamenti oggettivi, come nel caso del somalo che asserisce di essere l'unico sopravvissuto fra venti connazionali legati e gettati in mare dagli italiani.

La Commissione Difesa è consapevole che la ricerca e l'individuazione di testimoni, la possibilità di interrogarli, la garanzia dell'affidabilità delle dichiarazioni hanno costituito difficoltà per tanti versi insormontabili. I testimoni somali venuti in Italia non sono stati oggetto di un provvedimento formale, impensabile vista l'assoluta inesistenza di ogni autorità statale in Somalia. La drammatica situazione di quel Paese africano può poi spingere a comportamenti apparentemente incomprensibili, spesso dettati o dal desiderio di restare in Italia e di assicurarsi condizioni minime di sopravvivenza, o dal tentativo di ottenere risarcimenti per violenze, vere o presunte, subite ad opera degli italiani.

Pur a fronte di difficoltà di tale portata la Commissione Difesa ha potuto apprezzare il lavoro svolto dalla magistratura ordinaria e militare, dalla Commissione governativa d'Inchiesta e dal Commissario inquirente dell'Esercito.

Sono in corso procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Milano, per il presunto stupro ed omicidio di un minore somalo per cui è indagato un tenente colonnello; presso la Procura della Repubblica di Livorno per lo stupro della giovane somala con la bomba illuminante, per le torture con elettrodi e per gli episodi relativi alle denunce del Maresciallo Aloï; presso la Procura della Repubblica di Torino, per le sevizie nei confronti di tre cittadini somali ricoverati presso l'ospedale degli Emirati Arabi Uniti e per alcune falsificazioni di documenti.

La Commissione Difesa auspica che le indagini possano concludersi rapidamente.

I lavori della Commissione governativa hanno tuttavia messo in luce i riscontri oggettivi di almeno tre episodi: lo stupro della ragazza somala, l'uso degli elettrodi come strumento di tortura o di inaccettabile pressione psicologica, i maltrattamenti a danno dei tre somali poi accompagnati nell'ospedale degli Emirati Arabi. Si tratta, nell'ultimo caso, di un episodio che addolora per la violenza che lo ha caratterizzato ma soprattutto per le successive menzogne e falsificazioni con le quali si è tentato di coprirlo, anche se privo di risvolti penali.

Nell'attesa di emettere eventuali sanzioni disciplinari, che dovranno seguire eventuali condanne penali, l'Amministrazione poteva procedere nei confronti di episodi non oggetto delle indagini della magistratura. Ed infatti la Commissione Vannucchi ha già esaminato gli episodi sotto l'aspetto disciplinare, valutando mancanze autonome, connesse o concorrenti ai fatti oggetto delle indagini giudiziarie.

La Commissione Difesa ha apprezzato l'operato della Commissione Vannucchi che ha irrogato o proposto provvedimenti disciplinari nei confronti di dodici fra ufficiali e sottufficiali di cui cinque per episodi analizzati anche dalla Commissione governativa e sette per episodi connessi a quanto documentato nel filmato «*good morning Somalia*». Sono così stati sanzionati dalle stesse Forze armate comportamenti ed omissioni che, pur se non esaminati dalla Commissione governativa, si collo-

cano in quel grave contesto di mancanze e leggerezze che la Commissione stessa ha rilevato soprattutto nei livelli più bassi della catena di comando.

La Commissione concorda con la relazione conclusiva della Commissione governativa d'inchiesta relativamente all'inquadramento delle responsabilità nell'ambito del principio di personalità della responsabilità penale. Il comandante ha compiti diversi di quelle di un ufficiale subalterno o di un sottufficiale, a diretto contatto con gli uomini. Risponde però del risultato complessivo degli ordini impartiti e della attuazione dei controlli dispiegati.

La Commissione Difesa apprezza l'operato della Commissione governativa d'inchiesta nello sforzo di individuare ogni possibile ragione che abbia condotto alla morte di Ilaria Alpi e del suo collaboratore. L'ampio ventaglio di testimonianze, documenti e riscontri non fa emergere collegamenti fra l'uccisione di questa coraggiosa giornalista ed azioni o comportamenti violenti o devianti attribuibili ai nostri soldati. Né sono emersi fondamenti oggettivi per pensare ad un voluto ritardo nei soccorsi portati dai nostri militari nel delicatissimo momento dell'imbarco definitivo del contingente, purtroppo coinciso con l'omicidio di Ilaria Alpi e del signor Hrovatin.

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, la Commissione ritiene che l'operato complessivo dei militari in Somalia sia stato fundamentalmente all'altezza delle nostre tradizioni e delle finalità di pace e soccorso umanitario della missione «*Restore hope*». Ciò non esclude l'avvenuta ed acclarata concomitanza di atti censurabili sotto l'aspetto disciplinare e morale, su alcuni dei quali sono in corso indagini penali. Il combinato esame, consentito dall'indagine conoscitiva, dei lavori della magistratura, della Commissione governativa d'inchiesta, della Commissione Vannucchi hanno dato fondamento oggettivo a molti originari sospetti, pur scagionando il nostro contingente da altre numerose e gravi accuse mostratesi prive di fondamento, di credibilità e di logica.

La Commissione Difesa ritiene che il doveroso apprezzamento per quanto fatto dai nostri soldati nel difficilissimo contesto di quella missione, di fronte ad atti ostili della popolazione, causati anche dalla confusione delle direttive impartite dai responsabili politici e militari della missione, e tenuto conto della debita riconsiderazione anche sotto l'aspetto quantitativo di quanto emerso, non possa escludere la presa in considerazione e la conseguente censura di colpe, omissioni, superficialità.

In Somalia si è avuta una vera e propria *escalation* di irregolarità comportamentali che, per quanto episodiche, hanno enfatizzato carenze di controllo sulla disciplina e sul morale. È imputabile ai comandanti superiori la non conoscenza sulle condizioni di spirito del personale, la mancanza del controllo sul morale degli uomini impegnati a operare in una difficile situazione psicologica e, quindi, la sotto-valutazione dei possibili effetti dell'aumentato *stress*.

La Commissione Difesa ritiene che la mancanza di adeguate forze di polizia militare, riconducibili a reparti di Carabinieri operanti capillarmente nei vari presidi, sia stata una delle cause di questa carenza di controlli. I reparti Carabinieri non possono svolgere pienamente le funzioni di polizia militare quando sono contestualmente coinvolti in compiti operativi senza una precisa programmazione delle prioritarie attività di polizia militare. Si auspica la costituzione di appositi reparti carabinieri da dedicare esclusivamente alle attività di polizia militare e polizia giudiziaria militare, svincolati da compiti operativi.

La Commissione Difesa evidenzia che le missioni di pace pongono problematiche del tutto particolari relativamente alla disciplina interna ed ai rapporti con le popolazioni locali. La disciplina, la correttezza, il rispetto delle regole d'ingaggio divengono, allora, fattori di successo della missione e richiedono un sistema di controllo interno non sempre omologabile a quello normalmente caratterizzante le forze addestrate al combattimento. La Commissione Difesa perciò individua nella presenza di una forza sistemica di polizia militare, composta da Carabinieri, un'esigenza assolutamente indispensabile per qualunque contingente all'estero con il vincolo che tale forza possa espletare appieno le proprie funzioni di polizia e di polizia giudiziaria prioritariamente a quelli di reparto combattente.

La Commissione Difesa conclude rilevando che la constatazione di evidenti ed oggettive carenze e responsabilità, debba comunque trovare collocazione nelle dimensioni quantitative della missione. In Somalia si sono avvicendati, globalmente, circa dodici mila uomini; ne risultano perseguiti cinquecento dal lato disciplinare e, fra questi, venti per comportamenti scorretti nei confronti della popolazione somala. In tutto sono ventinove quelli denunciati per vari reati.

Si tratta di semplici numeri che certo non sminuiscono la gravità dei fatti, sia di quelli già documentati con certezza sia di quelli oggetto di inchieste da parte della magistratura. Il giudizio finale non può che essere di grave censura verso i responsabili diretti degli atti illeciti e verso tutti coloro che, immediati superiori o commilitoni, non hanno saputo prevenire o reprimere, non hanno visto, hanno taciuto. Questo ha finito con il segnare una missione per altri versi indirizzata a sollevare la popolazione somala, grazie all'aiuto della comunità internazionale, da una gravissima situazione di ordine pubblico e di fabbisogno alimentare.

La Commissione Difesa non ha dubbi nell'affermare che l'Italia possa valutare molto positivamente quanto fatto nel 1993 e nel 1994 nel Corno d'Africa. Sono assai più le luci che le ombre per il nostro contingente. Ma è doveroso ricavare una lezione anche dalle pagine più buie della missione al fine di non trovarsi impreparati di fronte a nuove sfide future. L'impiego di uomini con professionalità adatte alle specifiche tipologie delle missioni di pace ed il concomitante coinvolgimento di reparti di polizia militare, con forze e compiti adeguati, si configurano come due irrinunciabili linee-guida per il futuro, da tenere presenti in ogni occasione anche per dare pieno significato alla serietà, alla professionalità, al sacrificio di migliaia di ufficiali, sottufficiali e soldati che, talvol-

ta anche a prezzo della vita, sostengono fuori dei nostri confini le ragioni di pace e civiltà dell'Italia. La Commissione sollecita l'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano e chiede conseguentemente che si riformuli anche il codice militare. È indispensabile che il razzismo, l'offesa alle popolazioni durante le missioni di pace sia sanzionato, nei codici e nei regolamenti militari come fatto in sé, come violazione di diritti fondamentali.

La Commissione, pertanto, conclude nel senso di testimoniare la sua profonda stima per le Forze armate ed in particolare per i reparti che sono stati impiegati e che sono attualmente impiegati in missioni all'estero.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 2 GIUGNO 1999

316^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Melandri e i sottosegretari di Stato lo stesso Dicastero D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

AFFARE ASSEGNATO**Disciplina dell'accesso ai corsi universitari**

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 002, C07^a, 0003^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il relatore MONTICONE lamenta che la molteplicità degli argomenti all'ordine del giorno della Commissione impedisca di proseguire l'esame della questione in titolo. Fa altresì presente di aver presentato un apposito disegno di legge, del quale auspica la sollecita iscrizione nel calendario dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la questione della disciplina dell'accesso ai corsi universitari è sempre stata all'ordine del giorno della Commissione, da quando ne è iniziato l'esame, nello scorso mese di marzo. Le difficoltà registrate dalla Commissione nel raggiungere il numero legale necessario per il suo esame, nonché l'esigenza di affrontare tempestivamente altri argomenti urgenti, su cui la Commissione è stata chiamata ad esprimersi entro termini perentori, hanno tuttavia finora impedito di riprendere proficuamente la discussione. Propone comunque di proseguire l'esame nella seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2619) *Disciplina generale dell'attività musicale*

(755) *SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

(1547) *MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

(2821) *POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*

- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Manieri ha presentato alla Commissione il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, a cui sono stati presentati molteplici emendamenti. Su tali emendamenti si è già espressa la Commissione affari costituzionali, ma non ancora la Commissione bilancio. Si è altresì svolta la discussione generale sul testo unificato e la relatrice ha già replicato agli intervenuti. Spetta pertanto ora al Ministro svolgere la propria replica.

Il ministro MELANDRI ringrazia preliminarmente la relatrice Manieri e tutti i componenti del Comitato ristretto per l'ottimo lavoro svolto che consente, per la prima volta della storia dell'Italia repubblicana, di affrontare organicamente e senza distinzione di generi il variegato arcipelago della musica italiana. Nel dichiararsi consapevole delle difficoltà incontrate nella stesura del testo, volto a disciplinare una materia innegabilmente molto delicata e priva di solidi punti di riferimento normativi, ella afferma che il Governo attribuisce al testo un ruolo fondamentale nel riordino complessivo delle attività di spettacolo, già avviato con la riforma degli enti lirici, la tutela del diritto d'autore, il parallelo esame del disegno di legge sulle attività teatrali presso la Camera dei deputati, nonché la nascita del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali.

Raccogliendo molti degli spunti emersi nel dibattito, ella si sofferma quindi sui punti giudicati più qualificanti. In primo luogo, ella rimarca che, per la prima volta, le attività musicali sono considerate in modo unitario, senza distinzione di generi, ivi comprendendo quindi anche la musica popolare. Si tratta a suo giudizio di un nodo cruciale, già presente nel disegno di legge originario del Governo, ma rafforzato nel testo predisposto dal Comitato ristretto, che garantisce spazi adeguati per lo svolgimento di tutte le attività musicali e reca norme di promozione di festival nazionali ed internazionali non più distinti per generi, bensì considerati solo sotto il profilo del rispettivo livello culturale.

Il testo prefigura poi, prosegue il Ministro, un nuovo modello di intervento strutturale, parallelo a quello previsto a sostegno delle attività teatrali nel disegno di legge all'esame della Camera dei deputati: un Centro nazionale per la musica, sotto forma di società per azioni a totale capitale pubblico, al cui consiglio di amministrazione partecipino – accanto allo Stato – anche le regioni e gli enti locali. Anche in questo caso, osserva, il Comitato ristretto ha perfezionato il testo sottoposto dal Governo all'esame parlamentare ed ha delineato soluzioni assai soddisfacenti. Il centro gestirà d'altronde, ricorda, sia il Fondo unico per lo spettacolo che il Fondo per la musica popolare contemporanea, coordinando l'intervento dello Stato con quello delle regioni e degli enti locali in un'ottica di promozione e sostegno delle attività musicali nel loro insieme.

Altra innovazione significativa del testo, prosegue ancora il Ministro, è rappresentata dalla programmazione triennale presa a base per l'assegnazione delle risorse pubbliche: si tratta di un passo avanti particolarmente importante per il superamento degli interventi «a pioggia» che hanno finora caratterizzato la contribuzione statale del settore, peraltro già anticipato dal decreto legislativo dello scorso dicembre con cui il Governo ha inteso affermare il principio del merito nella revisione della assegnazione delle risorse pubbliche.

Il Ministro si sofferma poi sul riordino operato dal testo rispetto ai soggetti delle attività musicali: fondazioni lirico-sinfoniche, teatri storici, festival, istituzioni concertistico-orchestrali, associazioni musicali; ella rileva altresì l'importanza del sistema delle residenze multiculturali ai fini del radicamento culturale della musica nel territorio e della positiva contaminazione fra generi artistici.

Quanto poi alle norme relative agli istituti di alta formazione in campo musicale e operistico, ella tiene a precisare che il Governo non intende promuovere alcuna prevaricazione rispetto all'indispensabile ruolo svolto dai Conservatori; riconosce tuttavia che occorre affrontare il problema della formazione post-scolastica ed auspica in tal senso l'individuazione di modalità ottimali.

Il Governo condivide altresì l'obiettivo di investire sui giovani musicisti più meritevoli ed apprezza pertanto l'iniziativa di svolgere annualmente una selezione di compositori ed artisti che possa valorizzare i giovani orchestrali italiani. Perplessità sono state invece sollevate, rileva, in ordine ai meccanismi di promozione della musica popolare contemporanea: al riguardo, ella sottolinea anzitutto la novità positiva rappresentata dal coinvolgimento dell'Istituto per il credito sportivo nella creazione di strutture polifunzionali dedicate tanto allo sport quanto alle attività musicali; assicura altresì che il Governo si impegnerà a fondo per individuare efficaci meccanismi di copertura del Fondo per la musica popolare contemporanea, cui intende garantire piena funzionalità.

Dopo aver accennato alla disciplina recata dal testo con riferimento all'attività degli agenti di spettacolo, registrando con soddisfazione il superamento della originaria impostazione (che prevedeva l'istituzione di un apposito albo, in controtendenza rispetto alla normativa europea) in favore della istituzione di un registro meramente ricognitivo, il Ministro

conclude sottolineando che la ripresa dell'esame dei disegni di legge in titolo da parte della Commissione istruzione del Senato e il contemporaneo trasferimento alla sede redigente del disegno di legge sulle attività teatrali all'esame della Camera dei deputati fanno ben sperare per il futuro della normativa di settore.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, occorre rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Il senatore ASCIUTTI stigmatizza il rallentamento imposto dal Tesoro all'*iter* di importanti riforme all'esame della Commissione, fra cui non solo i disegni di legge in titolo, ma anche quelli relativi ad Accademie e Conservatori. Auspica pertanto che il Governo faccia chiarezza al suo interno sugli obiettivi che intende perseguire ed assuma atteggiamenti conseguenti.

Il PRESIDENTE assicura che solleciterà la Commissione bilancio ad esprimersi sul testo predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

La relatrice MANIERI ringrazia il Presidente per le assicurazioni fornite. Propone peraltro che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa dovuta alla consultazione elettorale europea, la Commissione proceda nell'esame dei disegni di legge sulla musica anche in assenza del parere della Commissione bilancio. Come già per i disegni di legge di riforma di Accademie e Conservatori, essendo da tempo scaduto il termine previsto dal Regolamento per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, appare infatti del tutto inopportuno che la Commissione istruzione possa essere individuata come responsabile per i ritardi dell'*iter*.

Il PRESIDENTE conviene con le osservazioni della relatrice ed assicura che proporrà all'Ufficio di Presidenza di iscrivere i disegni di legge in titolo all'ordine del giorno della prima seduta utile, dopo la sospensione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 352: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07^a, 0043^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il relatore MONTICONE illustra il seguente schema di parere, peraltro già informalmente trasmesso ai componenti della Commissione la settimana scorsa:

«La 7^a Commissione del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, svolge anzitutto le seguenti osservazioni generali.

1. Vanno riconosciuti al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali indubbi meriti, primo fra i quali il tentativo – per buona parte riuscito – di mettere ordine e rivedere tutta la serie di leggi vecchie di un sessantennio a partire dalle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 ormai inadeguate. Risponde dunque, tale testo unico, non solo all'avvertita esigenza di risistemazione della materia legislativa, ma a una necessità ineludibile: da intendersi detta necessità non tanto e non solo nel significato politico che questo provvedimento senza dubbio rappresenta, quanto vieppiù nel suo significato culturale e sociale. Non può sfuggire, cioè, un aspetto come quello che riguarda la fruizione dei beni culturali e ambientali in chiave non solo turistica o della valorizzazione delle città d'arte, ma da parte dei cittadini in rapporto a musei, collezioni, biblioteche, archivi, etc. L'opinione pubblica e le istituzioni culturali molto, a ragione, si attendono da questo testo unico: tentativo di globale risistemazione ma tale da rappresentare, anche a scapito di una interpretazione forse eccessivamente restrittiva della delega, un fatto decisamente nuovo nel panorama dell'odierna legislazione italiana. Si dovrà osservare però che è bene attendersi ciò che il testo unico in questione s'era originariamente proposto, e nulla più: vale a dire risistemazione il più possibile organica ed omogenea della materia, del già esistente, cioè, nel momento in cui si inaugura un nuovo Ministero specificatamente adibito ai beni e alle attività culturali e si affrontano una serie di domande essenziali cui bisognerà essere in grado di offrire – pur con tutti i dovuti *distinguo* del caso – risposte adeguate.

2. Tuttavia, non può essere condivisa la scelta di escludere dall'esercizio della delega tutta la materia riguardante l'ordinamento e le competenze degli uffici centrali e periferici del Ministero. Infatti le leggi n. 352 del 1997 e n. 420 del 1997 e il decreto legislativo n. 368 del 1998, pur innovando profondamente il precedente assetto, ne mantengono in vita parti sostanziali e proprio a tale proposito è necessaria e urgente una iniziativa di riordino. Né può costituire elemento valido di giustificazione della scelta compiuta il richiamo alla elaborazione, attualmente ancora in corso, sia del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 della legge n. 368 del 1998, sia delle disposizioni relative alla ripartizione delle funzioni tra Stato, Regioni ed enti territoriali in attuazione del decreto-legislativo n. 112 del 1998.

3. Sempre in attuazione del decreto legislativo n. 112 appare opportuno che il testo unico non rinvi al regolamento la scelta dell'individuazione degli organismi del Ministero a cui sono demandate le competenze decentrate.

La Commissione ritiene pertanto che vi siano alcune specifiche integrazioni e modifiche da apportare proprio al fine di riuscire a garantire quelle risposte di cui il testo unico intende farsi carico.

a) Sembra necessario rivedere il concetto di bene culturale in relazione ai beni librari intesi come biblioteche: estendere dunque il concetto stesso di bene culturale non tanto e non solo al libro antico e raro ma alla biblioteca quale complesso di libri, documento di storia, espressione di una determinata cultura (calata, cioè, *dentro* la storia), fattore necessario per la scienza e il progresso culturale. In materia di esportazione dei beni culturali, e dei beni librari in particolare, si fa notare altresì che – se le Sovrintendenze regionali sono competenti dal 1972, inclusa la vigilanza sulle esportazioni – gli è però che l'articolo 18 della legge 30 marzo 1998, n. 88, riporta allo Stato l'intera competenza in materia di esportazione.

b) Si avverte la necessità di ordinare gli archivi secondo criteri nuovi e adeguati: è necessario un ordinamento che non resti vincolato soltanto ai criteri formali dei documenti di Stato e della legge sulla *privacy*. Bisognerà apportare chiarezza sulle modalità di definizione di documento di Stato da tutelare e da offrire al pubblico (dall'archivio corrente all'Archivio di Stato).

c) In materia archivistica, per la consultazione dei documenti, bisognerà primariamente valorizzare il soggetto che – di quei documenti – intende servirsi: lo storico, cioè, il ricercatore, evitando in tal modo che si possano creare, riguardo a questo specifico aspetto, situazioni arbitrarie.

d) Uno snellimento per via generale è auspicabile per tutto l'*iter* burocratico: tanto nel limitare i poteri arbitrari del Ministero circa gli adempimenti dei detentori di beni culturali, quanto nel non fissare in maniera eccessivamente rigida la scala di valutazione dei beni appartenenti a privati: manca una «chiara definizione degli obblighi dell'amministrazione di tutela e dei corrispondenti diritti dei proprietari o titolari di interessi di natura privatistica sui beni culturali e ambientali».

e) A questo proposito andrà sottolineato che il testo unico – non per suo demerito – non fa riferimento all'ordinamento generale previsto per il Ministero per i beni e le attività culturali, all'inquadramento e al reclutamento del suo personale addetto, e alle relative competenze delle diverse qualifiche. Pertanto ci sembra opportuno limitarsi nel testo unico a una definizione che semplicemente faccia riferimento, nelle diverse situazioni citate, agli «organi competenti del Ministero».

f) Sottovalutato appare, nel merito, il recente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo, 1997, n. 59), nella parte dedicata ai beni culturali, e in particolare alle funzioni riservate allo Stato (articolo 149, comma 3) e soprattutto alla valorizzazione e al riordino dei beni culturali (articolo 152).

g) Opportuna sembra anche una ricognizione sistematica delle norme speciali di tutela: gli è che in relazione al rinnovamento apporta-

to da codesto testo unico, occorrerà rivedere quei provvedimenti di legge (come la legge n. 549 per la attribuzione di finanziamenti alle istituzioni private) che stancamente procrastinano finanziamenti a singole istituzioni culturali dagli anni Sessanta a oggi, al fine di ridisegnare meglio tutta questa particolare materia.

h) Non sarà mera operazione di facciata richiamare e distinguere le competenze del Ministero sui beni ambientali: tanto l'ambiente inteso come bene di cultura per un verso, quanto per l'altro e soprattutto l'ambiente inteso come fattore costitutivo della tutela sociale. In tal senso la 7^a Commissione accoglie senza indugio quanto opportunamente e capillarmente osservato dalla 13^a Commissione del Senato nel merito al relativo parere al testo unico, e con riferimento particolare alla mancanza di una ricomposizione delle normative specificamente rivolte alla tutela paesaggistica con quelle rivolte alla tutela ambientale ed alla materia urbanistica (difficoltà normative, costituzionali vieppiù, ed esigenza di un ulteriore intervento legislativo che vada ben oltre i limiti della delega che sta alla base del testo unico).

i) Più equilibrato, per ciò che concerne il sistema sanzionatorio, sembra – in conformità con la tendenza odierna di riduzione dei reati penali e delle relative sanzioni – non includere, per via generale, troppe fattispecie sotto il nome di reati penali, cercando nel medesimo tempo di meglio graduare le sanzioni sia penali sia amministrative.

l) Dovrebbero inoltre essere inserite disposizioni presenti sia nella legge n. 420 del 1997 riguardanti gli interventi a favore dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali, sia nella legge n. 352 del 1997, riguardante gli interventi sulla programmazione delle attività culturali.

m) Dovrebbero essere altresì inserite le norme *ex lege* n. 512 del 1982, e successive modificazioni, riguardanti le agevolazioni fiscali relative alle spese dirette o alla liberalità per gli interventi di conservazione e di restauro, ampliando così le misure riguardanti le agevolazioni che incentivano l'opera dei privati.

La 7^a Commissione desidera altresì richiamare l'attenzione del Governo:

1) affinché si adoperi per fornire una relazione esaustiva che accompagni l'ultima redazione del testo unico;

2) affinché ogni articolo sia accompagnato dalla rubrica e dalle fonti normative, al fine di rendere più agevole e senza inutili intoppi il lavoro di chi alla commissione ministeriale terrà dietro;

3) affinché possa integrare la parte sull'esportazione dei beni culturali che risulta mutila, con riferimento particolare alla legge 30 marzo 1998, n. 88 (articolo 11, comma 1).

La 7^a Commissione pertanto esprime parere favorevole auspicando che, nella seconda fase dell'attività della commissione ministeriale, il testo unico possa accogliere quanto sopra suggerito e che possa essere presto integrato con quanto occorre».

Il relatore sottolinea altresì l'esigenza di giungere nella seduta odierna all'espressione del parere, atteso che il relativo termine è già

scaduto e che la Commissione cultura della Camera ha già concluso il proprio esame la scorsa settimana. Si dichiara peraltro disponibile ad apportare eventuali modifiche che emergessero nel corso del dibattito.

Il senatore BISCARDI propone alcune modifiche alla bozza di parere illustrata dal relatore. Anzitutto, suggerisce di articolare e distinguere le osservazioni in tre gruppi: osservazioni generali, osservazioni specifiche e proposte di integrazione alla legislazione vigente. Lamenta poi che la lettera f), ignori il richiamo alle norme riguardanti la conservazione e la gestione, le funzioni spettanti alle regioni e agli enti territoriali, sia che si tratti di funzioni già attribuite da decenni, sia che si tratti di funzioni riconosciute di recente, sia che discendano dalle competenze in materia territoriale, urbanistica e ambientale. Alla lettera a) non viene invece evidenziata, a suo giudizio, la inadeguata trattazione, nel testo unico, della normativa relativa ai beni archivistici e librari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963. Precisa altresì che l'ultimo periodo della predetta lettera a) non corrisponde pienamente al vero, atteso che l'articolo 18 della legge n. 88 del 1988 non riporta allo Stato l'intera competenza in materia di esportazione bensì detta nuove disposizioni. Egli ritiene altresì che al punto 3 non sia chiara la modifica da apportare al testo unico. Propone infine che, nella parte conclusiva del parere, sia inserito un richiamo alla prevista trasmissione al Parlamento della nuova stesura dello schema di testo unico, conseguente ai pareri resi dal Parlamento, nonché dagli altri organi consultati.

Il senatore OCCHIPINTI annuncia voto favorevole sulla proposta del relatore, invitando il Ministro a valutarne le osservazioni in modo adeguato.

Il senatore ASCIUTTI rileva come dalla proposta di parere formulata dal relatore traspaiano vivo apprezzamento per il lavoro di redazione svolto e, al contempo, un giudizio di incompiutezza. Dal dibattito svolto in Commissione è emerso altresì, in modo assai netto, l'auspicio che l'approntamento della stesura definitiva del testo unico sia in maggior misura completo, rivedendosi così parte del testo. Concorda con le osservazioni critiche e costruttive svolte dal relatore, sulla cui proposta annuncia voto favorevole, con l'auspicio che essa possa trovare significativo recepimento ai fini del prosieguo dell'opera di elaborazione del testo unico.

Il senatore DONISE condivide anch'egli la proposta del relatore, così come le opportune precisazioni svolte dal senatore Biscardi. L'impressione ad ogni modo che si ricava dalla ricognizione sin qui svolta è che lo schema di testo unico non rechi – tenuto pur conto dei vincoli posti dalla legge di delegazione legislativa – una adeguata spinta di innovazione, tale da raccogliere gli elementi necessari di aggiornamento del complesso delle disposizioni vigenti,

sulla base di una forte e coraggiosa scelta. Sollecita pertanto il Governo a muoversi in tale direzione.

In merito a specifici profili, rileva come la definizione stessa di bene culturale sia inficiata da una ristrettezza di visione, riguardo ad esempio ai beni librari e alla nozione di biblioteca, ma anche per quanto concerne le opere dell'arte contemporanea, beni musicali, audiovisivi, fotografici e le opere cinematografiche. È pertanto auspicabile una estensione della nozione stessa di bene culturale. In secondo luogo, la scelta di non inserire nello schema di testo unico le disposizioni relative all'ordinamento, alle competenze e agli organi del Ministero risente troppo di una continuità burocratica, che conduce, innanzi al processo di riorganizzazione in corso, ad omettere gli elementi normativi unificanti e di indirizzo, che viceversa dovrebbero essere accorpati nel testo. Ancora, uno degli aspetti che pure avrebbe potuto e dovuto caratterizzare il testo unico, ossia il rapporto dell'Amministrazione centrale con le competenze degli enti locali e delle regioni, risulta ignorato. Tale scelta non pare condivisibile, tenuto conto delle negative conseguenze prodotte dalla scissione della tutela dalla valorizzazione, di cui sono riprova talune condizioni di degrado attuali. A questo riguardo, occorre condurre uno sforzo di chiarificazione, volto a definire un sistema decentrato delle funzioni ora dette, cui gli enti territoriali partecipino sin dall'inizio, in un consapevole processo di programmazione e decisione.

La senatrice BRUNO GANERI condivide pienamente le osservazioni testé esposte dal senatore Donise in merito allo schema di testo unico, situato a metà cammino tra un'ansia di futuro e un condizionamento del passato. Vi è infatti il rischio che l'attesa presente nel Paese risulti delusa, in quanto il testo, seppur presenti spunti di novità – dal relatore individuati con acume – sa di vecchio, e non pare rimuovere quella sovrapposizione di competenze stratificate nonché, soprattutto, quel retaggio culturale, che hanno fatto sì che la tutela dei beni culturali fosse fino ad oggi più aspirazione, se non addirittura utopia, che realtà. Auspica pertanto che la definizione dei beni culturali e delle competenze degli enti preposti alla loro tutela e valorizzazione sia esplicitata secondo uno sforzo di aggiornamento culturale, in una visione dinamica che contemperi la tutela di un patrimonio immenso, l'assunzione diretta e chiara di responsabilità, una conoscenza e valorizzazione compiute, anche grazie all'utilizzazione in chiave didattica. Annuncia conclusivamente il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, nell'auspicio che la successiva stesura dello schema di testo unico possa raccogliere i diversi spunti critici emersi negli interventi sin qui svolti.

Il senatore BRIGNONE annuncia voto favorevole alla proposta del relatore, in quanto essa muove in una prospettiva non già episodica bensì globale e complessiva. Vi si trova lo sforzo di condurre a unità di sintesi le varie problematiche – dai comitati nazionali alle agevolazioni fiscali, per non fare che alcuni esempi – che la Commissione si è trovata di volta in volta ad affrontare. Condivide inoltre il richiamo a una funzione dinamica, non solo di mera conservazione, dell'attività di tute-

la, la quale peraltro ha ignorato taluni settori, quale quello dei beni archivistici, sì da risultare auspicabile una futura valorizzazione di quelle tipologie di beni culturali sinora rimaste in ombra. Sollecita conclusivamente una considerazione più attenta del ruolo degli enti locali, i quali sono pienamente in grado di inserirsi con maturità in un percorso di fruizione dei beni culturali, potendo così assumere una parte più attiva di quella sinora loro riconosciuta.

Il senatore MELE condivide molte delle osservazioni svolte nei precedenti interventi, auspicando che queste possano costituire la base per una revisione dello schema di testo unico, il quale dovrebbe altresì accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale dei beni culturali, così come prestare attenzione a una più significativa definizione di bene culturale. In ordine al ruolo degli enti locali, rileva che questi hanno indubbiamente la maturità per un più incisivo intervento, e tuttavia vi sono esperienze – quali quelle maturate in materia di urbanistica – che suggeriscono di mantenere una sede ulteriore di valutazioni. È pertanto opportuno che si realizzi una capacità di intrecciare e coordinare funzioni diverse a carattere programmatico, che non possono essere demandate esclusivamente agli enti locali, come ben rileva ad esempio l'esperienza nella città di Roma. Sollecita infine un approfondimento in merito al decentramento del Ministero stesso.

Il senatore MASULLO nota come lo schema di testo unico si ponga per così dire tra Scilla e Cariddi, collocato cioè tra una legge di delega assai stringente e l'esigenza di aprirsi a una visione nuova della funzione del Ministero. Ne consegue una carenza ad esempio in merito alla definizione dei beni culturali, in cui sono ricompresi solo oggetti considerati nella loro materialità, rimanendo così oscuro come possa il Ministero agire altresì come promotore delle attività culturali, secondo la nuova intestazione che gli è stata conferita a seguito della riforma della sua struttura. Ancora, per quanto riguarda i beni ambientali non è minimamente contemplato il profilo urbanistico delle città storiche. In sintesi – osserva – lo schema di testo unico appare troppo timido nel forzare come sarebbe desiderabile i limiti della delega. Auspica ad ogni modo che la proposta del relatore e le osservazioni svolte da altri senatori possano essere rispecchiate nella futura seconda versione dello schema.

Si chiude la discussione generale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario D'ANDREA, che ringrazia il relatore e la Commissione per l'impegno profuso nell'esame dello schema. Rammenta peraltro come, in sede di esercizio della delega legislativa, il Governo disponga di un potere di mero coordinamento ma non innovativo della sostanza normativa, incontrando per l'appunto i vincoli ineludibili posti dalla delega, che sussisterebbero anche qualora la Commissione esprimesse nel proprio parere indirizzo e sollecitazione diversi. Raccoglie pertanto l'invito ad utilizzare al massimo gli spazi che la delega offre, entro tuttavia i limiti giuridici cogenti che quella

stessa pone. L'invito a una maggiore arditezza di revisione è dunque da intendere come sollecito a una ricognizione delle carenze normative di carattere generale, presenti in materia di tutela. A questo riguardo, viene anzitutto alla mente la situazione normativa relativa ai beni paesaggistici, ove si ha assenza di collegamento con la disciplina urbanistica e di governo del territorio. Proprio per agevolare un aggiornamento di tale normativa – ivi inclusa la legge Galasso, ancorché essa non sia stata attuata nelle forme dovute, in particolare, spiace osservare, dalle regioni – annuncia che si svolgerà ai primi di ottobre una Conferenza nazionale del paesaggio, che dovrà verosimilmente affrontare anche il problema, assai impegnativo sul piano culturale prima ancora che giuridico, della definizione concettuale di «paesaggio».

Ribadisce infine l'impegno a proseguire, anche se non in sede di delega, lungo la strada di una innovazione normativa, certamente necessaria. Il testo unico può spingersi ad affrontare talune questioni ma soprattutto può servire per redigere un'agenda di interventi legislativi urgenti, che consentano di esprimere appieno l'obiettivo di una maggiore razionalità del sistema. Assicura da ultimo che, del parere formulato dalla Commissione, il Governo terrà massimo conto.

Il relatore MONTICONE accoglie lo spirito delle analitiche osservazioni e integrazioni alla propria proposta di parere, svolte in particolare dal senatore Biscardi, nell'auspicio che esse costituiscano materiale che il Governo valuti ai fini della stesura della seconda versione dello schema di testo unico, da trasmettere poi nuovamente al Parlamento. È favorevole ad inserire, nel testo del parere da lui formulato, un richiamo a tale prevista trasmissione della nuova stesura di schema, così come ad omettere l'apprezzamento circa l'esito – da lui ritenuto positivo – del tentativo, perseguito con lo schema, di mettere ordine nella serie di vecchie leggi in materia di beni culturali. Accoglie infine una rettifica in riferimento alla legge n. 88 del 1998 ed il suggerimento di dare una scansione alle diverse osservazioni, sì da distinguere quelle aventi carattere generale dalle altre più puntuali e di dettaglio.

Il senatore ASCIUTTI, nell'annunciare voto favorevole alla proposta di parere con le esclusive modifiche da ultimo accolte dal relatore, esprime il proprio dissenso circa l'invito alla trasgressione della delega, adombrato in un precedente intervento. Di deleghe, in realtà, ve ne sono state anche troppe nel corso della presente legislatura, né si vede la fondatezza di un invito a valicare i limiti insiti nell'esercizio della funzione legislativa delegata. Auspica infine un maggiore raccordo tra la Commissione ministeriale preposta alla redazione del testo unico e le competenti Commissioni parlamentari.

Previa verifica del numero legale effettuata dal PRESIDENTE ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, è quindi posta ai voti la proposta del parere favorevole del relatore (come modificata), che la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 440)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore DONISE, il quale fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su uno schema di decreto ministeriale con il quale viene ripartito il Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico relativo al 1998. Le risorse disponibili – che ammontano a 25 miliardi – sono allocate, nella proposta ministeriale, secondo criteri in buona parte legislativamente vincolati; inoltre va ribadito quanto già segnalato ieri, in sede di esame della proposta di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, circa la fase di trasformazione che l'ordinamento della ricerca pubblica italiana sta attraversando e sul carattere conseguentemente transitorio che tali riparti assumono. In conclusione propone di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI deplora le circostanze in cui la Commissione procede all'esame di un atto di grande importanza per l'indirizzo della ricerca scientifica, tali da impedirne di fatto una approfondita analisi. Ciò appare tanto più grave dal momento che la intervenuta soppressione, da parte del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, dell'organo di alta consulenza del Ministro che avrebbe dovuto esprimersi sullo schema di decreto ha fatto venir meno una importante sede di valutazione, accrescendo nel contempo il rilievo del parere reso dalle Commissioni parlamentari. Dopo aver richiamato alcuni dei temi di ricerca menzionati e in particolare quello denominato ADS, la cui particolare importanza richiederebbe una particolare attenzione, conclude osservando che, al fine di esprimere una meditata valutazione della proposta governativa, sarebbe indispensabile conoscere, per ciascuno dei filoni di ricerca proposti, quale sia lo stato dell'arte della ricerca internazionale e quale il grado di competitività della ricerca italiana.

Il senatore ASCIUTTI ritiene necessario che la Commissione sia informata adeguatamente delle esperienze e delle capacità maturate dagli enti di ricerca incaricati di affrontare i singoli temi, con specifico riferimento a ciascuno di essi. Sottolinea poi l'importanza del tema denominato ADS, rilevando come al primo Paese che ottenesse risultati significativi in tale campo (si tratta sostanzialmente di ridurre la nocività dei rifiuti radioattivi) si aprirebbero straordinarie prospettive di mercato a livello mondiale.

Concluso il dibattito, replica agli intervenuti il sottosegretario CUFARO il quale – auspicando che possa trovarsi presto l'occasione per

approfondire adeguatamente i temi accennati oggi – ricorda che il tema di ricerca denominato ADS, già parzialmente finanziato e in corso di svolgimento, vede una collaborazione con la Spagna, la Francia e, in parte, anche con la Russia. L'obiettivo perseguito (l'abbattimento della radioattività delle scorie nucleari) è invero di capitale importanza. Senza entrare nel merito degli altri progetti, si limita quindi a ricordare che essi sono stati selezionati in ragione del loro legame con il «V programma quadro della Comunità europea per le azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione», del loro grado di fattibilità e della velocità di realizzazione. Inoltre per la prima volta è prevista una funzione di verifica sui risultati conseguiti. Conclude facendo presente che il Fondo, nonostante il suo ammontare attualmente limitato, è destinato ad assumere in futuro un ruolo determinante ai fini del perseguimento degli obiettivi del Programma nazionale di ricerca.

Infine la Commissione – previo accertamento del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento e dopo che il senatore LORENZI ha annunciato il proprio voto favorevole – approva la proposta di parere favorevole del relatore.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta antimeridiana della Commissione di domani, già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9,30. La seduta pomeridiana invece non avrà più luogo. Avverte altresì che alle ore 8,30 sono convocate le Commissioni riunite 1^a e 7^a per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 3366 e abbinati, sulla tutela delle minoranze linguistiche.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

294ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3500) Deputato MARTINI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori del Senato successiva alle elezioni per il Parlamento europeo in quanto la Commissione, nella seduta odierna, non sarebbe nelle condizioni di poter passare alla votazione degli emendamenti che implica la verifica del numero legale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

264ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, Russo Jervolino.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C09ª, 0013ª)

Il presidente SCIVOLETTO propone di procedere all'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista, per la presente seduta.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento dell'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile in merito alla recrudescenza di fenomeni di criminalità nelle campagne
(R046 001, C09ª, 0008ª)

Riprende l'audizione rinviata il 2 marzo 1999.

Il presidente SCIVOLETTO ricordato che l'audizione aveva avuto inizio il 2 marzo e ricordate altresì le circostanze (legate all'intensa atti-

vità parlamentare della Commissione e agli impegni istituzionali del Ministro), che hanno determinato un postponimento del programmato seguito dell'audizione, ringrazia il Ministro Jervolino per la disponibilità dimostrata ad intervenire ai lavori della Commissione. Ricorda altresì che sono già intervenuti i senatori Cusimano, Barrile e Antolini.

Il senatore FIGURELLI sottolinea l'estremo rilievo dell'audizione del Ministro Russo Jervolino, cui esprime apprezzamento per l'ipotesi progettuale e le proposte avanzate e rese operative con la prima circolare dell'11 marzo scorso con la quale sono state impartite alle autorità di pubblica sicurezza direttive specifiche per una più incisiva azione di contrasto dei fenomeni criminali che investono il mondo delle campagne, rilevando che la circolare ha fatto immediato seguito all'avvio del dibattito in Commissione agricoltura. Sottolinea al riguardo l'esigenza di abbandonare quegli stereotipi che rappresentano i fenomeni di criminalità rurale come forme di sopravvivenza di fenomeni criminali arcaici ed arretrati, laddove occorre invece stigmatizzare i nessi esistenti fra gli arricchimenti sospetti nei piccoli centri e il verificarsi di gravi fenomeni criminali: richiama al riguardo l'attenzione sulla presenza di imprese mafiose nei lavori pubblici in agricoltura, sugli episodi criminali legati alle sofisticazioni alimentari e alle importazioni di dubbia provenienza di prodotti alimentari, ricordando altresì alcune delle bande operative in particolari zone del Paese e, a titolo di esempio, la terribile strage verificatasi nel comune di Vittoria (oltre che il fenomeno criminale detto della «stidda»).

Il senatore Figurelli richiama in particolare l'esigenza di effettuare un monitoraggio sui fenomeni di insediamento criminale nelle campagne (al fine di accaparrarsi la terra) e sulle espulsioni ed immissioni forzose in fondi rurali, spesso accompagnati da investimenti occulti e da fenomeni di «cacciata dalle campagne». Richiama in particolare l'attenzione del Ministro sulla necessità di sviluppare un'accurata azione di monitoraggio sugli assetti proprietari in agricoltura (ricordando gli investimenti mafiosi a suo tempo realizzati, ad esempio, intorno alla base di Comiso, che hanno fortemente inciso sulla vita di molti agglomerati anche urbani). Nel richiamare l'esigenza di una più incisiva applicazione di quanto previsto dalla legge n. 310 del 1993, si sofferma altresì sui passaggi di proprietà nel settore vinicolo e sull'utilizzo di fondi regionali ed europei per iniziative che spesso passano da un uso sociale ad un uso privato. Richiamata l'esigenza di garantire una puntuale applicazione della normativa vigente sulle segnalazioni sospette, osserva che il controllo sulla proprietà terriera non può essere disgiunto anche da un controllo sugli istituti bancari (segnalando anche di avere raccolto ampia documentazione in relazione alla situazione di un oleificio che sarebbe stato confiscato, documentazione che consegna agli atti della Commissione). Osserva altresì che il cosiddetto progetto «sicurezza», predisposto dal Ministero dell'interno prevederà sicuramente tecniche di *intelligence* sui fenomeni oggetto dell'odierna audizione, chiedendo conclusivamente al Ministro se non ritenga che sussista un divario fra gli obiettivi preannunciati (ampiamente condivisibili) e la strumentazione disponibile, con particolare

riferimento all'attuale dislocazione delle Forze dell'ordine, che richiederebbe, almeno in modo selettivo, una presenza più articolata delle medesime, per realizzare una sempre più efficace azione di contrasto.

Il senatore MURINEDDU rileva preliminarmente che l'audizione odierna affronta in modo tempestivo e notevolmente sistematico questioni di grande rilievo ed interesse, pur ritenendo di poter escludere che nella sua regione si verifichino fenomeni estesi di danneggiamento e di criminalità nelle campagne (che appaiono più legati a fenomeni criminali di tipo organizzato). Nel ricordare che comunque sussistono elementi di allarme per il furto delle macchine agricole, richiama l'attenzione su un istituto (tipico della sua regione), detto del «baracellato»: chiarisce al riguardo che si tratta di un istituto basato su un reclutamento volontario da parte del sindaco fra persone dotate di determinate caratteristiche e livello culturale e sottoposto al vaglio delle Prefetture. Nel precisare che tale fenomeno è regolamentato a livello regionale, osserva che, laddove tale istituto di salvaguardia della proprietà agricola funziona ed è operativo, non sussistono, a suo avviso, gravi fenomeni di criminalità nelle campagne, pur ricordando alcuni episodi degni di preoccupazione, quali la distruzioni di quercete attraverso incendi, la distruzione di piante ed abitazioni rurali, i pascoli abusivi ed altri limitati fenomeni di carattere criminale, quali le porcilaie e le discariche non controllate. Nello stigmatizzare l'esigenza di colmare i ritardi esistenti per la legge sull'assetto fondiario, richiama l'attenzione del Ministro sull'esigenza della massima vigilanza su tutti gli episodi segnalati.

Il senatore BEDIN, ringraziato il Ministro dell'interno per le iniziative già assunte, sottolinea preliminarmente che i fenomeni oggetto dell'audizione, a parità di gravità, assumono una valenza sociale ben maggiore, trattandosi di dover garantire la sicurezza delle condizioni di vita dei cittadini, al Sud come pure nelle regioni settentrionali. Al riguardo conviene sull'opportunità di non considerare tali fenomeni frutto di una criminalità minore, legata all'eventuale spopolamento delle campagne; osserva che la circolare già adottata dal Ministro Russo Jervolino costituisce un segnale importante dell'interesse da dedicare a tale fenomeno criminale, che nella circolare citata, viene opportunamente inscritto in un quadro più generale legato anche al progetto sulla criminalità per il Sud. Prende altresì atto con soddisfazione delle iniziative relative alle polizie municipali (che corrispondono a una visione ispirata a criteri di maggiore federalismo nei reparti di competenza); altrettanto importante è poi l'azione di contrasto da sviluppare in relazione alla politica relativa ai lavoratori stranieri, che spesso trovano accoglienza nelle zone rurali e che vanno sottratti al coinvolgimento in eventuali filoni di criminalità: a tale riguardo ritiene necessario prestare adeguata e rinnovata attenzione anche al grave fenomeno del caporalato e ai reati e alle frodi contro l'Unione europea, auspicando che nella fase attuativa ed applicativa impartita alle Forze dell'ordine vengano adeguatamente monitorati tali complessi fenomeni.

Il senatore GERMANÀ si sofferma in particolare sulle cosiddette «turbative d'asta» nella vendita di prodotti agricoli da parte di piccoli produttori (richiamando in particolare le difficoltà in cui versano i produttori di prodotti agrumicoli per esempio nella sua regione). Richiama altresì l'attenzione sul problema del caporalato (sulle giornate lavorative in agricoltura), nonché sull'esistenza di fenomeni di usura nelle modalità di acquisto dei terreni agricoli, che appaiono, a suo avviso, strettamente collegati ai tassi assai onerosi praticati, specialmente al Sud, dagli istituti bancari.

Si sofferma quindi sull'esigenza di monitorare più strettamente il mercato dei fiori (che presenta numerose anomalie) e le elusioni della normativa vigente nonché sull'opportunità di effettuare più efficaci controlli sui capi di bestiame e sui loro spostamenti, che spesso avvengono solo sulla carta e per i quali si potrebbero prevedere modalità di controllo, su base sperimentale e campionaria, per via satellitare.

Il senatore RECCIA esprime apprezzamento al Ministro dell'interno per la circolare già diramata dedicata al fenomeno oggetto dell'audizione, pur sottolineando l'esigenza che un'accentuazione dell'attenzione su tali gravi fenomeni non possa avere carattere episodico, legato alle sollecitazioni parlamentari ad intervenire in un settore in crisi. Ritiene infatti che i comitati provinciali per l'ordine pubblico dovrebbero periodicamente riunirsi per affrontare i fenomeni di criminalità nelle campagne, osservando che altrimenti l'azione del Governo e della sua maggioranza non sarà in grado di fornire le risposte attese dal Paese. Ritiene inoltre non pienamente condivisibili quelle valutazioni che riguarderebbero una maggiore diffusione del caporalato al Nord piuttosto che al Sud. Osserva conclusivamente che occorre affrontare e risolvere problemi gravi che si registrano sul territorio sia attraverso una precisa ed efficace azione di controllo dei comitati provinciali per la sicurezza sia anche con il ricorso a forme di reclutamento di volontari.

Il senatore BUCCI si sofferma in particolare sull'espansione criminale recentemente verificatasi in alcuni comuni dell'*interland* milanese, segnalando l'iniziativa assunta da venticinque sindaci della zona che si sono aggregati per fornire risposte alle bande criminali recentemente insediatesi in tali comuni. A tale riguardo segnala che in tali piccoli centri il rapporto Forze dell'ordine/abitanti è assai sperequato rispetto a quello esistente in comuni di maggiori dimensioni; quanto poi al problema delle polizie municipali, ricorda che tale approccio richiede però di risolvere preliminarmente i problemi di bilancio, posti da una forte crescita di episodi criminosi nei comuni minori. Segnala infine la situazione di disagio che, a suo avviso, possono vivere le Forze dell'ordine che, pur avendo proceduto ad azioni di contrasto in flagranza di alcuni reati, sono spesso costrette al rilascio delle persone trattenute, richiamando altresì l'esigenza di una semplificazione delle procedure nei casi in cui a tali fermi procedano, nel rispetto della legislazione vigente, privati cittadini.

Il senatore SARACCO si associa ai riconoscimenti rivolti all'impegno del Ministro, che ha consentito e reso possibile la realizzazione di iniziative concrete ed opportune. Sottolinea in particolare che occorre ulteriormente promuovere iniziative verso i giovani e la società civile, facendo ricorso a quelle secolari esperienze nel controllo del territorio che si registravano, con maggiore forza nel passato, nelle comunità minori e nei piccoli centri. Ribadisce altresì l'opportunità di una prevenzione dei reati attraverso un'opera di *intelligence* e di coordinamento e infine segnala anche l'esigenza di assicurare assistenza verso chi subisce l'illegalità, operando al fine di inculcare nella coscienza collettiva la «convenienza alla legalità».

Il presidente SCIVOLETTO, ringraziato preliminarmente e nuovamente il Ministro dell'interno, ritiene che l'audizione odierna abbia costituito – attraverso la relazione introduttiva del Ministro e il conseguente dibattito – una sede indispensabile per approfondire la conoscenza di fenomeni gravi e meritevoli di attenzione. Da quindi atto al Ministro di avere tempestivamente assunto, subito dopo la prima parte dell'audizione svoltasi il 2 marzo, iniziative concrete sfociate nella emanazione della circolare dell'11 marzo citata, che recepisce considerazioni e osservazioni emerse dal dibattito preliminare. A tale riguardo, nel formulare l'auspicio che si possa così porre mano a un vero piano specifico di lotta alla criminalità nelle campagne, con particolare attenzione ai fenomeni di criminalità organizzata, sottolinea l'esigenza, non solo sul piano conoscitivo, di dedicare, nella relazione annuale al Parlamento sulla criminalità organizzata, un apposito capitolo su tali fenomeni criminosi.

Il Ministro JERVOLINO, replicando ai senatori intervenuti, auspica che la linea di collaborazione così fruttuosamente avviata con la Commissione agricoltura possa svilupparsi anche in futuro, relativamente anche a un'opera opportuna di monitoraggio e di attenzione alle modalità attuative dell'azione di contrasto prevista nella specifica circolare già diramata alle Forze dell'ordine. Osservato al riguardo che una presa d'atto dei problemi sul tappeto costituisce un atto doveroso di lealtà verso i cittadini, preannuncia di voler offrire prime risposte ai suggerimenti provenienti da tutti i senatori intervenuti nel dibattito. In relazione anche ad alcuni dei suggerimenti formulati dal senatore Reccia, consegna alla Commissione una documentazione predisposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri che analizza in modo approfondito i vari fenomeni di criminalità nelle campagne ed un'ulteriore documentazione sulla criminalità rurale, predisposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, sottolineando che in quasi tutte le regioni (pur se non in tutte le provincie) si sono comunque tenute apposite riunioni dei Comitati provinciali della sicurezza, dedicati alla disamina di tali fenomeni. Nel ribadire l'esigenza di una comprensione di tale fenomeno nelle sue articolazioni concrete, il Ministro Russo Jervolino ringrazia il senatore Bedin per le osservazioni svolte, sottolineando che anche nelle successive istruzioni alle Forze dell'ordine ci sarà un adeguato e indispensabile approfondimento dei vari fenomeni segnalati. In parti-

colare osserva che, in vista di una prossima riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, sarà opportuno integrare la tematica oggetto di approfondimento con tutte le segnalazioni, i rilievi e le considerazioni emerse dal dibattito. Dopo essersi soffermata sui fenomeni di riciclaggio del denaro sporco e anche sulle varie fenomenologie criminali segnalate dal senatore Figurelli, assicura sin d'ora l'impegno ad inserire, nella prossima relazione al Parlamento sul fenomeno della criminalità organizzata, un apposito capitolo dedicato alla criminalità nelle campagne (frutto del lavoro di approfondimento e di monitoraggio in corso), al fine di realizzare un processo circolare che faccia crescere sempre di più la sensibilità delle Forze dell'ordine verso tali problemi. Esprime quindi comprensione verso i problemi di criminalità nei piccoli comuni e nella provincia di Milano segnalati dal senatore Bucci, pur osservando che nessuna zona è abbandonata a se stessa e che vanno affrontati anche problemi di carattere più generale, legati ad un aumento dei mezzi disponibili, in particolare per l'Arma dei carabinieri, questione che, con la collaborazione del Ministro del tesoro, potrà essere affrontata in sede di predisposizione della nuova manovra di bilancio.

Al senatore Saracco il Ministro segnala l'iniziativa legislativa *in itinere* volta a rafforzare i momenti di coordinamento fra le Forze dell'ordine e rendere ottimale la distribuzione delle medesime sul territorio. Richiama altresì l'attenzione sul provvedimento (già approvato dalla I Commissione dell'altro ramo del Parlamento) in materia di polizie locali, pur convenendo sul collegamento fra tale tema e quello della riforma della finanza locale; informa altresì che è *in itinere* il cosiddetto «pacchetto sicurezza» (A.C. 5925) che potrà fra l'altro consentire di rafforzare la tutela del domicilio, per esempio nei casi di abitazioni rurali isolate nelle campagne. Dichiarato quindi di convenire sull'opportunità di estendere la semplificazione delle procedure anche ai fenomeni segnalati dal senatore Bucci, richiama altresì l'opportunità di una eventuale – ove possibile – più ampia applicazione della stessa legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza, per fornire maggiore assistenza e informazioni a chi ha subito l'illegalità.

In relazione a una questione segnalata nella precedente seduta dal senatore Antolini, relativamente alle circolari sui lavoratori stagionali in agricoltura, informa che tali circolari sono state adottate alla fine di marzo.

Nel convenire sull'opportunità di potenziare e rafforzare il lavoro di *intelligence*, si richiama alle risposte fornite ieri in sede parlamentare dallo stesso vicepresidente Mattarella, dichiarando comunque di concordare sulla valutazione effettuata dal senatore Figurelli, in ordine alla pericolosità dei fenomeni criminali in atto nelle zone rurali, ribadendo l'importanza del progetto sicurezza in corso di predisposizione. Quanto alla questione del «baracellato» richiamata dal senatore Murineddu, ritiene trattarsi di un'esperienza da utilmente approfondire, in quanto il ricorso a forme di volontariato o all'impiego di pensionati potrebbe sicuramente fornire un notevole aiuto alle azioni di contrasto.

Al senatore Germanà, che aveva richiamato l'attenzione sui fenomeni di usura, segnala che è in corso di avanzata predisposizione il Regolamento applicativo sulla nuova normativa in materia di usura, richiamando l'opportunità di un'azione di monitoraggio a tutto campo su tale fenomeno.

Conclusivamente, nel richiamarsi a tutte le questioni prese in esame nella documentazione consegnata agli atti della Commissione, auspica che sia possibile realizzare l'ipotesi di un incontro informale (attraverso un suo invito a titolo personale ai senatori della Commissione interessati a tali fenomeni e i vertici della Sicurezza pubblica, in vista di una prossima riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica).

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia ulteriormente il Ministro per le iniziative già intraprese e tutti gli ulteriori impegni assunti, sottolineando con favore il clima di forte collaborazione così instauratosi e esprimendo l'auspicio che sia possibile realizzare il momento di incontro preannunciato dal Ministro, quale utile sede di approfondimento.

Dopo che il senatore RECCIA ha chiesto un chiarimento sui profili regolamentari eventualmente posti da tale iniziativa, il presidente SCIVOLETTO ribadisce che tale ipotesi potrà configurarsi come un incontro informale, a titolo meramente personale, su invito del Ministro. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

243ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Roberto TESTORE, amministratore delegato FIAT AUTO, il dottor Paolo ANNIBALDI, responsabile relazioni esterne FIAT, l'ingegner Paolo SCOLARI, responsabile direzione ambiente e politiche industriali FIAT AUTO, il dottor Elio ROTA, responsabile pianificazione strategica FIAT AUTO, il dottor Luciano MASSONE, responsabile relazioni industriali FIAT AUTO, il dottor Maurizio MAGNABOSCO, responsabile organizzazione personale FIAT AUTO, il dottor Simone MIGLIARINO, ufficio stampa, il dottor Guido ZINCONE, direttore direzione FIAT di Roma, il dottor Sergio BIANCO, Vice Direttore direzione FIAT di Roma, la dottoressa Maristella VICINI, relazioni esterne FIAT di Roma e il dottor Mario SPETIA, ufficio stampa FIAT direzione di Roma.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0026ª)

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della FIAT Auto: audizione dei rappresentanti della Fiat Auto.
(R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 dicembre 1998.

Il presidente CAPONI ricorda che nella precedente seduta il dottor Testore si era soffermato sulla situazione della FIAT auto, delineando le strategie industriali della società. Ritiene opportuno che lo stesso dottor Testore fornisca alla Commissione un aggiornamento di tale situazione e che successivamente i senatori che lo richiedono pongano quesiti ai rappresentanti della FIAT.

Il dottor TESTORE descrive le linee strategiche della società sottolineando i dati aggiornati relativi alla capacità produttiva e alle quote di mercato. Si sofferma, in particolare, sull'andamento del mercato italiano, nel quale si registra un significativo incremento della vendite rispetto alle previsioni dello scorso dicembre.

Fornisce quindi informazioni dettagliate sul livello dei prezzi, che, in conseguenza della forte competitività, sono diminuiti e dei ricavi, nonché sulle assunzioni compiute nel biennio in corso e sui rilevanti investimenti per la realizzazione dei nuovi modelli di produzione. Quanto ai mercati esteri, illustra la situazione del Brasile, dopo la grave crisi economica che si è registrata e l'impegno produttivo della società nelle diverse aree geografiche. Compie, inoltre una disamina dei nuovi investimenti esteri in Italia, del peso rilevante assunto dai servizi finanziari per la redditività della società e nell'impegno costante per la riduzione del costo dei prodotti. Delinea, infine, gli obiettivi quantitativi e qualitativi che si intendono perseguire.

Prendono successivamente la parola i senatori TURINI, DE LUCA Athos, LARIZZA, MACONI, TRAVAGLIA e MUNGARI per rivolgere quesiti e richieste di chiarimento al dottor Testore.

Il senatore TURINI chiede, in particolare, quali siano stati gli effetti delle dimissioni sul livello complessivo dell'occupazione pur all'interno di un quadro confortante quale quello descritto dall'amministratore delegato della FIAT auto. Sollecita anche una valutazione sulla introduzione, in via legislativa, delle 35 ore di lavoro settimanali.

Il senatore DE LUCA Athos invita i rappresentanti della FIAT auto a fornire informazioni sugli impegni della società per migliorare la qualità dei prodotti dal punto di vista della loro sicurezza e dell'impatto ambientale.

Il senatore LARIZZA, ricordati i recenti accordi sottoscritti dalla FIAT per la produzione di macchine agricole e per la automazione industriale, chiede quale sia il rapporto tra questi sviluppi ed il settore dell'auto e gli effetti anche di carattere occupazionale nell'area torinese. I dati forniti sulle assunzioni sembrano dimostrare la sussistenza di un sufficiente grado di flessibilità nel mercato del lavoro. Chiede quali siano le possibilità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato e quali conseguenze si determinino con il processo di terziarizzazione.

Il senatore MACONI sollecita una analisi delle prospettive della produzione di auto elettriche e delle previsioni relative allo stabilimento Alfa di Arese.

Il senatore TRAVAGLIA chiede quali siano stati gli effetti, fino ad oggi, della recente legge sulla subfornitura per la FIAT auto.

Il senatore MUNGARI ritiene opportuno che siano forniti chiarimenti in relazione alle scelte che si intendono adottare per conciliare le esigenze di redditività con quelle legate alla competitività e produttività e con gli obiettivi di qualità dei prodotti.

Il dottor TESTORE, rispondendo ai quesiti posti dai senatori intervenuti, osserva che nelle scelte che guidano la dislocazione degli stabilimenti produttivi ha certamente un rilievo il costo orario del lavoro, ma che è essenziale considerare anche altri aspetti incidenti sull'attività. Precisa, quindi, che non vi sono motivi che inducano a dislocare all'estero la produzione che si realizza in Italia. Fa presente che la fissazione per legge del limite di 35 ore settimanali di lavoro, in mancanza di altre misure di bilanciamento, determinerebbe una riduzione della competitività: per questa ragione esprime il proprio avviso contrario a tale ipotesi.

Si sofferma, quindi, sulle prospettive in materia di sicurezza e di tutela ambientale, sottolineando che la realizzazione di prodotti con caratteristiche innovative relativamente a tali aspetti costituisce sempre di più un prerequisito delle scelte produttive. Ciò, sia in ragione della domanda crescente di prodotti più sicuri, sia per le normative maggiormente cogenti. Appare comunque essenziale incentivare il rinnovo del parco auto, in considerazione dei rilevanti progressi compiuti nella produzione degli ultimi anni: i risultati realizzati in seguito ai provvedimenti di rottamazione dimostrano l'opportunità di seguire tale strada.

Dopo essersi soffermato sulle iniziative adottate per la realizzazione di un mercato delle auto elettriche e a metano, il dottor Testore ritiene che la significativa volubilità del mercato italiano rende essenziale la utilizzabilità di strumenti di flessibilità del mercato del lavoro. Ritiene che anche sotto tale aspetto siano stati compiuti importanti passi in avanti.

Quanto alle prospettive di investimento, osserva che per il raggiungimento degli obiettivi di produzione coerenti con le esigenze del mercato italiano non si debba procedere all'attivazione di nuovi stabilimenti, essendovi spazio sufficiente in quelli esistenti. Nuovi stabilimenti dovranno essere invece realizzati in altri paesi, come ad esempio in Cina, per favorire lo sviluppo di nuovi mercati. I recenti accordi industriali cui si è riferito il senatore Larizza sono propedeutici all'espansione di altre attività della FIAT, ma non determinano un decremento del settore auto, per il quale conferma l'obiettivo di giungere ad una produzione di circa quattro milioni di unità annue. Si tratta di un livello di produzione che pone la società tra le più grandi aziende automobilistiche del mondo e che non rende necessaria la definizione attuale di una *partnership*. Ciò

non esclude naturalmente l'attuazione di accordi di carattere specifico. Appaiono positive inoltre le esperienze già condotte di terziarizzazione, specie per le maggiori possibilità di specializzazione che possono essere utilizzate in alcuni settori non rientranti nel nucleo essenziale dell'attività produttiva della FIAT auto. Il saldo occupazionale negativo deve anche tener conto del passaggio di manodopera ad altre società, spesso appartenenti al Gruppo FIAT.

Con riferimento alle auto elettriche e allo stabilimento di Arese, sottolinea che le prospettive di tale settore dipenderanno dalla situazione di mercato, che al momento appare statica; nello stabilimento di Arese sarà attivato un centro di servizi con caratteristiche fortemente innovative e con rilevanti potenzialità di sviluppo. Precisa che, a causa del particolare rapporto tra la società ed i propri fornitori, non si registrano effetti sostanziali derivanti dalla legge sulla subfornitura.

Conferma, infine, i dati di redditività, testimoniati anche dal conto economico, che però derivano dal tipo di investimenti realizzati specialmente all'estero e che determinano una considerevole utilizzazione della cassa nella fase di avvio. Ritiene che l'utilizzazione sempre più massiccia delle nuove tecnologie, nonché la realizzazione di processi di razionalizzazione per il miglioramento della efficacia della produzione possano consentire di raggiungere significativi obiettivi di qualità senza incrementare i costi.

Il presidente CAPONI ringrazia i rappresentanti della FIAT auto per il loro intervento e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 2 GIUGNO 1999

351^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2389) SMURAGLIA. – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

(2852) MULAS ed altri. – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

In apertura di seduta, al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza, il senatore GRUOSSO fa propri tutti gli emendamenti i cui proponenti risultino assenti nella seduta odierna.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.7, 5.1, 5.22, 5.2, 5.3, 5.33, 5.21, 5.4, 5.26, 5.5, 5.6, 5.27, 5.9, 5.28, 5.25, suggerendone ai proponenti il ritiro, 5.29, 5.10, 5.30, 5.31, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.16, 5.18, 5.19 e 5.20. Il parere è invece favorevole per gli emendamenti 5.8, 5.24, 5.23 e 5.32. Il relatore raccomanda infine l'accoglimento dell'emendamento 5.330.

Conviene con il parere espresso dal relatore il sottosegretario CARON che esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 5.330, del relatore stesso.

Il senatore MULAS annuncia il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento 5.7, interamente soppressivo dell'articolo 5: osserva che con tale articolo intervengono nuove deleghe che appesantiscono ulteriormente un testo già molto complesso anche se poco attento alle specificità territoriali ed alle esigenze delle imprese.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare il suo voto contrario sull'emendamento 5.7, richiama l'attenzione sull'impostazione del provvedimento all'esame, inteso non già a definire un codice di carattere meramente compilativo, bensì a delineare, in un unico provvedimento, i principi generali in materia di tutela della sicurezza del lavoro, affiancando ad essi una parte specifica, rivolta alla disciplina di settori particolari, caratterizzati, tra l'altro, da una particolare rischiosità o dalla mancanza di una normativa preesistente idonea e completa. Non vi è quindi aggravio, bensì razionalizzazione e semplificazione dell'attuale disciplina.

Posto ai voti, l'emendamento 5.7 è respinto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.1, 5.22, 5.2, 5.3, 5.33, 5.21, 5.4, 5.26, 5.5, 5.6 e 5.27. Con distinte e successive votazioni, risultano invece accolti gli emendamenti 5.8 e 5.24, mentre sono respinti gli emendamenti 5.9, 5.28, 5.25, 5.29, 5.10 e, dopo l'accoglimento dell'emendamento 5.23, gli emendamenti 5.30 e 5.31.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi accolti gli emendamenti 5.330 e 5.32, di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti risultano invece respinti gli emendamenti 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.16, 5.18, 5.19 e 5.20.

La Commissione approva quindi l'articolo 5, nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore BATTAFARANO, raccomandato l'accoglimento degli emendamenti 6.14, 6.15 e 6.16, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.12 e 6.13, preannunciando, ove il suo invito non venga accolto, un parere contrario. Esprime altresì parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6, con l'eccezione dell'emendamento 6.10, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario CARON esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime parere favorevole agli emendamenti sottoscritti dallo stesso, riferiti all'articolo 6.

Risulta quindi accolto l'emendamento 6.14, mentre sono respinti gli emendamenti 6.12, 6.1, 6.2, 6.4, 6.3, 6.6, 6.5, 6.8, 6.7 e 6.9, posti separatamente ai voti. Sono invece accolti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 6.10, 6.15 e 6.16.

Sono invece respinti gli emendamenti 6.13 e 6.11.

La Commissione approva quindi l'articolo 6, nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 e raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 7.10.

Concorda con il parere del relatore il sottosegretario CARON, favorevole all'emendamento 7.10.

Viene quindi accolto l'emendamento 7.10, mentre, con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.9, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8.

La Commissione approva quindi l'articolo 7, nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il RELATORE e il sottosegretario CARON esprimono parere contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.1.

Gli stessi emendamenti, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Viene altresì respinto l'emendamento 9.1, dopo su di esso il RELATORE e il sottosegretario CARON hanno espresso parere contrario.

Il PRESIDENTE avverte che, poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 10, la votazione degli emendamenti è conclusa.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MULAS annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale sul disegno di legge n. 2389, nel testo che la Commissione si accinge a varare. Pur meritevole di attenzione, esso, infatti, conferisce una delega estremamente dettagliata che riduce al minimo i margini di discrezionalità del legislatore delegato, senza peraltro operare nel senso della semplificazione, della delegificazione e del decentramento di competenze in direzione delle regioni e delle autonomie locali, nonché nel senso della definizione dei principi generali di un testo unico in materia di sicurezza che, in se stesso, potrebbe consentire il superamento

delle numerose difficoltà che la complessità della legislazione pone a chi opera nel mondo del lavoro. Tale, peraltro, è l'impostazione del disegno di legge n. 2852.

D'altra parte, lo stesso presidente Smuraglia, con la presentazione di alcuni emendamenti intesi a sfrondare il testo originario, ha implicitamente riconosciuto l'eccessiva complessità dell'iniziativa legislativa da lui promossa. Inoltre, i non pochi emendamenti di semplificazione approvati nel corso dell'esame in Commissione non appaiono sufficienti, anche perché compensati da altre modifiche che sono andate in direzione opposta e il cui effetto sarà di aumentare gli oneri finanziari e burocratici a carico delle imprese, e di penalizzare ulteriormente le aree maggiormente arretrate del Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione è in crescita e dove non giungono gli incentivi all'imprenditorialità promessi da una classe di governo non all'altezza della gravità dei problemi.

Il Gruppo di Alleanza nazionale, conclude il senatore Mulas, presenterà in Assemblea proposte emendative intese a migliorare il testo che la Commissione si accinge ad approvare, ed è pronto ad un confronto costruttivo con la maggioranza, per verificare la possibilità di intese che, se conseguite su punti qualificanti, potrebbero anche determinare un diverso atteggiamento sul disegno di legge all'esame.

Il senatore PELELLA annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra. Osserva che il richiamo alla disoccupazione e alla mancanza di incentivi a favore dell'impresa nelle aree depresse del Mezzogiorno non appare congruo rispetto alla materia oggetto della discussione odierna. Tale richiamo, infatti, non può in alcun modo legittimare il differimento dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. La gravità della situazione in questo campo è infatti testimoniata dal succedersi ormai quotidiano di incidenti sul lavoro dovuti in massima parte all'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza: occorre pertanto superare atteggiamenti di sottovalutazione e marginalizzazione del problema, che pure non sono mancati in passato, ed affermare con chiarezza la necessità della delega che viene conferita con il disegno di legge all'esame, affinché si pervenga all'unificazione e alla semplificazione della normativa prevenzionistica. L'impostazione del disegno di legge che la Commissione si accinge a licenziare per l'Assemblea è ampiamente condivisibile, anche per l'impegno profuso durante l'esame nel senso dell'alleggerimento e della migliore articolazione del testo. A suo avviso, anche le forze politiche dell'opposizione dovrebbero apprezzare questo sforzo di approfondimento.

Il senatore Roberto NAPOLI, nel dichiarare il voto favorevole al provvedimento in titolo, osserva che esso si propone il difficile obiettivo di pervenire al riordino complessivo di una normativa complessa e stratificata. È necessario ora un analogo impegno da parte del Governo - e in particolare da parte del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che, anche in base al testo approvato, condividono le principali responsabilità in materia di prevenzione e si-

curezza del lavoro – affinché un tale obiettivo venga effettivamente conseguito, in sede di esercizio della delega.

Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla posizione dell'INAIL, il cui monopolio è stato recentemente oggetto di osservazioni critiche da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si tratta di un problema che è stato affrontato anche in altre autorevoli sedi parlamentari, in particolare nell'ambito della riflessione sulla riforma degli enti previdenziali svolta dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con la sottolineatura della necessità di rilanciare la funzione di tutela sociale propria dell'Istituto. Altrettanto complesso si presenta il problema di definire una disciplina compiuta per settori particolarmente delicati, quali i cantieri temporanei e mobili, soprattutto per quanto attiene alla individuazione delle responsabilità.

Dopo che il senatore MUNDI ha annunciato il suo voto a favore del provvedimento, il sottosegretario CARON osserva che il disegno di legge che la Commissione si accinge a varare si configura come il risultato di un confronto parlamentare particolarmente approfondito e caratterizzato anche dall'attenzione rivolta alle posizioni espresse dalle forze sociali, dagli operatori e dagli specialisti del settore. Nel testo vengono prospettate soluzioni convincenti a questioni particolarmente rilevanti, quali la definizione dei compiti di coordinamento spettanti alle ASL in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, e, in complesso, si delinea un salto di qualità per quanto attiene al modo in cui il problema viene affrontato, non solo nella realtà sociale, ma anche dal punto di vista dei comportamenti richiesti alle pubbliche amministrazioni.

Il Governo sosterrà pertanto il disegno di legge, la cui impostazione, suscettibile peraltro di ulteriori perfezionamenti, ritiene condivisibile, e auspica che in materia di sicurezza del lavoro si compiano quei passi in avanti indispensabili per assicurare un processo equilibrato di crescita civile della società.

Il senatore NOVI dichiara quindi che il Gruppo di Forza Italia si asterrà nel voto sul disegno di legge in titolo, chiarendo che un tale voto esprime in primo luogo l'esigenza di mantenere ferma la distinzione dei ruoli tra maggioranza ed opposizione: ciò non toglie che la sua parte politica valuti con favore il principio di una delega legislativa al Governo, attesa dal mondo del lavoro e della produzione sin dalla riforma sanitaria del 1978, e intesa ad introdurre elementi di chiarificazione e semplificazione in una normativa particolarmente complessa e stratificata, quale quella in materia di sicurezza del lavoro.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'impegno profuso, ed esprime il suo compiacimento per l'elevato livello del dibattito e in particolare per l'attenzione con cui la Commissione ha valutato, in tempi peraltro molto contenuti, i quasi mille emendamenti presentati al disegno di legge n. 2389.

La Commissione conferisce quindi al relatore BATTAFARANO il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2389, nel testo emendato, apportando le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento ove esse appaiano necessarie, e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2852.

(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense

(3231) MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

(3483) CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense

(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

– e della petizione n. 509 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 12 maggio 1999.

Il relatore Roberto NAPOLI deposita uno schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, da lui predisposto in collaborazione con il senatore Gruosso, relatore per la parte del provvedimento oggetto del disegno di legge n. 400, in base al mandato conferito dalla Commissione. Rinuncia ad illustrare il testo e si riserva, dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le imminenti scadenze elettorali, di formulare una proposta relativa ad un calendario di audizioni informali da svolgere con i soggetti interessati.

Convieni il senatore GRUOSSO.

Il PRESIDENTE, preso atto delle comunicazioni del senatore Roberto Napoli, avverte che lo schema di testo unificato da lui predisposto verrà pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 3 giugno 1999, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389**Art. 5.**

Sopprimere l'articolo.

5.7

MANFROI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due anni».

5.1

MANFROI

Sopprimere il comma 2.

5.22

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

5.2

MANFROI

Al comma 4, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

5.3

MANFROI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire, in deroga ai principi generali stabiliti nella presente legge, le procedure, le regole e le misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo.

Il decreto dovrà essere preventivamente oggetto di confronto, anche attraverso la predisposizione di un tavolo tecnico specifico, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricolo maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto di cui sopra dovrà:

a) riordinare, anche attraverso abrogazioni e coordinamenti, tutta la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; in particolare le disposizioni contenute nel nuovo testo dovranno uniformarsi a quanto previsto nella direttiva 391/89/CEE, nel senso di creare all'interno dell'azienda un sistema organizzato di prevenzione in materia di sicurezza; il nuovo testo, pertanto, non dovrà contenere norme rigide e precettive sulle modalità della gestione della sicurezza;

b) privilegiare la prevenzione in materia di sicurezza attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) prevedere evidenti semplificazioni per le aziende che assumono esclusivamente lavoratori agricoli a tempo determinato; in particolare dovranno essere previste semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria;

d) prevedere, all'interno di ogni singola azienda, la predisposizione di un piano dettagliato in cui siano evidenziati gli eventuali rischi presenti e i comportamenti da adottare onde evitarli o ridurli; il piano dovrà essere tenuto in azienda e dovrà essere reso noto ai lavoratori attraverso una adeguata formazione ed informazione; la corretta compilazione del piano, nonché il rispetto dei tempi programmati all'interno dello stesso per la completa messa a norma dell'azienda, comporterà la mancata applicazione delle sanzioni previste per la inottemperanza della normativa in materia di sicurezza; i tempi di adeguamento dovranno non essere inferiori ai 5 anni;

e) riordinare l'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni che non attengano direttamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nel senso che la loro violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;

f) prevedere adeguati sostegni economici, diretti ed indiretti, in favore delle aziende agricole per gli interventi di adeguamento e ristrutturazione al fine di adeguare l'azienda alle disposizioni contenute nella presente legge».

5.33

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire, in deroga ai principi generali stabiliti nella presente legge, le procedure, le regole e le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli. Il decreto dovrà essere preventivamente oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori

e dei datori di lavoro agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il decreto in particolare dovrà:

a) riordinare, anche attraverso l'abrogazione di norme ed il coordinamento con quelle vigenti, tutta la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; in particolare le disposizioni dovranno uniformarsi a quanto previsto nella direttiva 391/89/CEE al fine di creare all'interno dell'azienda un sistema organizzato di prevenzione in materia di sicurezza; le disposizioni, nel rispetto dei principi di tutela della sicurezza dei lavoratori, dovranno tenere in adeguata considerazione gli aspetti peculiari dell'organizzazione del lavoro nelle imprese agricole;

b) privilegiare la prevenzione in materia di sicurezza attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) prevedere evidenti semplificazioni per le aziende che assumono esclusivamente lavoratori agricoli a tempo determinato; in particolare dovranno essere previste semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria;

d) prevedere, all'interno di ogni singola azienda, la predisposizione di un piano dettagliato in cui siano evidenziati gli eventuali rischi presenti e i comportamenti da adottare onde evitarli o ridurli; il piano dovrà essere tenuto in azienda e dovrà essere reso noto ai lavoratori attraverso una adeguata formazione ed informazione; la corretta compilazione del piano, nonché il rispetto dei tempi programmati all'interno dello stesso per la completa messa a norma dell'azienda, comporterà la mancata applicazione delle sanzioni previste per la inottemperanza della normativa in materia di sicurezza; i tempi di adeguamento dovranno non essere inferiori ai 5 anni;

e) riordinare l'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni che non attengano direttamente alla salute e sicurezza sul lavoro nel senso che la loro violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;

f) prevedere adeguati sostegni economici, diretti ed indiretti, in favore delle aziende agricole per gli interventi di adeguamento e ristrutturazione al fine di adeguare l'azienda alle disposizioni contenute nella presente legge».

5.21

BEDIN

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

5.4

MANFROI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

5.26

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: «l'obbligo di garantire» fino a: «le abluzioni, nonchè».

5.5

MANFROI

Al comma 5, lettera f), sopprimere le parole: «e di utilizzazione».

5.6

MANFROI

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

5.27

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, lettera g), numero 1, dopo la parola: «cereali,» inserire la seguente: «olive,».

5.8

MANFROI

Al comma 5, lettera g), numero 4), sostituire le parole: «entro il limite di 85 decibel,» con le seguenti: «provvedendo a definire i relativi valori limite,».

5.24

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 5, lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «eliminare o».

5.9

MANFROI

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

5.28

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«2-...) l'obbligo, per i fabbricanti, gli importatori e i confezionatori di immettere in commercio unicamente prodotti fitosanitari le cui confezioni o imballaggi siano rispondenti ai seguenti requisiti minimi: devono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita accidentale del contenuto, con chiusure ermetiche doppie o triple; non

devono essere manomissibili; i materiali con cui vengono realizzate le confezioni e gli imballaggi devono essere idonei al riuso, anche se dopo appositi trattamenti;

2-...) le modalità mediante le quali le imprese produttrici, fornitrici o che, comunque hanno commercializzato i prodotti fitosanitari, provvedono a ritirare dai venditori o dagli utilizzatori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti, ovvero, qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili, l'obbligo che questi vadano comunque recuperati come "rifiuti pericolosi" e trattati secondo le norme vigenti in materia;

2-...) le modalità per l'istituzione di una tassa di concessione governativa sulla produzione di prodotti fitosanitari e di un'imposta sulla vendita degli stessi i cui proventi saranno destinati al finanziamento di progetti di tutela della salute degli operatori agricoli, alla realizzazione di servizi di assistenza per la diffusione di tecniche di lotta fitosanitaria integrata e centri pubblici di allevamento di insetti utili per la lotta biologica;».

5.25

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 5, sopprimere la lettera i).

5.29

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, lettera i), sopprimere le parole: «opportunamente segnalati e».

5.10

MANFROI

Al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilire inoltre le caratteristiche edilizie e di sicurezza dei locali adibiti alla conservazione di sostanze molto tossiche e nocive;».

5.23

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 5, sopprimere la lettera l).

5.30

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera m).

5.31

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera n).

5.330

IL RELATORE

Al comma 5, sopprimere la lettera n).

5.32

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

5.11

MANFROI

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

5.12

MANFROI

Al comma 8, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

5.13

MANFROI

Al comma 9, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

5.14

MANFROI

Sopprimere il comma 10.

5.15

MANFROI

Al comma 11, sopprimere le parole da: «una riduzione dei diritti» fino alla fine del comma.

5.17

MANFROI

Al comma 11, sopprimere le parole da: «una riduzione dei diritti» fino a: «loro rappresentanze».

5.16

MANFROI

Al comma 12, dopo le parole: «materia di lavoro», inserire le seguenti: «e industria».

5.18

MANFROI

Al comma 12, sopprimere le parole: «sui punti sui quali le valutazioni sono concordi».

5.19

MANFROI

Sopprimere il comma 13.

5.20

MANFROI

Art. 6.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le altre: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità».

6.14

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» inserire le seguenti: «e il Ministro dell'ambiente,».

6.12

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della previdenza sociale» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

6.1

MANFROI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

6.4

MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

6.3

MANFROI

Al comma 3, dopo la parola: «parere», inserire la seguente: «vincolante».

6.6

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «in materia di lavoro» aggiungere le seguenti: «e industria».

6.5

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.8

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6.7

MANFROI

Sopprimere il comma 4.

6.9

MANFROI

Al comma 4, sopprimere le parole: «a carattere centrale,».

6.10

MANFROI

Al comma 4, sostituire le parole: «con decreto del Ministero della sanità, di concerto col Ministro del lavoro» con le seguenti: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità».

6.15

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «aggiornato» inserire le seguenti: «tenendo conto di tutte le norme di attuazione di direttive comunitarie».

6.16

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente».

6.13

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 4, dopo le parole: «della previdenza sociale» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

6.11

MANFROI

Art. 7.

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

7.1

MANFROI

All'articolo 7, commi 2 e 3, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro» con le altre: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità».

7.10

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente,».

7.9

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 2, dopo le parole: «previdenza sociale» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

7.2

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

7.3

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «previdenza sociale» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

7.4

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «al parere», inserire la seguente: «vincolante».

7.5

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «in materia di lavoro», inserire le seguenti: «e di industria».

7.6

MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «parere definitivo» inserire le seguenti: «a carattere vincolante,».

7.7

MANFROI

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.8

MANFROI

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

8.2

MANFROI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

8.1

MANFROI

Art. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, garantendo» fino a: «tutela,».

9.1

MANFROI

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 400, 3230, 3231 e 3483

TITOLO I

MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319

Art. 1.

(Elezione del comitato dei delegati)

1. L'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è sostituito dai seguenti:

«Art. 1. – 1. Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza Forense è costituito da non più di sessanta delegati ed è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa a tutti gli effetti.

3. L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti, nell'ambito di collegi elettorali delimitati con regolamento elettorale deliberato dal comitato dei delegati della Cassa. La delibera del comitato dei delegati della Cassa è comunicata al Ministero di grazia e giustizia per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. I voti vengono espressi per la lista, senza preferenze per i candidati. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo il numero d'ordine, in base ai quozienti attribuiti alla lista medesima secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1-bis.

4. L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di consiglio dell'Ordine.

5. I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello.

6. Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il sistema previsto dall'articolo 1-bis.

7. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di Corte d'appello ed ai quali non è assegnato un solo delegato, le liste devono essere rappresentative dei vari distretti.

8. Con il regolamento previsto dal comma 2 del presente articolo sono altresì stabiliti:

- a) il numero dei componenti del comitato dei delegati;
- b) il numero minimo di iscritti ai fini costituzione dei collegi elettorali;
- c) il rapporto tra numero di iscritti alla Cassa e delegati, nel rispetto del criterio di Proporzionalità;

d) le modalità per la convocazione delle assemblee, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la proclamazione degli eletti».

Art. 1-bis.

1. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ogni lista.

2. Per l'assegnazione del numero dei delegati a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4...sino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa attribuiti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 2.

(Norme transitorie)

1. In via transitoria, sino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1, capoverso 2, le elezioni relative al rinnovo del comitato dei delegati si tengono mantenendo invariati la composizione dei collegi ed il numero dei delegati ad essi assegnati come previsti per l'elezione del comitato dei delegati in carica nel quadriennio 1994-1998. Le elezioni stesse si svolgeranno secondo le modalità stabilite dalla presente legge e le operazioni elettorali secondo le procedure disposte dagli articoli 3 e seguenti del regolamento, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 27 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.123 dell'11 maggio 1976.

TITOLO II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576

Art. 3.

(Prestazioni)

1. L'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n.576, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Prestazioni)* - 1. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense la Cassa corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

- b) di anzianità;
- c) di inabilità;
- d) di invalidità;
- e) di reversibilità;
- f) indirette;
- g) contributive.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono:

a) per le pensioni indicate alle lettere b), e g) del comma 1, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, purchè ne sussistano le condizioni o, altrimenti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le stesse si sono avverate;

b) per le pensioni indicate alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, purché ne sussistano le condizioni o, altrimenti, in cui le stesse si sono avverate.».

Art. 4.

(Pensione di vecchiaia)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati undici redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'IRPEF risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione. Il periodo di riferimento e il numero di anni a più elevato reddito presi a base per il calcolo della pensione sono quindi aumentati per ogni anno successivo di un anno, fino raggiungere i migliori venti su venticinque. Una ulteriore modifica, ferma restando l'esclusione dal periodo di riferimento dei cinque anni a reddito meno elevato, può essere deliberata dal comitato dei delegati della Cassa ed approvata dai Ministri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le disposizioni del presente comma derogano, per la loro specialità, a quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come richiamati dal comma 12 dell'articolo 3 della medesima legge.».

Art. 5.

(Misura della pensione)

1. All'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, il terzo comma, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto, nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. Agli avvocati che alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 141, risultino pensionati con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 è corrisposta una pensione di tredici mensilità annue, nella misura non inferiore a lire duemilionicinquecentomila mensili, con decorrenza pari a quella fissata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141.»

Art. 6.

(Facoltà di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense)

1. Gli avvocati iscritti negli albi professionali forensi che alla data del 1 gennaio 1999 hanno compiuto il settantesimo anno di età, in deroga alla legge 11 febbraio 1992 n. 141, non hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e conseguentemente non hanno l'obbligo di corrispondere alla Cassa forense somme derivanti dalla loro iscrizione «obbligatoria» con la sanatoria previdenziale forense ai fini pensionistici per gli anni precedenti al 1 gennaio 1999, in deroga all'articolo 2, comma 202, della legge 662 del 23 dicembre 1996.

2. Gli avvocati di cui al comma 1, iscritti d'autorità alla Cassa forense, ove lo richiedano, sono dichiarati non iscritti ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla restituzione delle somme versate rimanendo a loro carico solo ed esclusivamente l'obbligo di versare, in misura ridotta pari all'uno per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, previa presentazione del Mod. 5, il contributo soggettivo integrativo previsto dall'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 7.

(Cessazione degli obblighi contributivi)

1. All'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'iscritto che non avesse maturato il diritto alla pensione ordinaria al compimento del settantacinquesimo anno di età, o successivamente in

qualunque momento, può chiedere, se ha maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, la liquidazione di una pensione contributiva calcolata ai sensi del primo comma, considerando l'anzianità risultante dagli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, esclusa la pensione minima. Se non ha maturato una anzianità di almeno 10 anni, egli può chiedere la restituzione dei contributi secondo quanto previsto nell'articolo 21.

Se permane l'iscrizione ad un albo, si applica il terzo comma dell'articolo 10.».

Art. 8.

(Pensione di anzianità)

1. L'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n.576, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Pensione di anzianità)* - 1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, esclusi i riscatti, e abbiano compiuto almeno 58 anni di età.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati e dall'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La misura della pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2, salvo una deduzione percentuale calcolata applicando i coefficienti differenziati in base all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione stessa, di seguito riportati:

<i>Età</i>	<i>Coefficiente</i>
58	21 per cento
59	19 per cento
60	16 per cento
61	13 per cento
62	10 per cento
63	7 per cento
64	4 per cento
65	0 per cento

4. In caso di reiscrizione a uno degli albi di cui al comma 2, la pensione di anzianità è sospesa con effetto dal momento in cui si verifica la reiscrizione. In tal caso, sono dovuti i normali contributi previsti negli articoli 10 e 11.

5. La pensione riprende a decorrere in caso di nuova cancellazione dagli albi e il titolare ha diritto, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione successivo alla reiscrizione, ad un supplemento calcolato in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma dell'articolo

2, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2.

6. Nel caso di reiscrizione all'albo, il supplemento non spetta per le pensioni maturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre sussiste l'obbligo del pagamento dei contributi ordinari.».

Art. 9.

(Computo degli anni di iscrizione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Sono anni di effettiva iscrizione quelli:

a) nei quali vi sia stato esercizio continuativo della professione secondo i criteri fissati dal comitato dei delegati o, per gli anni anteriori al 1966 e fino a delibera del comitato dei delegati che comprenda anche tale periodo di tempo, secondo i criteri adottati dalla giunta;

b) per i quali, a partire dal 1966, non vi sia stata incompatibilità con l'esercizio della professione forense;

c) per i quali, per gli anni dal 1952 al 1963, non vi siano state incompatibilità per altri rapporti previdenziali, secondo le norme del tempo.

Sono anni di effettiva contribuzione quelli per i quali sia stato eseguito l'integrale pagamento della contribuzione dovuta. Qualora risultino inadempienze, totali o parziali, nella contribuzione è ammessa, per chi ha titolo a chiedere la pensione, la regolarizzazione tardiva dietro pagamento dei contributi omessi, anche se prescritti, con le sanzioni e con gli interessi di cui agli articoli 17 e 18».

Art. 10.

(Modifiche al regime contributivo)

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n.576, come sostituito dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dall'anno solare di compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.».

Art. 11.*(Pagamento dei contributi)*

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è inserito il seguente:

«Tutte le somme comunque dovute alla Cassa a titolo di contributi, sanzioni, penali, interessi e accessori possono essere rimosse a mezzo ruoli ai sensi del comma precedente.».

Art. 12.*(Modifiche al controllo delle comunicazioni)*

1. All'articolo 20 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «limitatamente agli ultimi dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «a partire da quelle relative al 1975»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«La Cassa può in ogni momento chiedere notizie agli iscritti a qualsiasi titolo sui redditi percepiti anche diversi da quelli professionali».

Art. 13.*(Restituzione dei contributi)*

1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Restituzione dei contributi)* – 1. Chi cessa dall'iscrizione alla Cassa a pieno titolo, prima che siano trascorsi dieci anni di Iscrizione ha diritto ad ottenere il rimborso nella misura del 70 per cento dei contributi soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), fino al limite del tetto.

2. Il rimborso avviene su richiesta con la corresponsione degli interessi al tasso 4,5 per cento annuo.

3. I superstiti che non possono conseguire la pensione indiretta ai sensi dell'articolo 7 hanno diritto al rimborso di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2.

4. Sono rimborsati a richiesta, al momento del pensionamento, nella misura del 70 per cento con gli interessi del 4,5 per cento, i contributi indicati nel comma 1 relativi a quegli anni di iscrizione che vengono a risultare inefficaci al fine del pensionamento.

5. Salvo in ogni caso il trasferimento dei contributi ad altro ente previdenziale in caso di ricongiunzione, i contributi non vengono resti-

tuiti al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempre che non vi sia stata reiscrizione alla Cassa a pieno titolo, all'avvocato spetta una pensione contributiva secondo i criteri dell'articolo 2, commisurata alla media dei redditi per l'intero periodo di contribuzione ed al numero degli anni di effettiva iscrizione contributiva, esclusa in tal caso l'applicazione dell'articolo 2, terzo comma.

6. Il rimborso dei contributi è soggetto ad IRPEF a norma degli articoli 16, comma 1, lettera *n-bis*), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni».

2. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella sua formulazione anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, va interpretato nel senso che non vanno restituiti i contributi soggettivi pagati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera b), della stessa legge.

Art. 14.

(Esonero dall'esercizio continuativo)

1. Al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le stesse norme si applicano al Presidente della Repubblica, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato e a chi ricopra o abbia ricoperto incarichi pubblici di equivalente rilievo, secondo norma regolamentare approvata dal comitato dei delegati della Cassa oppure, in mancanza, con accertamento di volta in volta deliberato dal comitato stesso».

Art. 15.

(Supplemento di pensione per contributi non considerati)

1. Il titolare di pensione di vecchiaia che, dopo la maturazione del diritto a pensione, ha pagato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense i contributi personali di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni, ovvero i contributi soggettivi, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 20 settembre 1980, n. 576, che non siano stati considerati nella determinazione della misura della pensione e del suo supplemento, ha diritto ad una maggiorazione della pensione a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso diritto compete al titolare di pensione di reversibilità. La maggiorazione è corrisposta su domanda dell'avente diritto.

2. La misura della maggiorazione è calcolata per ogni anno in cui ci sia stata contribuzione ai sensi del comma 1 in base alle percentuali

di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, con riferimento alla rivalutazione approvata nell'anno solare anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Prescrizione)

1. Il diritto a percepire i ratei delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense si prescrive in dieci anni.

2. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano alla Cassa nazionale di previdenza forense. Resta fermo il disposto dell'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 17.

(Contributi integrativi)

1. I redditi e i corrispettivi assoggettati ai contributi soggettivi e integrativi previsti dagli articolo 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense non sono soggetti alla contribuzione prevista dall'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, va interpretato nel senso che il contributo integrativo è dovuto sull'intero volume d'affari incluso nella partita IVA del professionista.

3. Il diritto di rivalsa sussiste nei confronti di chiunque esegue un pagamento incluso nella suddetta partita.

4. Il credito dei professionisti per la ripetizione del contributo integrativo è privilegiato con lo stesso grado e per la stessa durata del credito per prestazioni professionali.

Art. 18.

(Docenti universitari e ricercatori a tempo pieno)

1. I docenti universitari e i ricercatori, che abbiano fatto la scelta del tempo pieno ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e siano iscritti nell'elenco speciale previsto nel sesto comma del citato articolo, sono soggetti agli stessi obblighi e hanno gli stessi diritti previdenziali degli iscritti negli albi ordinari di avvocato.

2. L'obbligo di iscrizione alla Cassa sorge a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per coloro che dichiarino redditi o volumi d'affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale superiori ai minimi determinati dal comitato dei delegati della Cassa come per gli iscritti agli albi.

3. È data facoltà ai docenti universitari iscritti nell'elenco speciale di far decorrere la iscrizione dal primo anno in cui siano stati superati i limiti di reddito o di volume d'affari, con il solo pagamento dei contributi soggettivi, aumentati dagli interessi previsti dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Questa facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Norme per gli avvocati nominati magistrati)

1. Gli avvocati che conseguano la nomina a magistrato di Cassazione possono optare di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza forense ai sensi dell'articolo 22, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576. In tal caso, i contributi sono pagati dall'iscritto su un imponibile non inferiore al reddito percepito come magistrato.

Art. 20.

(Norma finale)

1. Le norme contenute nella presente legge hanno carattere di specialità anche rispetto alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

253^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000» (n. 452)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: esame e rinvio)

(R139 b00, C12^a, 0013^o)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

Lo schema di progetto obiettivo sulla tutela della salute mentale per il triennio 1998-2000 è stato elaborato sulla base delle proposte predisposte dall'Osservatorio sulla tutela della salute mentale, alla luce anche delle indicazioni contenute nel Piano sanitario nazionale, e si caratterizza per una strategia di intervento i cui aspetti salienti vanno individuati nella conferma del Dipartimento di salute mentale come organo di coordinamento per garantire l'unitarietà dei servizi psichiatrici di uno stesso territorio, nella definizione della tipologia delle componenti organizzative di tale dipartimento – in particolare le strutture territoriali, i servizi ospedalieri, le strutture semi residenziali e residenziali – e la definizione dei relativi *standards* in rapporto alla popolazione, e infine la costruzione di un modello di integrazione e interlocuzione con i servizi, di carattere sia sanitario che sociale, che possono essere ritenuti coinvolti nella tutela della salute mentale.

Il relatore osserva come tale quadro strategico, di per sé ampiamente condivisibile, sconta però una valutazione a suo parere tutt'altro che pacifica circa il definitivo avvio a conclusione del processo di superamento degli ospedali psichiatrici, pubblici o privati convenzionati. Egli ritiene in realtà, anche per la diretta esperienza in una regione come la Puglia caratterizzata dal permanere in attività delle importanti strutture manicomiali private convenzionate di Foggia e Bisceglie, che il proble-

ma resta ancora ampiamente irrisolto. Se infatti è positivo che, rispetto all'epoca dell'indagine conoscitiva condotta da questa Commissione, il numero dei pazienti tuttora internati si sia notevolmente ridotto, ed anche che in molti casi il Ministro abbia meritoriamente proceduto alla nomina di commissari straordinari per accelerare i processi di dismissione, è anche vero però che persistono situazioni dove mancano i piani di dismissione non solo a livello regionale, ma anche da parte degli enti, generalmente religiosi, proprietari delle strutture manicomiali e soprattutto mancano i previsti piani per la riqualificazione e la riconversione del personale.

Il testo in esame peraltro riconosce la permanenza di numerosi e gravi aspetti problematici che devono essere affrontati per pervenire ad un soddisfacente livello di tutela della salute mentale.

In particolare si rilevano l'assenza di un'attenzione specifica ai problemi della salute mentale dell'età evolutiva, il rischio – del quale la Commissione ha fatto esperienza diretta nel corso dei sopralluoghi svolti in occasione dell'indagine conoscitiva sopra ricordata – di interventi non coordinati e di conflittualità fra le figure professionali, la presenza di situazioni di istituzionalizzazione non toccate dal processo di superamento degli ex ospedali psichiatrici – alle quali, osserva il relatore, vanno aggiunti fenomeni di nuova istituzionalizzazione, che si verificano in particolare nel settore privato sotto la copertura di case di cura geriatriche – la necessità di chiarire secondo modelli omogenei il carattere e le modalità dei rapporti con i nuovi soggetti erogatori di servizi socio-sanitari, in particolare con quelli del privato sociale.

In accordo con le sopradescritte strategie di intervento e con i problemi evidenziati, il progetto propone una serie di obiettivi di salute – tra i cui si segnala in particolare, in coerenza con la generale impostazione dell'ultimo Piano sanitario nazionale, il ruolo riconosciuto alla prevenzione – e una serie di interventi diretti sia alla prevenzione sia alla cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi.

Il relatore illustra quindi dettagliatamente i modelli organizzativi proposti dal progetto, con particolare riguardo a quelli relativi all'area organizzativa dei servizi di salute mentale e di riabilitazione dell'età evolutiva.

Il progetto, infine, si sofferma sulle modalità per la valutazione e la verifica della realizzazione degli interventi. In proposito il relatore fa presente che in una prima stesura dello schema si riteneva di vincolare il 5 per cento della spesa sanitaria regionale alla tutela della salute mentale. A fronte però della richiesta delle regioni di non indicare un criterio che sarebbe apparso eccessivamente vincolante si è ritenuto unicamente di dover fare riferimento all'obbligo per le regioni di garantire risorse adeguate.

In conclusione, poi, il relatore esprime perplessità sul carattere obbligatorio dell'affidamento di almeno un modulo tipo del dipartimento di salute mentale, nell'ambito della programmazione regionale, alle cliniche psichiatriche universitarie.

Il senatore DI ORIO deplora che un provvedimento di così grande importanza per i cittadini veda la totale assenza dei rappresentanti del Polo della Libertà. Egli esprime l'auspicio che questo non sia il sintomo di una deplorabile concezione del ruolo del parlamentare che riduce l'impegno in Commissione al solo momento del conflitto e dello scontro, perseguito quando ciò sia conforme alle sollecitazioni di potenti gruppi di interesse organizzato.

Il presidente CARELLA condivide l'auspicio che l'esame del provvedimento in titolo possa proseguire con un adeguato impegno da parte di tutte le componenti della Commissione. Peraltro, egli fa presente che il parere va espresso entro il prossimo 19 giugno, e che pertanto non sarebbe stato comunque opportuno rinviare l'inizio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

318^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese: seguito e conclusione della discussione di proposte di documento conclusivo**(R048 000, C13^a, 0005^o)

Il relatore MAGGI illustra la sua proposta di documento conclusivo che prende le mosse dalla relazione del 23 maggio 1997 con la quale la Corte dei conti riferiva i risultati dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo acquedotto pugliese. Da tale relazione emerge innanzitutto come il quadro di inadempienze che caratterizzava l'Ente, oltre ad aver determinato diffuse incertezze, continuasse a destare apprensione fra il personale, con immancabili riflessi sul piano gestionale. A quasi due anni dalla definitiva cessazione dell'incarico al dott. Lagrotta, il nuovo presidente dell'Ente non era stato ancora nominato, tant'è che la Corte, dopo aver segnalato la situazione di vacanza ai competenti uffici del Ministero vigilante, aveva ritenuto di censurare il ritardo nella nomina del presidente dell'Ente perché contrario ai generali principi di buon andamento e di correttezza amministrativa. Oltretutto, la nomina del commissario straordinario avvenuta nell'agosto 1995 era stata sospesa dal TAR del Lazio pochi mesi dopo. La Corte pertanto aveva censurato la soluzione posta in essere dal Governo con il commissariamento, ritenendo necessario ed indilazionabile affrontare e risol-

vere con chiarezza il problema della nuova configurazione giuridica dell'Ente, al fine di deciderne il futuro assetto istituzionale e la relativa collocazione nel moderno contesto socio-economico.

Il senatore Maggi si sofferma poi sugli incarichi professionali e consulenze ad esperti conferiti dall'Ente, sulla situazione amministrativa contraddistinta da costanti *deficit* di cassa e da una notevole mole di residui passivi, nonché dalle croniche difficoltà dell'EAAP nell'acquisire l'integrale volume delle entrate per somministrazioni idriche in conseguenza del malfunzionamento dei contatori e di un livello di funzionalità degli uffici non certo eccellente.

Il 15 settembre 1997 è stato nominato commissario straordinario dell'EAAP l'avvocato Lorenzo Pallesi, nomina reiterata ben tre volte; il commissario straordinario, dopo l'insediamento, si è avvalso della collaborazione del dottor Bruno Spagnuolo, nonché di un giornalista professionista, di un dirigente proveniente da Finmeccanica, di un ingegnere esperto in problemi di depurazione. Un anno dopo la nomina del commissario straordinario è stata poi approvata definitivamente la legge recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, con la quale veniva concesso un contributo ventennale di 30 miliardi annui a decorrere dal 1999; in occasione dell'esame di quel provvedimento legislativo fu accolta la proposta del Gruppo Alleanza nazionale di svolgere un'indagine conoscitiva intesa ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni sulla gestione dell'EAAP.

Con riferimento allo stato patrimoniale dell'Ente, il commissario straordinario, nell'audizione svolta alla fine dello scorso anno, aveva affermato che se il Presidente del Consiglio avesse trasformato l'EAAP in società per azioni, sarebbe stato inevitabile accertare, in capo agli amministratori dell'epoca, il reato di bancarotta fraudolenta. Di qui la decisione di nominare, appunto, un commissario straordinario, con il compito di accertare innanzitutto il vero importo dei debiti. Senonché l'avvocato Pallesi ha affermato di non conoscere ancora l'entità del debito e di aver al riguardo posto in essere un'operazione volta ad accertarlo. Fatto sta che l'avvocato Pallesi ha attribuito all'Ente un patrimonio netto negativo di oltre 110 miliardi in alcuni casi, e di 120 miliardi in altre occasioni. Inoltre, il commissario straordinario ha affermato che nel bilancio 1997 vi erano altri 188 miliardi di debiti, con un patrimonio netto negativo salito a 322 miliardi: è evidente al riguardo come i conti non tornino, dal momento che la somma di 188 e di 120 miliardi o di 188 e 110 miliardi non corrisponde in nessun caso a 322 miliardi. Quel che è apparso evidente è che l'EAAP non ha veri problemi di natura finanziaria, bensì di natura patrimoniale, anche se la legge approvata nel novembre 1998 reca disposizioni finanziarie a favore dell'Ente in questione.

Quanto alla pleora di consulenti esterni – della cui funzione e necessità non si è compreso molto – dalle audizioni svolte non si è evidenziato né quale fosse la durata del rapporto consulenziale né quale sia stata la sua efficacia. Con riferimento alle domande rivoltegli in merito alle procedure di assunzione dei consulenti, poi, l'avvocato Pallesi ha mancato di trasmettere tutta la necessaria documentazione.

A questo punto è evidente la necessità che l'EAAP sia ripensato in termini di imprenditorialità, con autonomia nelle scelte programmatiche, progettuali nonché decisionali, sia per fornire prestazioni più efficienti e meno costose, sia per migliorare il servizio. La creazione di una società per azioni è condivisa da tutti, anche se alcuni avrebbero preferito una transizione graduale con la costituzione di un ente economico prima della s.p.a.. È inoltre opinione comune che nel Consiglio di amministrazione debbano essere rappresentate, insieme al Tesoro le regioni Puglia e Basilicata, nonché le province ed i comuni, così come richiesto espressamente dal Presidente regionale dell'Anci.

In conclusione, se in linea di principio la trasformazione dell'ente acquedottistico in società per azioni è una scelta condivisa, le modalità della transizione non risultano trasparenti ed ancor meno il tipo di s.p.a. a cui si sta pervenendo. Innanzitutto perché le considerazioni sulle cause del dissesto dell'EAAP e sulle responsabilità vedono in posizione contrapposta il Governo e la Corte dei Conti, mentre appaiono palesemente speciose le argomentazioni dell'Esecutivo e dell'avvocato Pallesi. Poi, perché la gestione commissariale è durata troppo e con una metodica niente affatto trasparente che va dalla scelta della gara per la conduzione dei depuratori alla individuazione dei consulenti, dalle gare a trattativa privata per la potabilizzazione dell'acqua alla eccessiva presenza di studi legali privati pagati miliardi per assistenze legali che potrebbe fornire l'apposito ufficio dell'EAAP, dai criteri di assunzione di chimici e biologi con bandi di gara clandestini a consulenze pagate e mai giunte a conclusione, dai crediti e i debiti mai rappresentati in maniera univoca dal Commissario al valore patrimoniale dell'Ente non ancora accertato per cui si pagano centinaia di milioni ad una ditta specializzata che dovrebbe consentire tra qualche anno di saperne forse di più di ora in riferimento allo stesso *deficit*.

Non è stato possibile approfondire alcune vicende, in particolare per quanto riguarda l'attività dei consulenti, in quanto l'avvocato Pallesi non ha inteso fornire alla Commissione la documentazione richiesta, contravvenendo non solo alla legge sulla trasparenza e sull'accesso ai documenti amministrativi, ma anche a quello che avrebbe dovuto essere un suo dovere di collaborazione con il Parlamento.

Per le ragioni esposte e per sgombrare il campo da tante zone d'ombra, nonché per la preoccupante presenza di politici maneggioni che condizionano pesantemente la corretta, trasparente, limpida evoluzione dell'Ente, l'estensore della relazione di minoranza chiede formalmente l'istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'EAAP da parte del Commissario straordinario, avvocato Lorenzo Pallesi. Tale richiesta è frutto di approfondita e responsabile valutazione di quanto è accaduto in questi ultimi anni attorno alla vicenda EAAP, sia in riferimento agli atti governativi sia, e più ancora, in riferimento all'attività commissariale che con il risanamento sembra aver poco o nulla a che vedere, tanto che sembra quasi che il commissariamento abbia prodotto più danni che benefici. Si teme in altri termini che l'azione dell'avvocato Pallesi presso l'EAAP non sia stata virtuosa, ma solo pretestuosa.

Per dar vita alla Società per azioni di cui si è parlato sarebbero stati più che sufficienti sei mesi di commissariamento, in quanto sarebbe bastato ascoltare i saggi suggerimenti della Corte dei Conti, della cui relazione nessuno ha inteso tener conto: il Governo innanzitutto che ha letteralmente ignorato tale relazione e, al suo interno, il Ministero dei lavori pubblici che avrebbe avuto il dovere di conoscere e di tenere nella debita considerazione quel documento.

È infine a dir poco singolare che all'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, con il quale si sancisce finalmente la trasformazione dell'EAAP in Società per azioni, si legga che entro tre mesi dalla costituzione della società sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare – evidentemente con ulteriori oneri a carico del contribuente – la stima di quel patrimonio sociale per la cui valutazione si era impegnato a suo tempo l'avvocato Pallesi.

Il senatore RIZZI dichiara che il Gruppo Forza Italia aderisce pienamente al documento conclusivo redatto dal senatore Maggi.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver ringraziato i senatori Conte e Maggi per l'ingente e prezioso lavoro svolto, fa presente che, non facendosi osservazioni, non si procederà alla votazione delle due proposte di documento conclusivo presentate. Dichiara quindi chiusa l'indagine conoscitiva.

IN SEDE DELIBERANTE

(3963) Deputati Scalia ed altri. – Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a prorogare, fino al termine della legislatura in corso, la durata della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, attualmente fissata in due anni a decorrere dalla sua costituzione avvenuta il 25 giugno 1997. L'operato della Commissione di inchiesta ha infatti giustificato la decisione di disporre una proroga, anche in considerazione dell'estrema delicatezza della materia dello smaltimento dei rifiuti, che esigerebbe lo sviluppo di avanzati sistemi di gestione, anche al fine di ridurre quell'area grigia in cui il principio di rispetto della legalità tende ad essere messo da parte. Appare pertanto opportuno approvare senza indugio il disegno di legge in discussione, sul quale si è già favorevolmente pronunciata la Camera dei deputati.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore STANISCIA esprime forti riserve sulla conduzione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, diretta in modo non im-

parziale, dal momento che questioni tra loro identiche vengono affrontate in modo incomprensibilmente diverso, come è stato possibile verificare da ultimo in occasione di un sopralluogo effettuato in Abruzzo. Proprio per questa ragione il senatore Staniscia fa presente di non aver più inteso partecipare ai lavori di quella Commissione, della quale peraltro continua ad essere componente.

Il senatore BORTOLOTTO manifesta viva sorpresa per le dichiarazioni testé rese dal senatore Staniscia il quale, peraltro, avrebbe dovuto svolgerle in una sede più opportuna, e cioè proprio nella Commissione di inchiesta. Entrando poi nel merito di quanto affermato dal senatore Staniscia, sembra francamente eccessivo arrivare a mettere in discussione l'imparzialità della Presidenza della Commissione per il sol fatto che non è stato possibile effettuare sopralluoghi in tutte le discariche, pure in presenza di problemi tra loro simili.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, prende atto delle dichiarazioni del senatore Staniscia, osservando che la sede propria per svolgerle è costituita dalla stessa Commissione di inchiesta.

Il sottosegretario CALZOLAIO si sofferma brevemente sull'opportunità di prorogare la durata della Commissione di inchiesta, che sta utilmente indagando in un settore avente forti implicazioni con il mondo della criminalità organizzata.

Non essendo stati presentati emendamenti, il presidente GIOVANELLI avverte che si passerà alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore STANISCIA annuncia che voterà a favore del disegno di legge esclusivamente per disciplina di gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, l'articolo unico del disegno di legge, posto in votazione, viene quindi approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

48ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Interviene il senatore DE LUCA Athos, il quale rileva preliminarmente che compito del legislatore è quello di migliorare e adeguare all'esperienza e ai mutamenti della società civile i contenuti della legge n. 184 del 1983, sempre tenendo conto del precipuo interesse dei minori. Più in particolare, dovrebbe essere riformulato ed ampliato l'articolo 1 che si limita ad enunciare il solo diritto del minore all'educazione, trascurando le altre esigenze. Giudica invece positivamente la previsione di una serie di interventi economici a beneficio dei nuclei familiari in difficoltà. Osserva quindi che, in materia di affidamento, il testo proposto dal relatore non contempla la possibilità dei *singles* di divenire affidatari: tale eliminazione è a suo avviso ingiusta e incomprensibile. Sempre tenendo conto della temporaneità dell'istituto, l'affidamento dovrebbe essere consentito anche a coppie conviventi, naturalmente sempre previa valutazione della loro idoneità personale. Per quanto riguarda l'età degli adottanti, se è positivo l'ampliamento da 40 a 45 anni della differenza massima di età, ritiene tuttavia pressochè superfluo porre dei limiti, in considerazione del fatto che i richiedenti devono comunque superare un severo esame che ne attesti l'idoneità. Il testo proposto dal relatore permette l'adozione alle sole coppie sposate da almeno tre anni, così come del resto già previsto nella precedente normativa. Non comprende peraltro per quali motivi siano escluse le coppie di conviventi e di *singles*, tenuto conto che naturalmente la priorità sarà garantita a domande inoltrate da famiglie stabili. Per quanto riguarda le coppie omosessuali, anche qui la valutazione di idoneità deve essere lasciata agli operatori sociali e al tribunale, non essendo ipotizzabile, in base alla Costituzione, alcuna discriminazione relativa al sesso. Ritiene altresì necessario estendere le provvidenze e gli incentivi riconosciuti alle persone che ottengono un minore in affidamento, anche a coloro che adottano ragazzi più grandi o portatori di handicap. Infine, per quanto riguarda la conoscibilità dei genitori naturali, giudica che non sia assolutamente ammissibile che a un soggetto maggiorenne possa essere vietata la conoscenza di un dato così rilevante, infatti, un diniego burocratico non potrebbe che accrescerne il disagio. Più opportuno sarebbe allora eliminare dal testo qualsiasi riferimento normativo, lasciando la situazione attuale, nella quale solo rarissimamente si verificano casi del genere. Conclusivamente, ritiene che la legge n. 184 del 1983 abbia dato prova complessivamente positiva, anche se alcuni istituti vanno migliorati, ma in senso estensivo, senza alcun irrigidimento nei confronti della società civile e inutili battaglie ideologiche che non potrebbero che nuocere proprio ai minori che si intendono tutelare.

Il senatore PELLICINI, dopo essersi dichiarato d'accordo con l'impostazione metodologica del precedente oratore, condivide l'esigenza che un'eventuale revisione della legge n. 184 debba essere affrontata nel precipuo interesse dei minori. Dalle audizioni fin qui svoltesi è emersa la necessità di abbreviare i tempi del procedimento di adozione, introducendo il contraddittorio fin dall'inizio del rito. A quest'ultimo proposito, riterrebbe utile, per quanto riguarda in particolare il giudizio in appello, adottare il rito del processo del lavoro nel quale il giudice decide entro

60 giorni. Per quanto concerne l'istituto dell'affido, osserva che questo non può comunque prolungarsi indefinitamente in attesa di un recupero dei genitori naturali che spesso è assai difficile. Un'istruttoria rapida sulle condizioni della famiglia di origine dovrebbe essere affidata a carabinieri e polizia, non solo agli assistenti sociali. Per quanto riguarda i soggetti legittimati ad adottare, personalmente non rileva grosse differenze tra famiglie legali e famiglie conviventi, delle quali sia comunque accertata la stabilità. Nutre invece perplessità nei confronti dei *singles* che dovrebbero in ogni caso rappresentare una risorsa residuale. Si dichiara contrario all'adozione da parte di coppie omosessuali, in considerazione del fatto che al minore va comunque garantita una famiglia costituita da due figure genitoriali di sesso diverso. Per quanto riguarda le differenze di età fra adottanti e adottando, ritiene preferibile stabilire unicamente il limite minimo dei 18 anni. Infine, a proposito della conoscibilità o meno della famiglia d'origine, si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dalla senatrice Daniele Galdi, preoccupata di un eventuale conflitto tra diritto del maggiorenne a conoscere le proprie origini e diritto alla riservatezza di quelle madri che, al momento del parto, abbiano fatto espressamente richiesta di non essere menzionate. In questi casi ritiene che il diritto prevalente sia quello della madre e che in ogni modo sia opportuno prevedere un intervento del giudice che faccia da filtro a tali richieste.

Il senatore MAGGIORE rileva che per quanto riguarda i soggetti legittimati all'adozione, sarebbe tentato di non estenderli oltre la coppia legittimamente sposata, se però si vuole andare incontro a certe esigenze emerse in seno alla società civile, lo si dovrebbe fare con estrema cautela, preoccupandosi che eventuali convivenze abbiano comunque garanzie di stabilità. Per quanto riguarda i limiti massimi di età fra adottanti e adottando, riterrebbe più opportuno lasciarlo alla valutazione del giudice e degli assistenti sociali. Ritiene anch'egli preferibile, così come sostenuto dal senatore De Luca Athos, ampliare i contenuti dell'articolo 1 e prevedere aiuti economici anche a favore di coloro che adottano ragazzi più grandi o portatori di handicap. Giudica eccessivo il potere discrezionale lasciato ai servizi sociali nel procedimento di adozione, mentre è favorevole a uno snellimento delle procedure che serva ad abbreviare i tempi.

Il senatore OCCHIPINTI ritiene accettabile in linea generale la proposta del relatore che necessita però di alcune modifiche, anche per eccessive ridondanze burocratiche. Positivamente giudica i contenuti dell'articolo 1 che sottolinea la centralità del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, anzi tale concetto potrebbe essere addirittura ampliato. È favorevole altresì alla individuazione delle comunità di tipo familiare operata nella proposta di testo unificato, infatti tali istituzioni hanno positivamente risolto molti problemi in tema di affidamento. Giudica positivamente la previsione, contenuta nel testo, in base alla quale la decisione sull'affidamento passa dai servizi sociali al giudice, mentre è perplesso sulla proposta del senatore Athos De Luca di demandare il rilascio del certificato di idoneità all'adozione ai ser-

vizi sociali. È contrario alla eliminazione della possibilità per i *singles* di ottenere in affidamento dei minori, tenuto conto delle esperienze positive fin qui avutesi. Se in linea di principio si dichiara favorevole all'introduzione del concetto di «idoneità affettiva», ritiene comunque estremamente arduo darne una precisa definizione. Per quanto concerne i limiti di età, condivide la proposta del relatore di innalzarlo a 45 anni. Per quanto riguarda il diritto a conoscere la propria famiglia d'origine, giudica positivamente che tale possibilità sia contemplata nel testo che opportunamente lascia al giudice la decisione in ultima istanza. Infine, quanto ai soggetti legittimati all'adozione, ritiene opportuno escludere *singles* e coppie omosessuali, mentre è favorevole a un'apertura alle coppie conviventi, purchè ne sia accertata la stabilità.

Il senatore PIANETTA rileva che il testo proposto dal relatore contiene alcune modifiche alla legge n. 184, che necessitano peraltro di una maggiore organicità e che devono essere espresse nel linguaggio più semplice e comprensibile possibile. Così come stabilito nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, deve riaffermarsi il diritto dello stesso a crescere e svilupparsi in tutte le sue potenzialità nell'ambito primario costituito dalla famiglia. Opportunamente l'articolo 1 del testo proposto fa riferimento alla famiglia d'origine, si potrebbe pensare finanche di ampliarne i contenuti sulla base del principio fondamentale di una promozione equilibrata della personalità del fanciullo. In caso di difficoltà della famiglia ad ottemperare a tali compiti, occorre valutare con estrema attenzione e cautela se tale nucleo non è più in grado di garantirgli un equilibrato sviluppo. Pertanto, devono essere previste tutte le forme di aiuto possibile, sia in senso economico che socio-culturale. A questo proposito, anche l'istituto dell'affidamento temporaneo può giocare un ruolo fondamentale, ma una sua troppo rigida regolamentazione temporale potrebbe essere negativa, dovendosi più opportunamente valutare caso per caso. Per quanto riguarda i soggetti legittimati, ritiene che ci potrebbe essere un'apertura – così come precedentemente previsto in materia di affidamento dalla legge n. 184 – anche alle famiglie di fatto, mentre maggiori perplessità nutre riguardo ai *singles*, anche se in termini puramente razionali non vede impedimento nei riguardi di questi ultimi. Per quanto concerne l'adozione, l'istituto deve sicuramente garantire al bambino le migliori condizioni possibili. Riguardo alle differenze di età tra adottanti e adottando, è favorevole a definire la sola soglia minima, mentre per la massima si dovrebbe utilizzare una certa flessibilità, valutando i singoli casi. Si dichiara favorevole all'introduzione di sezioni specializzate, nell'ambito delle corti di appello, sui problemi dei fanciulli e, infine, relativamente alla conoscibilità o meno della famiglia d'origine, giudica che tale diritto non possa essere negato al fanciullo, divenuto maggiorenne.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

*SULLA CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI
COMUNITARI TENUTASI A BERLINO
(A008 000, C23ª, 0017º)*

Il presidente BEDIN informa la Giunta che la XX Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si è tenuta a Berlino il 31 maggio e il 1º giugno a Berlino, ha adottato un appello rivolto ai cittadini affinché si rechino alle urne in occasione dell'elezione del Parlamento europeo al fine di rafforzare la democrazia e la trasparenza nell'Unione europea. Su richiesta del Parlamento danese è stato espunto un riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali per accrescere la vicinanza dei cittadini alle istituzioni comunitarie, presente nel progetto di appello inizialmente elaborato dalla presidenza tedesca.

Su proposta della Commissione affari europei del Parlamento finlandese è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro che dovrà elaborare delle modifiche del Regolamento interno da sottoporre alla prossima COSAC, che si terrà ad Helsinki in autunno. In proposito l'oratore rileva che i suddetti aspetti potranno essere approfonditi, prima della pausa estiva, dalla Giunta – i cui emendamenti al regolamento interno della COSAC sono stati ampiamente richiamati in una relazione predisposta dalla presidenza tedesca – al fine di formulare delle proposte al Parlamento finlandese che ospiterà la prossima Conferenza.

Dopo aver espresso il proprio rammarico per il fatto che la televisione italiana, pur avendo trasmesso le immagini della Conferenza da Berlino, non ha precisato che si trattasse di una riunione dei Parlamenti dell'Unione europea e dei paesi candidati, il presidente Bedin, preannunciando la presentazione di una più ampia esposizione sullo svolgimento della Conferenza, sottolinea che il ministro degli affari esteri Fischer, intervenendo ai lavori, si è soffermato sulle prospettive delle ri-

forme istituzionali e sugli aspetti generali della politica estera e di sicurezza comune (PESC), senza approfondire tuttavia il tema della crisi nel Kosovo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, comprendendo il riserbo del Governo tedesco, impegnato nelle trattative, esprime il proprio disappunto per il fatto che in una riunione di parlamentari dell'Unione europea non sia stato affrontato un problema di grave attualità quale la crisi nel Kosovo.

Il presidente BEDIN osserva che la cautela di cui si è fatto carico lo stesso Parlamento tedesco, che ha ospitato la Conferenza, era presumibilmente ascrivibile all'esigenza di non creare difficoltà al negoziato in corso e sottolinea come il ministro Fischer si sia chiaramente pronunciato per una prospettiva di riforma delle istituzioni comunitarie che rafforzi il ruolo dei Parlamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite: esame e rinvio)

Il relatore CORRAO illustra il provvedimento in titolo rilevando come esso affronti una materia, quale l'organizzazione del personale della Pubblica amministrazione, che per definizione è lasciata alla competenza degli Stati membri e non può presentare problemi di conformità con la normativa comunitaria. Per quanto concerne i profili di competenza della Giunta, pertanto, si prospetta semmai l'opportunità di formulare delle proposte volte a favorire la partecipazione del personale delle amministrazioni interessate al processo di integrazione europea. A tale proposito l'oratore osserva come il disegno di legge riguardi settori fortemente interessati da una crescente compenetrazione degli apparati europei ed internazionali – quali la diplomazia, i militari ed il restante personale dei Ministeri degli affari esteri e della difesa – e settori che sono meno coinvolti da tale processo, quale il personale dell'amministrazione penitenziaria e del Consiglio superiore della magistratura.

Rilevando come il provvedimento in titolo già tenga conto della suddetta esigenza – all'articolo 1, comma 1, lettera h), che include tra i principi e i criteri direttivi per il riordino della carriera diplomatica il riferimento alla disciplina vigente presso altri paesi dell'Unione europea – l'oratore propone di sottolineare ulteriormente le indicazioni concernenti l'armonizzazione del trattamento del personale delle amministrazioni italiane con i parametri europei onde rafforzarne la capacità di interloquire con le amministrazioni degli altri Stati dell'Unione. La decisione del Consiglio 92/481/CEE, per l'adozione di un piano d'azione per lo scam-

bio di funzionari, raccomanda peraltro una cooperazione più stretta e e l'affermazione di un clima di reciproca fiducia fra le amministrazioni nazionali al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa comunitaria negli Stati membri.

L'oratore osserva inoltre che sarebbe opportuno improntare maggiormente il disegno di legge in titolo ai principi di trasparenza, sussidiarietà e pari opportunità, riconosciuti e garantiti dai Trattati. Considerando, ad esempio, le disposizioni del Trattato di Amsterdam sulla trasparenza, che riconoscono ai cittadini il diritto ad accedere ai documenti delle istituzioni comunitarie, sarebbe opportuno introdurre altrettanta trasparenza almeno nei rapporti tra Parlamento e Governo, prevedendo che quest'ultimo trasmetta alle Camere gli atti preliminari connessi alle nomine degli ambasciatori e degli ufficiali di grado più alto assegnati presso organismi internazionali.

Richiamando la risoluzione del Parlamento europeo del 4 maggio 1999, nonché altri atti europei ed internazionali quali le conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino, il relatore Corrao sottolinea altresì l'esigenza di considerare l'introduzione di misure più specifiche in materia di pari opportunità e di accesso delle donne ai gradi più elevati, anche mediante l'istituzione di Commissioni esaminatrici per lo svolgimento di concorsi o il conferimento di incarichi composte in misura paritaria di uomini e di donne.

In conclusione l'oratore propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni suddette.

Il presidente BEDIN osserva l'esigenza di avviare una riflessione sull'opportunità di configurare una carriera specializzata per le relazioni con l'Unione europea e con gli altri Stati membri, nella prospettiva che al mercato interno e all'unione economica e monetaria consegua un maggior grado di integrazione anche nei settori della politica estera e di difesa. Il disegno di legge non sembra invece tener conto di tale prospettiva ed al riguardo potrebbe rendersi necessaria l'introduzione delle opportune modificazioni, da cui trarrebbe beneficio anche la partecipazione dell'Italia alla fase di elaborazione delle decisioni comunitarie.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide le osservazioni del Presidente e rileva l'assenza di programmi di formazione specifici per i diplomatici chiamati a gestire le relazioni comunitarie, che non possono essere assimilate alle altre attività internazionali.

L'oratore sollecita altresì una maggiore flessibilità in ordine alla durata degli incarichi nelle sedi diplomatiche nell'Unione europea e nei paesi candidati all'adesione, nelle quali sarebbe opportuno garantire una maggiore continuità.

Il relatore CORRAO esprime apprezzamento per le considerazioni del presidente Bedin e della senatrice Squarcialupi e ne ravvisa la coerenza con la recente riforma dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri, che sarà basata sulle aree geografiche, una delle quali riguarderà l'Europa e gli affari europei. Le capacità del personale assegnato a

tale area potrebbero essere rafforzate prefigurando delle disposizioni specifiche in ordine alla continuità degli incarichi ed ai percorsi formativi. Analogamente si dovrebbero ipotizzare delle norme appropriate per il personale degli Istituti italiani di cultura tenendo conto che tali strutture, in futuro, saranno chiamate ad una sempre più stretta cooperazione con le strutture analoghe di altri Stati membri per rappresentare, nei paesi terzi, quella che è la cultura europea.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6069 Governo) *Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura*

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, premette preliminarmente che con la legge 8 marzo 1999, n. 50 (cosiddetta Bassanini-*quater*) il termine per il conferimento alle regioni dei compiti statali in materia di politiche industriali e di sviluppo è stato differito dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 2000. A seguito di tale slittamento sorge l'esigenza di armonizzare il termine, scaduto il 15 maggio scorso, per l'adeguamento da parte delle regioni dei propri ordinamenti ai principi del decreto legislativo n. 123 del 1998, concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese. Il decreto-legge in esame all'articolo 1, comma 1, prevede così che le disposizioni del citato decreto legislativo divengano comunque applicabili decorso un anno a partire dal momento di effettiva decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni trasferite, che, come stabilisce l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, deve coincidere con il trasferimento delle risorse necessarie. Con il comma 2 viene rinviato dal 31 maggio al 31 ottobre del corrente anno il termine per il pagamento della prima rata del condono previdenziale in materia agricola previsto dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999.

In conclusione, il Presidente, poiché il provvedimento è dettato da necessità di carattere oggettivo, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 3986) Sen. VENTUCCI ed altri. - Istituzione del distretto autonomo di Roma

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Esame - congiunzione con il disegno di legge S. 2853 e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferisce che il disegno di legge oggi all'esame affronta le stesse tematiche del disegno di legge S. 2853, d'iniziativa della senatrice D'Alessandro Prisco, recante norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana, sul quale ha già riferito alla Commissione nella seduta del 14 aprile scorso. Anche il disegno di legge S. 3986 parte dal presupposto che non è possibile dare una risposta omogenea alle problematiche concernenti le aree metropolitane; ma, mentre nel citato disegno di legge S. 2853 si ipotizza un modello che sostanzialmente è in linea con quello previsto dalla legge n. 142 del 1990, il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Ventucci prevede l'istituzione di un Distretto autonomo di Roma, che sarebbe un ente territoriale *sui generis*, in quanto assorbirebbe non solo i poteri delle province e dei comuni, ma anche funzioni di spettanza delle regioni. In pratica, il Distretto autonomo costituirebbe una vera e propria città-regione. Gli organi del Distretto sono l'assemblea distrettuale, il governo distrettuale ed il governatore. Per i deputati distrettuali viene affermato il principio del divieto di mandato imperativo e della insindacabilità per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle funzioni. I principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento del Distretto sono definiti da un apposito regolamento approvato dall'assemblea distrettuale e sottoposto ad eventuale referendum popolare. Particolare rilevanza ha poi la disposizione contenuta nell'articolo 9 che consente al Distretto di sollevare la questione di legittimità costituzionale a fronte di leggi statali o regionali che appaiano invasive della competenza del Distretto medesimo.

Ad avviso del relatore è dubbio che con una semplice legge ordinaria sia possibile creare quella che appare come una nuova figura di ente territoriale. Peraltro, poiché il disegno di legge presenta certamente spunti interessanti, egli propone - e la Commissione consente - che esso sia esaminato congiuntamente al disegno di legge S. 2853.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri) *Ordinamento federale della Repubblica*

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il Presidente Mario PEPE ricorda che nella seduta del 27 maggio scorso la Commissione ha ascoltato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Angelo Passaleva, in rappresentanza della Conferenza dei presidenti dei consigli regionali. A suo avviso sono state sollevate alcune questioni centrali. Anzitutto è stata posta l'esigenza di affermare in modo esplicito e positivo il principio di sussidiarietà, che è enucleabile – ma in modo solo parziale e indiretto – dall'articolo 16 del disegno di legge governativo. Deve essere poi affrontato il problema della seconda Camera, il cosiddetto Senato delle regioni, anche in considerazione del fatto che con l'articolo 11 del disegno di legge governativo si è voluto creare un vero e proprio bicameralismo regionale con l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali. Una terza questione attiene alla necessità del coinvolgimento delle regioni nell'elezione dei giudici costituzionali e del presidente della Repubblica. Quanto poi al riparto delle competenze legislative, è condiviso il principio della tassatività delle competenze statali, anche se poi l'elencazione di queste nel testo governativo appare eccessivamente ampia e in molti casi poco chiara. Altri aspetti da definire meglio attengono infine al federalismo fiscale e all'assetto degli enti locali.

Nel sollecitare da parte della Commissione un'attenta riflessione anche sulle anzidette questioni, il Presidente preannuncia che a partire dal 15 giugno prossimo si svolgeranno le previste audizioni sui temi del federalismo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto ordinario*, ritiene in particolare opportuno un approfondimento con un'apposita audizione sulla questione specifica del federalismo fiscale. Ribadisce inoltre la necessità di affrontare il problema cruciale della seconda Camera. Sarebbe a questo proposito utile una missione conoscitiva della Commissione presso il *Bundesrat*.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), riservandosi di affrontare in un successivo intervento i problemi generali, intende ora soffermarsi su una questione particolare che emerge dall'articolo 20 del disegno di legge governativo. La richiamata disposizione infatti prevede che l'istituzione di nuovi comuni per scorporo da comuni preesistenti avvenga con legge

regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei comuni interessati. Viene così modificata l'attuale disciplina contenuta nell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che prevede che l'istituzione di nuovi comuni da parte delle regioni avvenga previa consultazione delle «popolazioni interessate»; quest'ultima formulazione, che in relazione alle fattispecie e agli interessi concreti può essere riferita ai soli cittadini dei comuni da istituire, gli appare preferibile anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in argomento.

Il Presidente Mario PEPE ritiene che su tale questione possa seguirsi l'indirizzo tracciato dalla Corte costituzionale. Conviene inoltre con la proposta del senatore Andreoli tendente ad un approfondimento delle questioni riguardanti il federalismo fiscale e la seconda Camera.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato della Repubblica:

Sen. DENTAMARO ed altri – Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica jugoslava (S. 3946)

Sen. SPECCHIA – Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (S. 3951),

Sen. SPECCHIA ed altri – Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (S. 3972);

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0099^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione della dottoressa Loredana Musmeci, ricercatore dell'Istituto superiore di sanità
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, introduce l'ospite, che svolge, tra l'altro le funzioni di rappresentante italiano nel comitato europeo per l'adeguamento tecnico-scientifico in materia di legislazione sui rifiuti. Passando al tema dell'audizione, chiede in particolare alla dottoressa Musmeci di chiarire come sia possibile che, allo stato lo stesso tipo di rifiuti possa avere delle classificazioni plurime dal punto di vista del recupero, e che non vi sia armonizzazione tra le codificazioni adottate nelle dogane e quelle adottate in sede di Unione europea e in sede OCSE.

La dottoressa Loredana MUSMECI, *ricercatore dell'Istituto superiore di sanità*, precisa che il Comitato per l'adeguamento tecnico-scientifico in materia di legislazione sui rifiuti, istituito ai sensi della direttiva CEE n. 91-156 aveva lo scopo di elaborare una lista di rifiuti al fine di rendere comparabili le produzioni dei vari paesi. A seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 91-689 a tale scopo si è aggiunto quello di elaborare una lista di rifiuti pericolosi. La posizione italiana nell'ambito

del suddetto Comitato era fin dall'inizio nel senso della compilazione di una lista che tenesse conto delle altre liste compilate dagli altri organismi competenti su tale materia (essenzialmente le liste OCSE in materia di movimentazione dei rifiuti recuperabili e le liste UNEP, compilate in base alla convenzione di Basilea). L'orientamento prevalente nell'ambito del Comitato è stato invece nel senso di ritenere che ciascuna di quelle liste avesse finalità diverse e che, dunque, non risultasse prioritaria l'esigenza di una omogenizzazione. Dal punto di vista dell'attuazione delle citate direttive da parte dei vari paesi membri va detto che solo l'Italia si è adeguata pienamente alle liste europee. L'orientamento degli altri paesi è stato, viceversa, nel senso dell'integrazione della lista dei rifiuti pericolosi – che comunque è obbligatoria per tutti gli stati membri – e dell'adozione di criteri parzialmente diversi per quanto riguarda le altre tipologie di rifiuti. Occorre avvertire che, peraltro, in sede europea, è in corso una revisione delle attuali liste, nel senso di integrare l'attuale catalogazione fondata esclusivamente sulla provenienza dei rifiuti con dei criteri che facciano riferimento anche all'eventuale presenza di sostanze particolarmente pericolose.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede di precisare se è corretto quanto emerge finora dall'esposizione, secondo cui, allo stato, indipendentemente da future ed eventuali modifiche delle liste, è possibile che rifiuti che hanno determinate caratteristiche chimiche, possano, in virtù della diversa provenienza essere classificati diversamente.

La dottoressa Loredana MUSMECI precisa che effettivamente è così: l'elenco attuale ha delle grosse carenze. Tra le modificazioni che si effettueranno a settembre verranno introdotti nuovi rifiuti pericolosi quali i veicoli a fine vita non drenati e il *fluff*. Quanto alla questione dei codici doganali, oggetto della precedente domanda, precisa che, l'orientamento prevalente è nel senso di eliminare i suddetti codici facendo riferimento ai soli codici OCSE. L'attuale classificazione doganale rischia, infatti, di essere fuorviante, in quanto si riferisce tanto al prodotto nuovo quanto al rifiuto. Precisa peraltro che di recente era allo studio l'elaborazione di un regolamento per il transito dei rifiuti inclusi nella lista verde verso paesi non-OCSE. L'elaborazione di un siffatto regolamento si è tuttavia arenata a causa delle resistenze opposte da alcuni paesi del nord Europa.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede quali siano le ragioni di tali resistenze e se non vi siano alcuni paesi che tendono a preferire, rispetto alla regolamentazione, il trasferimento dei rifiuti verso paesi terzi.

La dottoressa Loredana MUSMECI precisa di non conoscere direttamente la questione e tuttavia di intuire la presenza – così come evidenziato dal Presidente – di corposi interessi economici.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede, in particolare, se possa verificarsi, allo stato attuale, che un catalizzatore esausto, destina-

to alla rigenerazione, possa essere acquistato da chi lo ha prodotto per essere destinato poi al recupero. In altre parole chiede se il catalizzatore esausto da sottoporre al recupero possa, in sostanza, essere considerato un prodotto.

La dottoressa Loredana MUSMECI precisa che la riutilizzazione di un rifiuto, una volta uscito dal processo produttivo, è ovviamente da considerarsi un illecito. L'unica ipotesi legittima sarebbe quella di un acquisto al fine di effettuarne la rigenerazione. Ha peraltro notizia del fatto che per quanto riguarda i depuratori a carboni attivi – essendo estremamente costosa l'operazione della loro rigenerazione – si tenda talvolta fraudolentemente a riutilizzarli senza rigenerarli. Molto spesso si tratta di un problema di controlli.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede alla dottoressa Musmeci la sua opinione circa il fatto che in questo settore sembrano profilarsi forti possibilità di frodi.

La dottoressa Loredana MUSMECI precisando di parlare a titolo strettamente personale, ritiene che sarebbe opportuno distinguere più nettamente tra i rifiuti che non comportano rischi per la salute, per i quali sarebbe oltremodo opportuno introdurre notevoli semplificazioni dei relativi procedimenti amministrativi e rifiuti effettivamente pericolosi, sui quali occorrerebbe concentrare l'attenzione e i controlli.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, rileva che talvolta, anche nei paesi nei quali i controlli appaiono teoricamente più stringenti vi è tuttavia la volontà di risolvere il problema dei rifiuti pericolosi attraverso il loro trasferimento al di fuori dei confini nazionali piuttosto che attraverso la loro regolamentazione.

La dottoressa Loredana MUSMECI ritiene che l'osservazione del presidente abbia senz'altro elementi di fondatezza. Non conosce dettagliatamente la situazione della Germania. Quanto alla situazione della Francia, rileva, comunque, che il sistema dei controlli in tale paese appare tendenzialmente più efficiente.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Musmeci e la congeda.

La seduta termina alle ore 14,35.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen**

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

AVVERTENZA

La seduta, già convocata con l'ordine del giorno di cui appresso, non ha avuto luogo:

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Audizione del Ministro per le politiche comunitarie, Enrico Letta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,30.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461**

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0024^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto correttivo in titolo, iniziato nella seduta di ieri.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) si richiama al proprio intervento sull'ordine dei lavori svolto nella seduta di ieri, e ribadisce il disappunto per la circostanza che il Ministero ha costretto la Commissione ad esaminare il provvedimento in tempi estremamente esigui, adducendo lo «stato di necessità» derivante dal prossimo spirare dei termini per la dichiarazione IRAP. La Commissione avrebbe potuto ascoltare, disponendo di più tempo, i rappresentanti delle categorie maggiormente interessate al provvedimento, che peraltro è caratterizzato da un primo parere non favorevole reso dalle rappresentanze istituzionali degli enti locali. Si augura che la sua censura si traduca in un forte richiamo al Ministro.

Circa il merito dello schema di decreto, osserva che il relatore ne ha già messo in rilievo i principali profili problematici, con accenti che probabilmente giustificherebbero una valutazione negativa da parte della Commissione. Non è stata colta l'occasione per allineare l'imponibile IRAP a quello dell'IRPEF/IRPEG, o perlomeno per avvicinarvelo. Risultano assoggettati ad IRAP cespiti parzialmente deducibili dall'imposizione diretta: è emblematico in proposito il caso delle indennità di trasferta, che mette in difficoltà le imprese di trasporti, e tra queste in particolare quelle soggette ad obbligo di tariffa «politica», o che per contratto devono gestire, per ragioni di interesse pubblico, linee in perdita. L'aumento dei costi dovuto alla maggiore tassazione potrebbe in tali ca-

si ripercuotersi sugli enti locali che contribuiscono alla relativa spesa: si augura che questo effetto sia stato perlomeno considerato dagli estensori del provvedimento.

Assai criticabili risultano anche le scelte operate in materia di *stock option* e tassazione del *capital gain*: condivide in proposito le considerazioni già svolte dal relatore nella seduta di ieri.

I tempi estremamente ristretti nei quali si intenderebbe rendere operativo il provvedimento determinano poi non solo le difficoltà che prima ha ricordato in riferimento alla Commissione, ma anche notevoli problemi ai contribuenti, che non avranno il tempo di assimilare i contenuti della riforma ed interpreteranno come una beffa questo ennesimo mutamento normativo dell'ultima ora. Ne discenderebbe inoltre un inevitabile aumento del contenzioso tributario.

Più in generale, sarebbe opportuna (e più riguardosa nei confronti del Parlamento e dei contribuenti) una riduzione della proliferazione normativa in tutta la materia tributaria, nella quale si accavallano continuamente le norme e le loro interpretazioni, in un assetto che finisce per attribuire forza innovativa alle fonti che dovrebbero essere solo interpretative, come le circolari ministeriali. I decreti correttivi dovrebbero, per parte loro, essere pochi e più meditati.

Il deputato Pietro ARMANI (AN) condivide tutte le considerazioni del senatore D'Alì, e conviene che la Commissione potrebbe esprimere parere negativo sul provvedimento, anche tenendo conto delle opinioni manifestate ieri dal relatore. Il provvedimento delegato in materia di IRAP è già giunto al terzo decreto correttivo (i precedenti sono quelli dell'aprile e del novembre 1998): ci si trova in presenza di un'applicazione infernale del principio della delega, che forse trae la sua origine dal divieto di reiterazione dei decreti-legge, per effetto della nota sentenza della Corte costituzionale. L'attività del Governo ha finito per utilizzare maggiormente gli strumenti propri della delega, sui quali però il Parlamento (che si pronunciava invece su ciascuna reiterazione dei decreti-legge) può solo esprimere, per una sola volta, un parere non vincolante. Si tratta di manifestazioni patologiche dell'esercizio delle potestà governative, che espropriano le funzioni del Parlamento, e che devono essere urgentemente modificate.

Il decreto correttivo oggi all'esame della Commissione stratifica le continue modificazioni della normativa tributaria, ed è reso possibile anche dalla mancata approvazione del cosiddetto «statuto del contribuente». Con questa locuzione si fa riferimento ad un disegno di legge di iniziativa governativa che avrebbe dovuto costituire la carta dei principi generali cui confermare la normazione tributaria (vietava la reiterazione delle deleghe e la retroattività dei tributi), ma che, non più sostenuto in Parlamento, è ridotto al rango di mero manifesto di buoni propositi. Il Ministero è in tal modo legittimato a fare tutto ed il contrario di tutto.

La scelta relativa alla tassazione delle *stock option* comporterà la rinuncia, da parte delle imprese, ad attribuire quote di capitale ai propri dipendenti: esse si porranno su una strada contraria a quanto è auspicato

dall'articolo 47 della Costituzione, e ciò determinerà il venir meno di uno dei fattori che, in definitiva, costituiscono l'essenza delle democrazie moderne. In esse, difatti, riveste un particolare significato la proprietà diffusa degli strumenti di produzione, del capitale delle società cui essi sono riferiti, come pure, per altro verso, delle abitazioni private, da parte di ogni cittadino.

La scelta relativa alla tassazione delle indennità di trasferta, sulla quale si sono soffermati i colleghi che lo hanno preceduto, non determina difficoltà solo alle imprese che gestiscono i trasporti in concessione, ma anche all'equilibrio finanziario degli enti concedenti. Essi erogano difatti contributi per ripianare i disavanzi che inevitabilmente si determinano nell'esercizio di taluni servizi pubblici, e sarebbero costretti, come è già stato rilevato, ad aumentare tali contributi. Poichè una quota dell'IRAP è attribuita agli enti locali, che nella maggior parte dei casi sono gli erogatori di tali contributi, si determinerebbe in tal modo una colossale ed inutile partita di giro. L'alternativa sarebbe quella di scaricare l'aumento dei costi sugli utenti dei servizi, con le immaginabili conseguenze in materia di solidarietà sociale e di pressione inflazionistica: è infatti noto che alcune delle componenti endemiche dell'inflazione si collocano proprio nei servizi di pubblica utilità.

Menziona quindi alcuni pareri di enti pubblici locali, che è opportuno prendere in esame.

L'UPI lamenta lo slittamento al 31 marzo 2000 (termine attualmente previsto 31 marzo 1999) della comunicazione dei dati definitivi sulla riscossione dell'imposta sulle assicurazioni e dell'imposta sulle trascrizioni. L'UPI chiede che il suddetto termine sia anticipato al 30 settembre p.v. per consentire alle province di dare un corretto assetto ai propri bilanci. L'UPI dimostra anche perchè tale anticipazione sia possibile senza grossi inconvenienti e quindi la richiesta sembra da accogliere.

L'UNCEM richiede di abbassare l'aliquota dell'IRAP gravante sugli stipendi del personale forestale dal 9,6 per cento al 2,88 per cento, nel presupposto che i soppressi contributi sanitari che venivano applicati a quei lavoratori erano fissati sulla soglia più bassa. Questa richiesta non sembra corretta perchè, se da un lato è vero che l'IRAP ha sostituito i contributi sanitari, è anche vero che il nuovo tributo si basa su principi completamente diversi. D'altra parte, ferma restando la massima contrarietà a questo tributo, non sembra neppure auspicabile aprire la porta ad una corsa al ribasso per introdurre differenziazioni, che contrasterebbero con le esigenze di semplicità alle quali il tributo si sarebbe dovuto ispirare.

Il Ministero continua a proporre modifiche al tributo, nel lodevole presupposto di pervenire a semplificazioni che dovrebbero eliminare il cosiddetto doppio binario. In sostanza si avverte l'esigenza di affrancare il contribuente dalla «maledizione» di dover partire dal risultato economico dell'esercizio per poi dover compilare due dichiarazioni al fine di apportare a quel risultato le variazioni previste sia dalla legislazione sulle imposte sui redditi sia da quella sull'IRAP. Il fatto è che rincorrendo ipotesi di miglioramento la cui necessità

discende dal dover porre rimedio a errori precedenti non si arriverà mai alla fine di questo tormentoso percorso.

La proposta che avanza è quella di tornare alle origini del tributo, allorchè si supponeva che dovesse articolarsi esclusivamente sulle risultanze del bilancio civilistico. Motivi di cautela fiscale indussero a considerare che era necessario introdurre dei correttivi per evitare che il bilancio civilisticamente falso comportasse un'evasione tributaria. Così stando le cose, non occorreva introdurre correttivi che riflettessero la disciplina delle imposte sui redditi; infatti, i presupposti delle due discipline sono talmente diversi che generano la continua rincorsa alle modifiche migliorative. La Commissione – probabilmente lo scorso anno – aveva individuato correttamente tale fenomeno ed aveva suggerito di introdurre un adeguato correttivo che potrebbe essere ora così formulato:

«all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) i componenti positivi e negativi si assumono così come risultano dal conto economico, rispettivamente incrementati dei ricavi non registrati e depurati dei costi fittizi».

In sostanza, si tratterebbe di recuperare dal precedente parere della Commissione un principio che la Commissione aveva già affermato e che il Ministero, per ragioni incomprensibili, si ostina a recepire in modo non corretto.

L'articolo 2 del provvedimento contiene disposizioni varie in materia di redditi di capitale. La prima riguarda i redditi di capitale conseguiti da non residenti, che vengono esclusi dalla base imponibile. Il tema merita una valutazione di carattere politico. Infatti, dal punto di vista tecnico non v'è dubbio che la pretesa dell'erario è più teorica che pratica, dal momento che riscuotere le imposte a carico del non residente che negozia, per esempio, titoli quotati appare alquanto velleitario.

Quando si arriva però ad affermare che non sono imponibili gli interessi derivanti da depositi detenuti nel territorio dello Stato, bisogna chiedersi se per caso non ci si stia iscrivendo al club dei paradisi fiscali. Con ciò non si vuole affermare che la cosa in sè sia riprovevole; tuttavia non sembra una scelta da prendere nell'ambito di un provvedimento correttivo. Se la scelta è di «immettersi» nel mercato della concorrenza fiscale per incoraggiare i non residenti a portare i propri capitali in Italia, v'è da chiedersi se non si debbano privilegiare gli investimenti produttivi – basti pensare al caso Irlanda – piuttosto che incoraggiare le rendite parassitarie. Si dovrebbe perciò richiedere una riconsiderazione della tassazione dei non residenti con un provvedimento di diverso spessore concettuale. Se il principale problema è l'occupazione, non ha senso preoccuparsi dei depositi in conto corrente.

Altro punto che suscita non poche perplessità è la modifica al regime delle *stock option*, vale a dire delle azioni assegnate ai dipendenti in occasione di aumenti di capitale senza effetti sulla determinazione del reddito. Orbene, con una disposizione che secondo la relazione avrebbe effetti interpretativi e quindi retroattivi ma che nella formulazione te-

stuale non può assumere tale significato, il beneficio viene sostanzialmente revocato. Non v'è dubbio che in questo modo operazioni della specie non se ne faranno più. Se questa è la scelta, e se dunque si intende riconsiderare l'opportunità della diffusione dell'azionariato fra i dipendenti, ritiene necessario che per lo meno si affermi che il provvedimento vale per le future assegnazioni, ma non già per quelle che sono state effettuate in presenza di un regime fiscale esplicito.

Comunque, poichè il testo non autorizza l'interpretazione ministeriale, sarebbe sufficiente l'invito al Governo a depennare un'interpretazione che sarebbe in ogni caso illegittima.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, rinuncia ad intervenire in sede di replica, e si riserva di depositare al termine della seduta la propria proposta di parere.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, dispone che la proposta di parere sia pubblicata in allegato ai resoconti della seduta di oggi. Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Antonio D'Alì, dispone altresì, concordando la Commissione, di anticipare alle ore 12 la seduta già prevista per le 13.30 di domani, giovedì 3 giugno, nella quale, come già convenuto, è previsto abbia luogo la presentazione di eventuali emendamenti e proposte alternative di parere. Rinvia quindi a domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO

SCHEMA DI PARERE SUL DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 DICEMBRE 1997, N. 446, E 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

La Commissione parlamentare per la riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo dei decreti legislativi n. 446 e 467 del 1997, sottoposto dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità di presentare, entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti integrativi, correttivi dei decreti fiscali emanati.

La Commissione ritiene indispensabile apportare quegli interventi correttivi ed integrativi che, alla luce dell'esperienza compiuta nell'applicazione dei decreti legislativi fiscali, si rendono necessari per adeguare e perfezionare le norme. La complessità e la delicatezza della materia avrebbero comunque richiesto una più meditata ed approfondita espressione di parere, sottoponendo per tempo lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione. La sensibilità ed il senso di responsabilità dei componenti la Commissione di fronte alle prossime scadenze fiscali e la necessità che il Governo, pur in ritardo, predisponga la modulistica e le istruzioni relative alla dichiarazione IRAP, non possono essere scambiati per la rinuncia ad esercitare un ruolo critico e costruttivo.

Il condizionamento delle scadenze è tanto più grave, essendo quella del 21 giugno immodificabile, a meno di creare buchi nella trimestrale di cassa, che si ripercuoterebbero poi negativamente sull'immagine del Paese.

L'attività di consultazione ed audizione in corso di associazioni, enti, organizzazioni economiche e sindacali che la Commissione sta effettuando pone in evidenza la necessità di interventi correttivi della disciplina IRAP di carattere organico che perseguano obiettivi di semplificazione ed uniformazione delle basi imponibili IRPEG/IRPEF e IRAP, oltre ad eliminare fenomeni paradossali e non in sintonia con la politica economica del Governo che si riscontrano nell'effetto redistributivo del carico fiscale prodotto dall'introduzione dell'IRAP.

Peraltro, su quest'ultimo aspetto, la Commissione ha più volte richiamato l'attenzione del Governo fin dall'espressione del parere sul decreto legislativo che introduceva la nuova imposta.

L'attività conoscitiva avviata dalla Commissione e il documento finale che ne risulterà potranno concorrere come d'altra parte il Governo si è impegnato a fare, all'elaborazione di un decreto legislativo che riveda ed adegui in modo organico la materia.

La Commissione, pur nella valutazione positiva delle correzioni ed integrazioni apportate, rileva che esiste una serie di aspetti problematici,

sui quali richiama l'attenzione del Governo, posti dall'impatto della nuova disciplina con la realtà economica e con le modalità applicative ai fini di realizzare obiettivi di trasparenza, certezza interpretativa e semplificazione.

1) L'avvicinarsi dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP relativa al periodo d'imposta 1998 e la necessità di una rapida approvazione del decreto legislativo che dia risposta ai dubbi ed alle incertezze interpretative non consentono alla Commissione la proposizione delle soluzioni da dare in termini organici e strutturali alle uniformazioni delle basi imponibili, dal momento che la discrasia attualmente esistente tra valori fiscali rilevanti agli effetti del reddito d'impresa e valori fiscali rilevanti agli effetti dell'imponibile IRAP, creano il cosiddetto «terzo binario» e cioè la tenuta di una contabilità e di un bilancio oltrechè agli effetti civilistici e fiscali anche agli effetti IRAP.

2) Il Governo pone rimedio solamente ad alcune problematiche di carattere interpretativo che vanno giustamente nella direzione di uniformare la base imponibile IRAP a quella IRPEF/IRPEG. Non si può non evidenziare però che il metodo adottato corre il rischio di originare una normativa «casistica», in quanto a parere della Commissione la soluzione «strutturale» cioè i principi generali contenuti nell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo con le modifiche apportate all'articolo 11, comma 1 (inserimento lettera O) non paiono corrispondere compiutamente ai requisiti di «portata generale» tali da ristabilire una situazione di continuità ed omogeneità nella determinazione all'imponibile IRAP in relazione a variazioni di componenti positivi e negativi che hanno rilevato ai fini della determinazione del valore della produzione in periodi d'imposta precedenti o di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi. La Commissione rileva il permanere di evidenti limiti, anche dopo l'adozione della norma di «portata generale», alla «uniformazione» delle basi imponibili IRPEG/IRPEF e IRAP, che trattandosi di due discipline i cui presupposti sono completamente diversi, non sarà agevole uniformare.

3) Se i dubbi della Commissione non avessero rilievo non avrebbe senso il proporre una norma di portata generale come quella commentata al punto 2, ma, contestualmente, anche soluzioni «puntuali» come quelle che si riferiscono a:

perdite su crediti,

contributi, anche in conto gestione erogati in base a norme di legge.

Per quanto riguarda le perdite su crediti la normativa introdotta con decreto correttivo complica ulteriormente le modalità applicative del tributo obbligando il contribuente non solo ad apportare le variazioni in aumento oppure in diminuzione rilevanti ai fini IRAP alle voci di conto economico che costituiscono la base imponibile di detto

tributo, ma anche a compiere un'indagine sulle voci di conto economico che accolgono aumenti di reddito aventi natura straordinaria.

Per quanto attiene i contributi, ci si trova in presenza di una norma innovativa e non interpretativa. Una norma che, in quanto tesa a comprendere i contributi a copertura di perdite nell'imponibile IRAP, va nella direzione esattamente opposta a quella della uniformazione delle basi imponibili IRPEG/IRPEF e IRAP.

Non si capisce d'altra parte l'utilità di una norma che stando a quanto affermato nella relazione tecnica, comporterà una partita di giro innalzando contestualmente dello stesso importo la pressione fiscale e la spesa.

4) A titolo esemplificativo si enunciano alcuni problemi che richiedono soluzioni e che sarebbe opportuno affrontare non caso per caso, ma con una normativa di principi generali:

il riconoscimento in diminuzione dell'imponibile degli accantonamenti ai fondi rischi su crediti. Occorre infatti riconsiderare il trattamento da riservare agli accantonamenti per rischi su crediti per interessi moratori, allo scopo di armonizzarlo con la disciplina recata dall'articolo 71, comma 6, del TUIR;

il riconoscimento in diminuzione dell'imponibile delle perdite su crediti vantati verso soggetti diversi dalla «clientela». Appare infatti una anomalia l'esclusione, tra i componenti negativi dell'imponibile IRAP, delle perdite su crediti vantati verso soggetti non riconducibili nella nozione di «clientela», tali non essendo considerate sulla base di un orientamento ministeriale, le banche sia nazionali che estere. Per rimuovere la descritta anomalia, occorrerebbe pertanto ammettere la deducibilità, ai fini IRAP, delle perdite su crediti anche se relative a rapporti con soggetti non riconducibili alla nozione di «clientela»;

la natura risarcitoria e non retributiva della indennità di trasferta erogata ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività fuori dalla propria sede di lavoro, riconosciuta, entro certi limiti, dall'articolo 48, commi 5 e 6, del TUIR mentre agli effetti IRAP questa è interamente imponibile;

l'imponibilità dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili per i quali il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso ai fini penali e amministrativi.

Sarebbe opportuno intervenire eliminando questa «ripresa IRAP» eventualmente compensandola con un incremento della sovrattassa di ravvedimento operoso;

i proventi di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non concorrono alla determinazione del reddito imponibile mentre sono rilevanti agli effetti dell'IRAP.

Ci si riferisce ai proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta, ai proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche alle plusvalenze e alle indennità soggette a tassazione separata.

È opportuno prevedere di uniformare la base imponibile IRAP a quella IRPEG/IRPEF;

rendita catastale immobili non strumentali.

Nel caso di immobili non strumentali sfitti la rendita catastale partecipa alla formazione della base imponibile IRPEG, ma non di quella IRAP.

È opportuno prevedere di uniformare la base imponibile IRAP a quella IRPEG/IRPEF;

l'autoconsumo da parte dell'imprenditore (o l'assegnazione ai soci) di beni prodotti o commercializzati dall'impresa non è rilevante ai fini IRAP, mentre il valore normale dei beni in autoconsumo o assegnati concorre alla formazione della base imponibile IRPEG/IRPEF.

È opportuno prevedere di uniformare la base imponibile IRAP a quella IRPEG/IRPEF;

ICI. L'imposta comunale sugli immobili mentre è indeducibile ai fini IRPEG/IRPEF è deducibile ai fini IRAP. Sarebbe necessario prevedere la deducibilità anche ai fini dell'IRPEG/IRPEF, anche perchè l'introduzione dell'IRAP ha già penalizzato i redditi immobiliari detenuti dalle imprese, che precedentemente erano esclusi dall'ILOR. La doppia deducibilità IRAP-IRPEG/IRPEF oltre a semplificare il sistema ridurrebbe la penalizzazione di questi redditi;

canoni di leasing. È indeducibile agli effetti IRAP la parte relativa agli oneri finanziari del canone di locazione finanziaria.

Vista la riduzione dei tassi di interesse ed il ridotto impatto di questa voce sui bilanci delle imprese si potrebbe rendere totalmente deducibile il canone di locazione finanziaria, prevedendo la totale imponibilità del canone in capo alla società di leasing (a partire dai canoni di leasing stipulati dalla data di entrata in vigore della modifica per non penalizzare i contratti in corso). Il caso esposto presenta l'arduo compito di corrispondere alle esigenze di uniformare le basi imponibili senza creare effetti distorsivi (favorire il leasing anzichè l'acquisto). Purtroppo i recenti provvedimenti adottati in materia di tassazione degli utili reinvestiti dovrebbero proteggere anche se per un periodo transitorio, da queste conseguenze;

gli ammortamenti effettuati dall'affittuario o usufruttuario sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, mentre sono indeducibili ai fini IRAP.

È necessario uniformare i criteri di deducibilità dell'IRAP a quelli dell'IRPEG.

Cessioni di azioni ai lavoratori dipendenti
(stock-option).

5) La Commissione richiama l'attenzione del Governo sui pareri precedentemente espressi sul trattamento fiscale delle assegnazioni agevolate di azioni ai dipendenti.

Questo processo non corrisponde solo al dettato costituzionale, che all'articolo 47 prevede di favorire l'accesso del risparmio popolare all'investimento nei grandi complessi produttivi del Paese. Esso è parte integrante di una moderna democrazia economica e costituisce un «bene meritorio» da agevolare fiscalmente.

In tal senso si è mosso il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, riguardante il trattamento fiscale e la base imponibile del lavoro dipendente che ha esentato da assoggettamento all'IRPEF le assegnazioni agevolate di azioni ai dipendenti. La mancanza di precise condizioni, finalità e limiti di spettanza della norma agevolativa, ha però generato diffusi fenomeni elusivi in base ai quali, soprattutto per le società quotate nei mercati regolamentati, la facile ed immediata monetizzazione delle azioni assegnate, ha di fatto trasformato questo istituto in un *fringe benefit* esente fiscalmente, senza creare peraltro i presupposti in virtù dei quali era stato introdotto e cioè la partecipazione azionaria diffusa tra i lavoratori dipendenti ed il godimento dei risultati d'esercizio.

In questa circostanza va rilevato che l'assegnazione di azioni ai dipendenti, in mancanza di regole definite, ma intesa come mero strumento finanziario per premiare il merito o la fidelizzazione solo verso alcune categorie del lavoro dipendente o, al limite, a singoli lavoratori dipendenti, è bene che perda il carattere di «bene meritorio» e quindi l'agevolazione fiscale. È evidente che la motivazione dei *managers*, la loro fidelizzazione, produttività e merito costituiscono beni privati dell'impresa. In tal caso l'assegnazione agevolata di azioni deve intendersi a tutti gli effetti come *fringe benefit* ed essere assoggettata ad IRPEF.

Occorre definire quindi le condizioni che giustificano una assegnazione di azioni tali da motivare una agevolazione fiscale.

La Commissione ritiene che esse consistano:

A) applicabilità del beneficio solo alle fattispecie che favoriscono un azionariato diffuso e che quindi interessano la generalità dei dipendenti;

B) possibilità di realizzare la fattispecie, non soltanto, come attualmente previsto, attraverso l'emissione di nuovi titoli, ma anche tramite l'assegnazione di titoli già circolanti così da pervenire ad un allineamento della fattispecie stessa al modello originario delle *stock options* (offerte ai dipendenti contro corrispettivo);

C) previsioni di regole che incentivino il mantenimento del possesso della partecipazione prevedendosi il recupero del beneficio in dipendenza di atti di realizzo che intervengano entro un predeterminato periodo minimo.

Sarebbe auspicabile inoltre estendere l'applicazione della disciplina relativa alle *stock options* ad altri soggetti compartecipi della vita aziendale e interessati al buon andamento dei risultati gestionali, quali ad esempio gli amministratori e altri collaboratori significativi.

Allo stato dei fatti tale possibilità non appare realizzabile in carenza di delega poichè le norme relative alle *stock options* erano contenute

nella finanziaria 1997 nell'ambito della revisione della base imponibile del lavoro dipendente (decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314);

D) introduzione di vincoli proporzionali alle retribuzioni nella assegnazione delle azioni ai dipendenti e determinazione di un tetto massimo.

Circa il livello di agevolazione da accordare nel caso di vendita del pacchetto azionario da parte del lavoratore dipendente, occorre distinguere la fattispecie in cui il lavoratore non sia in grado, per cause di forza maggiore, di rispettare il vincolo di durata del possesso azionario, da quello in cui il lavoratore dipendente mantiene la sua partecipazione sino alla scadenza del vincolo ed oltre.

In questo secondo caso, che si deve ritenere la norma, il Governo è sollecitato a ricercare la coerenza ed un migliore equilibrio, rispetto ai dipendenti e la tassazione delle plusvalenze realizzate nel caso di vendita del pacchetto azionario.

Inoltre per evitare criticabili effetti retroattivi la normativa dovrebbe essere limitata alle partecipazioni acquisite dai lavoratori dipendenti successivamente all'entrata in vigore del decreto correttivo. La Commissione rileva che se si vuole veramente innovare il rapporto tra contribuente e fisco non può essere condivisa la retroattività del provvedimento, per quanto motivato da fenomeni elusivi che si sono verificati.

D'altra parte, a meno di un difetto di informazione, non risulta alla Commissione che esista una normativa primaria o secondaria che possa portare a considerare l'articolo 2 del presente decreto come interpretativo.

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe, conferite con la legge n. 662 del 1996,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo sottoposto al suo esame purchè la lettera *d*) dell'articolo 2 venga riformulata tenendo conto delle osservazioni di cui al precedente punto 5).

La Commissione esprime inoltre le seguenti osservazioni:

a) L'articolo 1, al comma 2, contiene una disposizione di modifica dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di riduzione dei trasferimenti erariali alle province. L'articolo 61 fissava al 31 marzo 1999 il termine per la determinazione delle riduzioni definitive delle dotazioni dei fondi spettanti alle province (e ai comuni). L'articolo 1, comma 2, modifica questo termine, prevedendo che i dati definitivi relativi alla riscossione dell'imposta sulle assicurazioni (RC auto) ed all'imposta sulle trascrizioni (IPT), sulla cui base deve essere determinato l'esatto importo della riduzione dei suddetti trasferimenti erariali, possono essere comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2000. A tal fine, dal momento che un differimento si rende indispensabile, valuti il Governo l'opportunità e la possibilità che questo non oltre-

passi il 30 settembre 1999 per garantire alle province la certezza dei trasferimenti nel corso del 1999, in modo tale da pervenire ad un corretto assestamento di bilancio nei termini di legge.

b) Valuti il Governo se, agli effetti della ripartizione territoriale della base imponibile IRAP, nella nozione di «depositi in denaro e titoli» la cui consistenza presso le singole filiali della banca costituisce il parametro in base al quale imputare territorialmente il valore della produzione netta risultante dal bilancio, occorra fare riferimento alla clientela, con esclusione dei rapporti interbancari o se invece vi sia l'esigenza di tenere conto, agli effetti della allocazione territoriale del valore della produzione netta, anche dei depositi in denaro e titoli di pertinenza di altre banche.

c) Con l'articolo 4 dello schema di provvedimento viene introdotta la possibilità di regolarizzare entro la data del 31 luglio 1999, mediante applicazione dei soli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i cui termini sono scaduti alla data del 19 marzo 1999.

Si segnala in proposito che per la generalità degli istituti di credito esiste tuttora una situazione di difficoltà nella esatta determinazione delle imposte da versare, con necessità quindi di ricorrere a stime, la cui esattezza potrà essere controllata soltanto nei mesi successivi a quelli del versamento.

Tale situazione critica appare ora destinata ad inasprirsi per effetto della sopravvenuta esigenza di sottoporre a revisione – sia pure limitatamente ad operazioni sinora escluse dai regimi impositivi cosiddetti del risparmio amministrato e del risparmio gestito – le procedure relative al trattamento delle attività finanziarie espresse in valute estere.

A questo proposito tenuto conto che è prevedibile che in sede di definitiva stesura della dichiarazione dovuta come sostituti d'imposta per il 1998 – nell'ambito della quale sono state tra l'altro ricondotte tutta una serie di segnalazioni relative ad adempimenti dovuti per effetto della riforma – le banche siano in grado di focalizzare con esattezza gli errori eventualmente commessi non soltanto nei primissimi mesi di entrata in vigore della riforma ma anche per una buona parte dell'anno 1999, si suggerisce che il riferimento ai termini già scaduti alla data del 19 marzo 1999 venga opportunamente modificato, in modo da ricomprendere anche i versamenti aventi scadenza fino alla data del 30 settembre 1999.

È infatti evidente che non può venire penalizzato il comportamento di quegli intermediari che sono stati in grado di procedere in tempi relativamente brevi al ricalcolo della somma dovuta, laddove invece altri intermediari si sono trovati in maggiori difficoltà e pertanto non sono riusciti ad ottenere risultati affidabili, se non in un momento successivo.

In considerazione di quanto sopra, si chiede pertanto che le sanzioni eventualmente già pagate a seguito di ravvedimento operoso possano formare oggetto di una restituzione, possibilmente mediante attivazione di meccanismi di scomputo dai futuri versamenti.

d) L'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di provvedimento si occupa, tra l'altro, delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati.

In pratica, la norma è diretta ad affermare la non imponibilità, per carenza del requisito di territorialità, delle plusvalenze su obbligazioni «quotate» realizzate da operatori non residenti.

Proprio in considerazione dell'opportunità di provvedere ad un ancora maggiore alleggerimento degli oneri di carattere amministrativo che possono intralciare l'operatività nei rapporti con gli intermediari non residenti, si suggerisce un ampliamento della portata oggettiva della disposizione, fino a ricomprendere l'intera area dei titoli emessi dai cosiddetti «grandi emittenti» rientranti nell'ambito di applicazione del meccanismo introdotto con il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (titoli emessi dallo Stato, dalle banche e dalle società per azioni negoziate in mercati regolamentati).

e) Sempre nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, le lettere b) e c) regolamentano la rilevanza delle variazioni di cambio nella determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, con particolare riguardo ai contratti di pronti contro termine e riporti espressi in valuta estera ed alle attività finanziarie espresse in valuta estera non soggette a negoziazione da parte dell'investitore.

Le disposizioni hanno certamente il pregio di fare chiarezza su uno dei punti più controversi della riforma, consentendo l'eliminazione di un fattore distorsivo della fiscalità che poteva dar luogo ad arbitraggi.

L'apprezzabilità della norma non esime però la Commissione dal rimarcare i riflessi negativi che essa potrà determinare inevitabilmente in sede applicativa per le banche e gli altri intermediari, sia perchè impone di rivedere procedure impiantate per l'attuazione del decreto legislativo n. 461 del 1997, sia soprattutto in ragione della sua decorrenza retroattiva, essendo previsto che la stessa si applichi a far tempo dal 1° gennaio 1999 (articolo 2, comma 2), sia pure con la previsione di particolari modalità per la sistemazione dei redditi di capitale, delle plusvalenze e delle minusvalenze relativi al periodo intercorrente dall'inizio dell'anno alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Più precisamente, a meno che il contribuente interessato intenda provvedere in via autonoma alla sistemazione della propria situazione fiscale in dichiarazione dei redditi, è previsto che le imposte sostitutive e le ritenute dovute per effetto delle descritte modifiche potranno essere applicate dagli intermediari sulla base di una apposita opzione da esercitare entro il 31 ottobre 1999, alla quale farà seguito il versamento delle imposte dovute entro il giorno 16 dicembre.

Le ripercussioni fortemente negative che potrebbero derivare da tale decorrenza retroattiva impongono di richiederne la rimozione, stabilendo invece che le nuove disposizioni in tema di «effetto valuta» ai fini della ritenuta sui proventi dei contratti di pronti contro termine e dell'imposta sostitutiva sui *capital gains* trovino ingresso non prima

dell'entrata in vigore del decreto correttivo, con riferimento ai contratti stipulati ed alle attività finanziarie sottoscritte a far tempo da tale data.

Se ciò non fosse, le banche e gli altri intermediari si troverebbero costretti a «riaprire» operazioni già chiuse, con tutte le difficoltà connesse alla necessità di ricostruire i dati relativi all'evoluzione subita nel tempo dai possessi di attività finanziarie da parte dei risparmiatori. Non è poi da sottovalutare la circostanza che, tanto le decisioni di investimento quanto quelle di disinvestimento, vengono assunte anche in considerazione dei connessi riflessi fiscali, sicchè l'adozione di una norma di retroattività come quella ipotizzata dallo schema di decreto legislativo finirebbe con il compromettere *ex post* la redditività complessiva di operazioni considerate già definite in tutti i loro aspetti, con forte pregiudizio della fiducia da parte dei risparmiatori in principi basilari quali quello della certezza del diritto in vigore nel momento in cui si effettuano operazioni fiscalmente rilevanti.

Oltretutto, la disciplina transitoria recata dallo schema di provvedimento appare oltremodo poco chiara, sia perchè sembra regolamentare esclusivamente la posizione di quei contribuenti che, per effetto della retroattività della norma, si trovino «a debito» nei confronti del fisco, e pertanto devono pagare somme a titolo o di ritenuta sulle operazioni di pronti contro termine ovvero di imposta sostitutiva per le plusvalenze dovute alla competente «valuta», mentre nulla viene detto con riferimento a quei contribuenti che si trovino invece nella posizione di poter vantare una minusvalenza realizzata dal 1° gennaio 1999 alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

f) Si ricorda che non è stato ancora attuato il necessario coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 461 del 1997 con quelle contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997 riguardanti la riforma delle sanzioni tributarie non penali. Appare, inoltre, necessario attuare un coordinamento anche con riferimento alle nuove disposizioni relative alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, tra i quali rientrano senza dubbio i versamenti delle imposte sostitutive. Si raccomanda, pertanto, di attuare il coordinamento delle suddette disposizioni con apposito provvedimento stralciando la normativa relativa alle sanzioni dallo schema di decreto legislativo in esame.

g) Per quanto riguarda, invece, la definizione degli appositi correttivi previsti dall'articolo 82, comma 9, del TUIR, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al fine di rendere equivalenti, sotto il profilo finanziario, il regime di tassazione basato sul criterio del realizzo e quello basato sul criterio della maturazione, si rileva la necessità di rivedere i meccanismi di determinazione di tali correttivi. È opportuno, infatti, prevedere che, correttivi possano tenere conto anche del cambiamento dell'aliquota della ritenuta, che potrebbe intervenire in futuro. Inoltre, per la definizione degli stessi, si ritiene opportuno il supporto a livello consultivo degli operatori specializzati del settore.

Onlus – Trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali.

Pur trattandosi di materia che esula dai decreti legislativi esaminati, la Commissione richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di una proroga dei termini, previsti dai decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 19 novembre 98, n. 422, in relazione alle agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali.

La particolare complessità della documentazione prevista ha fatto sì che molte ONLUS od Enti di tipo associativo non hanno potuto usufruire di quella norma.

È opportuno pertanto prevedere una ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 460, modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 422, al 30 settembre 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

SEDE PLENARIA

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali,
dottor Giampaolo D'Andrea.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0033^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0030^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 20 maggio 1999.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) intervenendo sul complesso degli emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere del relatore

(vedi allegato 1) sullo schema di decreto legislativo sul riordino del CONI, premette che è all'esame del Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che dovrebbe prevedere il riassetto degli attuali diciotto ministeri, riordinando le funzioni ministeriali in dieci ministeri tra i quali è finora dubbio se rientri il ministero per i beni culturali ed ambientali.

È per questa ragione che ha presentato una serie di emendamenti che attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni che nei confronti del CONI vengono assegnate dallo schema di decreto legislativo al ministero retto dall'on. Melandri.

L'emanazione del decreto legislativo per il riordino del CONI, più in generale, si collega sia all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997 il cui termine finale per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 luglio 1999 dalla cosiddetta legge Bassanini *quater*, sia all'articolo 14 della stessa legge che testualmente persegue le finalità del raggiungimento dell'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi, della quale non vi è traccia nel testo dello schema in esame.

Ritiene che la relazione governativa che accompagna lo schema di decreto legislativo prevede la riorganizzazione dell'assetto burocratico-amministrativo del CONI: ritiene che non ci sia una effettiva semplificazione dell'azione, una effettiva riduzione dei costi, un effettivo miglioramento della funzionalità, una effettiva trasparenza della gestione e non si rafforza il potere di autorganizzazione del CONI.

Sotto questo profilo è favorevole alle proposte emendative, come l'emendamento Frattini 8, volte ad assicurare che con il riordino si rispettino gli *standard* del riordino medesimo coerente ai dettami dell'articolo 14 della legge delega.

Il riordino appare nella sostanza «punitivo» dell'autonomia dello sport come si evince dal fatto che nessuna delle proposte avanzate dal CONI per assicurare lo snellimento burocratico o la migliore funzionalità dell'ente è stata recepita nell'articolato. Non sono state recepite, ad esempio, le richieste relative alla possibilità di costituire agenzie o società per azioni controllate per l'esercizio di attività economiche inerenti alle funzioni del CONI medesimo. Né sono state recepite le proposte per l'attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI. A tal riguardo dichiara di aderire all'emendamento Frattini 16, che sottoscrive.

Reputa che nell'articolato, senza alcuna base di delega, si individui una logica «punitiva» nei confronti di presidenti federali e, conseguentemente, del consiglio nazionale del CONI, giacché sono stati ridimensionati sia il ruolo che le funzioni, sia dei presidenti federali, sia del consiglio nazionale, con sostituzione di un sistema che ha ben funzionato per oltre cinquant'anni con un altro sistema che non offre alcuna garanzia di buon funzionamento.

Desidera soprattutto evidenziare come il potere di autorganizzazione del CONI sia stato vanificato o depotenziato.

Invero lo statuto resterà vincolato ad una serie di rigide disposizioni previste nella normativa di rango legislativo qual è il decreto legisla-

tivo al nostro esame. A titolo esemplificativo fa presente che se il CONI deve uniformarsi ai principi dell'ordinamento internazionale o agli indirizzi emanati dal CIO e intende modificare il proprio statuto, le relative approvazioni comporteranno un provvedimento legislativo. Il vincolo per il CONI sarebbe stato evitato ove invece il decreto legislativo si fosse limitato a stabilire norme di principio ed avesse lasciato all'autonomia statutaria del CONI la regolamentazione dell'autonomia medesima e l'assetto organizzativo. Ritiene che se gli emendamenti più significativi non saranno accolti dal relatore e dalla Commissione si farà compiere al CONI un notevole passo indietro rispetto all'assetto attuale. Ricorda che il vigente statuto è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica mentre lo schema del decreto legislativo al nostro esame comporterà che per ogni futura modifica o integrazione dello statuto del CONI occorra un provvedimento legislativo.

Con riferimento alle forti denunce relative al testo dell'articolo 2 con la previsione di un termine di appena 180 giorni entro i quali il CONI dovrebbe darsi un nuovo statuto a pena di commissariamento, un qualche miglioramento è venuto dal parere proposto dal relatore. Al riguardo dichiara di ritirare il proprio emendamento 10 e di sottoscrivere l'emendamento Frattini 11.

Quanto all'articolo 3 non comprende perché non rimettere alle scelte statutarie la determinazione circa il ruolo del segretario generale che in atto rientra nel novero degli organi del CONI. A tal riguardo dichiara di aderire all'emendamento Frattini 20 che sottoscrive. Inaccettabili sono comunque le ipotesi di ineleggibilità per i membri del Parlamento che richiederebbero oltretutto una legge formale. Del pari meritevole di approvazione sono gli emendamenti che cancellano il comma 4 dell'articolo 3. A tal riguardo dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 22, 24-*bis* e 25.

All'articolo 4 vi è poi la previsione di una partecipazione di atleti non inferiore al trenta per cento: sarebbe utile l'approvazione del suo emendamento 36 volto a introdurre un tetto massimo.

Si dichiara favorevole agli emendamenti volti a restituire al consiglio nazionale l'approvazione del bilancio, la definizione degli indirizzi e dei programmi nonché l'elezione della giunta esecutiva, a modifica dell'articolo 5 proposto dal Governo e a tal riguardo dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53 e 54.

Non reputa condivisibili le ineleggibilità in seno alla giunta dei presidenti federali, prevista dal comma 4 dell'articolo 6 e a tal riguardo dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 56, 61, 62, 64, 68 e 71.

Circa gli emendamenti all'articolo 7, sottoscrive l'emendamento Frattini 72.

Quanto all'articolo 8 ribadisce di essere contrario alla ineleggibilità a presidente CONI dei presidenti delle federazioni e dichiara di aderire all'emendamento Frattini 75. Se si vuole evitare una palese incostituzionalità, si può al limite configurare una incompatibilità ma non una ineleggibilità.

In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 9, sottoscrive gli emendamenti Frattini 78 e 80 e ribadisce che l'articolo 10 non deve al-

terare competenze che in atto competono a regioni ed enti locali e al riguardo dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 91 e 93.

Analoga osservazione vale per il venir meno della potestà regolamentare delle federazioni conseguente al testo dell'articolo 14 dello schema al nostro esame. A tal riguardo sottoscrive gli emendamenti Frattini 98, 104, 106, 111, 120 e 121.

Sulle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 17 dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 116, 118 e 124.

Sulla totale abrogazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 istitutiva del CONI esprime qualche dubbio: era forse sufficiente la sola abrogazione delle disposizioni che avevano fatto richiamo al miglioramento fisico e morale della razza previsto dal testo dell'articolo 2, mentre il testo dell'articolo 1 e il riferimento alle dipendenze del CONI dal PNF era stato abrogato sin dal 2 agosto 1943 con regio decreto n. 704, che aveva soppresso il PNF e stabilito il passaggio del CONI alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Precisa che ben due interpellanze a firma Berlusconi, Pisanu ed altri sono state ignorate dal Governo. Spera che non tocchi analoga sorte alle proposte emendative che vengono dal gruppo di Forza Italia e più in generale dal Polo della libertà.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) pur riconoscendo che la proposta di parere presentata dal relatore apporta miglioramenti al testo del Governo, fa presente di aver presentato la proposta di parere alternativo (*vedi allegato 3*) con cui si evidenzia la diversa impostazione di una regolamentazione dell'ordinamento degli organi sportivi. Osserva che il provvedimento in esame disciplina la struttura, la natura degli organi del CONI: ritiene che sarebbe stato più opportuno demandare tale aspetti alla sede statutaria. Aggiunge che la legge delega n. 59 del 1997 non sembra consentire un intervento normativo così puntuale. Dichiara di essere comunque disposto ad esaminare gli emendamenti in modo da pervenire ad un confronto che porti ad una soluzione accettabile del testo governativo. La proposta di parere alternativo intende segnalare che le pubbliche amministrazioni devono essere semplificate nella loro struttura: in tale ottica si rinvia allo statuto ciò che lo schema di decreto in esame disciplina direttamente. Fa notare che occorre arrivare, in attesa della legge di riforma dello sport, ad un risultato tale da garantire la sintesi tra le diverse posizioni in modo da evitare l'affermazione secondo cui il Governo ha regolato il sistema degli ordinamenti sportivi avvalendosi del suo potere di maggioranza sulla minoranza.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 1, Garra 2. Si riserva di riformulare l'emendamento Lubrano di Ricco 3. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Bonatesta 4: si dichiara favorevole all'emendamento Bonato 5 ed invita al ritiro dell'emendamento Bonato 6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pinggera 7.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) intervenendo in riferimento all'emendamento Pinggera 7 fa presente l'opportunità di inserire all'articolo 2, comma 1, il riferimento non solo alle province autonome di Trento e Bolzano ma anche di tutte le regioni a statuto speciale.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, concordando con le considerazioni del deputato Di Bisceglie si riserva di riformulare l'emendamento Pinggera 7. Invita al ritiro dell'emendamento Frattini 8; esprime parere contrario sull'emendamento Garra 9.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il deputato Garra ha ritirato il suo emendamento 10.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Frattini 11 ritenendolo assorbito dal punto 12 della proposta di parere depositata. Relativamente poi agli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 che affrontano la questione della organizzazione periferica del CONI, si dichiara favorevole alla formulazione dell'emendamento Frattini 15 in base al quale sarà lo statuto del CONI a decidere l'articolazione periferica dell'organizzazione dell'ente. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13 e Di Bisceglie 14.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) fa presente che possono esserci situazioni per cui l'articolazione territoriale a livello regionale non appare sufficiente.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) fa presente che occorre una maggiore specificazione rispetto a quella conseguente all'accoglimento dell'emendamento Frattini 15. Pur rilevando che il rinvio allo statuto per la organizzazione periferica del CONI appare la strada più opportuna, fa presente la necessità di prevedere nel testo del provvedimento anche il riferimento all'organizzazione regionale e provinciale al fine di dare un segnale sulla rilevanza riconosciuta all'aspetto spontaneo dello sport, quale è quello legato al territorio, rispetto all'aspetto ordinamentale.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) ricorda l'anomalia del CONI in Italia dove la competenza in materia di sport è regionale. È necessario un interlocutore che territorialmente abbia competenza specifica sullo sport sia per l'aspetto relativo alla promozione sia per l'aspetto relativo all'impiantistica. Aggiunge che la previsione dell'articolo 2, comma 4, fa ritenere che il Governo intendesse evidenziare più tale profilo rispetto all'aspetto organizzativo del CONI e quindi alla prevaricazione dell'autonomia dello stesso.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) condivide le osservazioni del relatore e aggiunge che il testo in esame comprime l'autonomia statutaria del CONI il quale è in grado di decidere sulla propria organizzazio-

ne periferica. Se così non fosse si dovrebbe ritenere che il CONI è un ente strumentale. Se si decide comunque di porre un limite all'autonomia statutaria in merito alla organizzazione periferica, occorre inserire il riferimento non solo al dato regionale, ma anche a quello provinciale.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) *relatore*, prendendo atto delle considerazioni formulate in merito all'articolo 2, comma 4, si riserva di riformulare gli emendamenti Piggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 relativi a tale aspetto. Esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 16; invita al ritiro dell'emendamento Piggera 17; si rimette alla Commissione per l'emendamento Miraglia del Giudice 18.

Il deputato Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDR) fa presente che l'emendamento 18 prevede fra gli organi del CONI il segretario generale che è da ritenersi una vera e propria struttura amministrativa ed un vero e proprio organo.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonato 19, Frattini 21 e Frattini 22. Invita al ritiro dell'emendamento Frattini 20.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), in riferimento all'emendamento 22 fa presente che le incompatibilità previste all'articolo 3, comma 4, sono da ritenersi in contrasto con il principio dell'autonomia statutaria visto che si indicano al CONI o alle federazioni i soggetti che non possono essere eletti come titolari degli organi. Pur comprendendo le motivazioni che portano a ritenere incompatibile con la carica di organo del CONI un'autorità di governo fa presente che per la prima volta un decreto delegato, in assenza di una delega specifica sul punto, disciplina le incompatibilità e le ineleggibilità dei parlamentari nazionali europei. Invita a verificare se esista una analoga previsione negli altri Paesi europei. Ricorda che la disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità dei parlamentari è prevista da una legge generale. Non si può pensare di intervenire su tale aspetto con un decreto delegato in assenza di una delega specifica.

Il deputato Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDR) condivide le considerazioni del deputato Frattini.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) invita a considerare che in occasione dell'audizione, svoltasi nella giornata di ieri presso le Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio non è intervenuto sulle proposte di riforma relative al Parlamento, al bicameralismo e al riparto di funzioni fra le due Camere.

Il deputato Francesco BONATO (Misto-RC-PRO) fa presente l'opportunità di estendere le considerazioni del deputato Frattini sulle incompatibilità ed ineleggibilità dei parlamentari nazionali ed europei anche agli altri soggetti indicati al comma 4. In caso contrario si potrebbe pensare ad una forma di autotutela.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, prendendo atto delle osservazioni emersi si riserva di riformulare l'emendamento Frattini 22, la cui riformulazione assorbe anche l'emendamento Frattini 23. Esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 24 e invita al ritiro dell'emendamento Frattini 24-*bis*.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) intervenendo relativamente all'emendamento 24-*bis* fa presente che la proposta di sostituzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 tende a prevedere principi stringenti da seguire nella redazione dello statuto del CONI senza arrivare a regole prelettive. Sulla base dei principi così dettati il Ministero potrà esercitare la vigilanza senza però arrivare alla rigidità che sarebbe stata conseguente ad una previsione diretta all'interno del decreto legislativo.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Frattini 25 e Bonatesta 26. Si rimette alla Commissione per gli emendamenti Frattini 27 e Frattini 28.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), relativamente ai suoi emendamenti 27 e 28 fa presente che l'ipotesi di due presidenti federali come vicepresidenti consentirebbe di evidenziare una rivalutazione dei presidenti federali eletti dalla base.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 29; si dichiara favorevole sugli emendamenti Bonato 30 e Bracco 32. Invita al ritiro dell'emendamento Marchetti 31 e Marchetti 33 in relazione al quale fa presente che nell'ultima parte del punto 4) della proposta di parere è inserito il riferimento ai presidenti regionali.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) fa presente l'opportunità di inserire al punto 4) anche il riferimento ai presidenti provinciali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) osserva che la previsione dell'emendamento Marchetti 33 deve essere considerata in collegamento con la riformulazione che il relatore si è riservato di proporre relativamente agli emendamenti concernenti l'organizzazione periferica del CONI.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, preso atto delle considerazioni emerse, si riserva di riformulare l'emendamento Marchetti 33; esprime parere contrario sugli emendamenti Frattini 34, Frattini 35; Marchetti 37, Bonato 38 e Bonatesta 39; invita al ritiro dell'emendamento Garra 36.

Il deputato Francesco BONATO (Misto-RC-PRO) relativamente al suo emendamento 38 fa presente che con esso si intende ampliare la partecipazione degli atleti e segnalare la questione di genere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di prendere in considerazione al questione di genere.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso sull'emendamento Bonato 38, si rimette alla Commissione. Si riserva di riformulare l'emendamento D'Alessandro Prisco 40, Frattini 42 e Marchetti 43. Esprime parere contrario agli emendamenti Zanoletti 41 e Bonato 44. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Miraglia del Giudice 45 e Zanoletti 46. Esprime parere contrario sugli emendamenti Miraglia del Giudice 47, Miraglia del Giudice 48, Zanoletti 49 e Frattini 50.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone, vista la concomitanza dei lavori delle Commissioni permanenti di proseguire nella seduta di domani, giovedì 3 giugno, la formulazione del parere del relatore sugli altri emendamenti depositati, rinviando al periodo successivo alle elezioni europee le deliberazioni.

Il deputato Francesco BONATO (Misto-RC-PRO) fa presente la inopportunità del proseguimento dei lavori della Commissione anche nella seduta di domani visti gli impegni per la campagna elettorale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, prendendo atto della richiesta propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al periodo successivo alle elezioni europee.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL SENATORE
PAOLO GIARETTA, RELATORE**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a norma degli art. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

rilevato che detto schema di decreto, nel rispetto della delega parlamentare, deve necessariamente limitarsi ad intervenire sul riordino del CONI, mentre la complessità del fenomeno sportivo sotto il profilo sociale ed economico richiede un più ampio intervento normativo, a partire dalla definizione di nuove regole in materia di ordinamento della società ed associazioni sportive dilettantistiche, della promozione dello sport di base nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, di lotta al doping, di finanziamento dell'attività sportiva alla luce della nuova realtà dei concorsi pronostici, di rapporto tra ordinamento sportivo e giustizia ordinaria, argomenti per una parte dei quali da tempo il Parlamento sta esaminando disegni di legge, la cui approvazione acquista una particolare urgenza alla luce delle innovazioni previste nell'ordinamento del CONI;

segnalato l'auspicio della Commissione che il Governo provveda a convocare in tempi ristretti la preannunciata Conferenza Nazionale dello Sport, quale sede in cui verificare con le parti interessate le prospettive di un aggiornato modello di gestione dello sport italiano;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni

1) al comma 1 dell'art. 2 è opportuno esplicitare tra i compiti del CONI una specifica azione di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;

2) al comma 3 dell'art. 3 si ritiene necessario prevedere che le incompatibilità non si applichino ai componenti in carica degli organi di cui al comma 1 di detto articolo fino alla formazione dei nuovi organi;

3) va prevista la soppressione del comma 4 dell'art. 3, ritenendosi che l'eventuale costituzione di organi di garanzia rientri nella piena autonomia statutaria;

4) all'art. 5 si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione del ruolo del Consiglio Nazionale, massimo organo dell'ente rappresentativo delle varie realtà del mondo dello sport, riconoscendogli un potere di indirizzo generale sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio; appare inoltre opportuno prevedere tra i componenti del Consiglio Nazionale una rappresentanza dei presidenti regionali del CONI;

5) Al comma 2 dell'art. 6 appare opportuno prevedere che similmente a quanto previsto per il presidente del Comitato nazionale sport per tutti partecipi con diritto di voto un rappresentante della Federazione Italiana Sport Disabili per le deliberazioni concernenti ogni aspetto della pratica sportiva dei disabili, ai fini dello loro più piena integrazione nel movimento sportivo; all'art. 9 appare opportuno prevedere tra i componenti del Collegio elettorale i Presidenti dei Comitati regionali del CONI;

6) Si ritiene necessaria la sostituzione dei commi 4 e 5 dell'art. 6 con il seguente testo: «Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi delle federazioni sportive nazionali. Lo statuto del CONI stabilisce il termine entro il quale detti soggetti devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale del CONI

7) Per quanto riguarda la previsione dell'art. 10 riguardante il Comitato nazionale sport per tutti pur prendendo atto delle osservazioni di principio formulate dalle Regioni si ritiene utile confermare tale previsione in attesa di una più complessiva regolamentazione legislativa di una materia che ha assunto un primario rilievo culturale e sociale, segnalando che il comma 1 dell'art. 2 richiama esplicitamente i limiti posti all'attività del CONI dal decreto del Presidente della Repubblica 616/77; si richiama l'opportunità che in detto Comitato possa essere rappresentata anche la realtà scolastica;

8) Si ritiene necessaria la soppressione del comma 2 dell'art. 12, trattandosi di materia da rinviarsi all'autonoma determinazione statutaria;

9) Si richiede una migliore formulazione dell'art. 14, esplicitando con più chiarezza il permanere di alcune funzioni pubblicistiche in capo alle federazioni relativamente in particolare alla potestà regolamentare, tecnica e disciplinare, precisando altresì che nulla viene innovato circa il patrimonio delle singole federazioni;

10) È opportuno prevedere all'art.15 che gli statuti delle federazioni nazionali debbano esplicitare l'assenza del fine di lucro ed il principio della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque lo desideri in condizioni di parità;

11) Anche con riferimento all'intesa tra Governo ed Organizzazioni Sindacali in data 13.2.1999, i cui contenuti sono dalla Commissione sostanzialmente condivisi, occorre sostituire l'art. 16 del testo con una norma che confermi per il personale CONI in servizio presso le fe-

derazioni il mantenimento dell'attuale stato giuridico di pubblico impiego, ai sensi del d.l.vo 29/93 e successive integrazioni e modificazioni, come personale dipendente dallo stesso CONI comandato presso le federazioni sulla base di apposite convenzioni che determinano anche la distribuzione dei relativi oneri finanziari. Resta fermo che per il personale che le federazioni eventualmente assumano ex novo si applicherà il rapporto di impiego privato;

12) Si ritiene necessaria una riformulazione delle norme transitorie di cui all'art. 17, prevedendo: a) l'approvazione dello statuto del CONI da parte dell'attuale Consiglio Nazionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; b) l'approvazione degli statuti delle federazioni sportive nazionali entro i successivi 180 giorni; c) l'elezione e l'insediamento dei nuovi organi entro il 31.12.2000; d) il permanere di poteri sostitutivi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI nel caso di non rispetto dei termini da parte del CONI stesso o delle federazioni;

13) Appare necessario prospettare un intervento per dare soluzione organica alle procedure di riconoscimento delle federazioni sportive; la situazione attuale, discendente dalla legge 426/42 e successive modificazioni, che viene abrogata dal decreto in esame contiene infatti evidenti anomalie con la presenza tra le federazioni riconosciute di quelle relative ad attività di dubbio contenuto sportivo e comunque a sport non olimpici, mentre invece hanno lo status di discipline associate sport a carattere olimpico e comunque di larga diffusione. Appare perciò opportuno prevedere esplicitamente che lo statuto debba disciplinare il procedimento del riconoscimento delle federazioni sportive in base ad elementi oggettivi (ad esempio rappresentanza, carattere olimpico dello sport, prevalenza dell'attività sportiva, ecc.).

Sostituire l'osservazione 1, con la seguente:

«All'articolo 2 appare opportuno sopprimere i commi 1 e 4, alla luce dell'invito contenuto in premessa di attenersi all'obiettivo del mero riordino dell'Ente, salvaguardandone l'autonomia, e quindi preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione e nell'approvazione dello statuto. Si osserva in particolare che nel comma 1 si opera una riformulazione dei fini istituzionali dell'Ente, al di fuori dei limiti di cui agli articoli 11 e 14 legge n. 59 del 1997».

4 BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Aggiungere al punto 1):

All'articolo 2, comma 1, vengano sostituite le parole: «ivi comprese» con le seguenti: «ed in particolare».

5 BONATO

Aggiungere al punto 1):

All'articolo 2, comma 1, vengano abrogate le parole da: «nonché la promozione» fino al termine della frase.

6 BONATO

Aggiungere al punto 1):

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le competenze attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475».

7 PINGGERA

Aggiungere al punto 1):

All'articolo 2, comma 1, aggiungere dopo la parola: «nazionale» e prima di: «ivi compresi» le seguenti: «coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata, ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti».

8 FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 2:

«2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali».

9

GARRA, MIGLIORI, MAROTTA

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 3:

«3. Ove lo statuto non venga adottata entro il termine di centottanta giorni dalla data di costituzione, ai sensi del presente decreto, del consiglio nazionale e della giunta nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina».

10

GARRA, MIGLIORI, MAROTTA

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 3:

«Sostituire le parole: «...centottanta... con ...trecentosessanta».

11

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 4:

«Al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: «e nel territorio della regione Trentino Alto Adige, a livello provinciale» (oppure «nonchè a livello provinciale per le Province autonome di Trento e Bolzano»).

12

PINGGERA

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 4:

«Aggiungere infine: «e provinciale».

13

MARCHETTI

Aggiungere la seguente osservazione dopo il punto 1):

«1-bis) al comma 4 dell'articolo 2 aggiungere dopo «...regionale.» «e provinciale,», togliendo il punto.

14

DI BISCEGLIE

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 4:

«Cancellare le parole: «Che attua il principio di conformazione organizzativa a livello regionale».

15

FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 4:

«Dopo: «periferica del CONI» e prima di: «è disciplinata» aggiungere: «ha natura privatistica ed».

16

FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«5. Il comitato provinciale del CONI, avente sede nella provincia di Bolzano, è tenuto a garantire l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

6. Nella regione Trentino-Alto Adige il CONI è articolato a livello provinciale. Tali articolazioni provinciali esercitano le competenze dei corrispondenti organi regionali».

17

PINGGERA

Aggiungere dopo il punto 1):

Sostituire l'articolo 3, primo comma, con il seguente:

«Art. 3. - (*Organi del CONI*). – 1. Sono organi del CONI:

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta nazionale;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) il comitato nazionale per lo sport per tutti;
- f) il collegio dei revisori dei conti».

18

MIRAGLIA, DEL GIUDICE, MANZIONE

Aggiungere dopo il punto 1):

«Venga abrogata all'articolo 3, comma 1, la lettera d)».

19

BONATO

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 3, comma 1, lettera d):

«Sostituire: «comitato nazionale sport per tutti» con: «Segretario Generale».

20

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 3, comma 2:

«Cancellare dopo: «alla scadenza degli organi. Il Presidente ed i componenti... (tutto il periodo)».

21

FRATTINI

Sostituire il punto 2):

All'articolo 3, comma 3 e comma 4:

«Cancellare».

22

FRATTINI, GARRA

Al comma 3, sostituire il punto 2, con il seguente: «si ritiene opportuno sopprimerlo».

23

ZANOLETTI, FRATTINI

Al comma 3, sostituire l'osservazione 2 con: «All'articolo 3 appare necessario introdurre il principio che le Federazioni Sportive Nazionali sono e rimangono organi del CONI relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.

Al comma 3, inoltre, si ritiene necessario prevedere che le incompatibilità non si applichino ai componenti in carica degli organi di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo fino alla formazione dei nuovi organi. Si osserva che la natura del CONI è quella di federazione delle federazioni; pertanto la rescissione del vincolo organico tra CONI e federazioni opererebbe una vera e propria riformulazione della natura dell'ente».

24 BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Sostituire i punti 2) e 3):

All'articolo 3 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Lo Statuto del cono dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri:

a) composizione del Consiglio nazionale in modo da assicurare la rappresentatività delle varie componenti del movimento sportivo;

b) composizione della Giunta esecutiva in modo da garantirne l'indipendenza e l'autonomia discrezionale rispetto agli altri organi dell'Ente e alle Federazioni sportive nazionali;

c) fissazione di limiti diversificati nella durata degli incarichi della dirigenza sportiva, sia a livello centrale che periferico, in relazione alle funzioni attribuite nonché alle scelte operate ai sensi dei punti precedenti;

d) rispetto ai principi di democrazia interna e di trasparenza di gestione in tutti i livelli dell'organizzazione sportiva, anche attraverso un'adeguata rideterminazione dei requisiti per l'elezione alle cariche dirigenziali sportive, al fine di consentire una maggiore facilità di accesso alle stesse;

e) decentramento di funzioni degli organi centrali agli organi territoriali;

f) espletamento della funzione di vigilanza, anche tramite la previsione di periodiche verifiche ed ispezioni, nei confronti delle Federazioni sportive nazionali, nel rispetto dell'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione ad esse riconosciuta ai sensi della legge n. 91 del 1981, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale del CONI e approvati dall'Autorità di Governo vigilante a garanzia del perseguimento dei fini istituzionali del CONI e delle Federazioni sportive nazionali;

g) garanzia dell'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo con l'istituzione della Corte superiore di giustizia la quale stabilisca i criteri generali di orientamento della Giustizia sportiva. Lo statuto provvederà anche a dettare le norme sulla composizione e sul procedimento;

h) attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI e delle Federazioni sportive nazionali;

i) possibilità per il CONI di costituire Agenzie e Società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle proprie funzioni. Lo Statuto fissa anche i requisiti per l'eleggibilità alle cariche in seno agli Organi del CONI e definirà le competenze del Consiglio nazionale e della Giunta nazionale».

24-bis

FRATTINI, GARRA

Aggiungere punto 2-bis: «si ritiene, altresì, necessario che tra gli organi del CONI ci siano il segretario generale e le Federazioni sportive nazionali».

25

ZANOLETTI, FRATTINI, GARRA

Al comma 4, la Commissione ritiene opportuno aggiungere dopo il punto 3 la seguente osservazione: «All'articolo 4 appare opportuno eliminare o, quanto meno ridurre la quota proporzionale prevista al comma 3. Si propone la partecipazione al Consiglio nazionale di 6 atleti e due tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali. È opportuno inoltre prevedere la partecipazione al CN dei presidenti degli Enti di promozione sportiva purchè in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto».

26

BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Aggiungere dopo il punto 3):

«Art. 4 – comma 1 – lettera *b*) sostituire: ... uno dei quali è nominato ... con: ... due dei quali sono nominati ...».

27

FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 3):

«Art. 4 – comma 1 – lettera *b*) sostituire: ... uno dei quali è nominato ... con: ... due dei quali sono nominati ...».

28

FRATTINI

Aggiungere il punto 3-bis:

«sarebbe opportuno modificare l'articolo 4 comma 1 lettera *d* escludendo nel testo del decreto la presenza dei tecnici in quanto professionisti.

Si ritiene, altresì, necessario in modo da assicurare l'autonomia statutaria dell'ente, non fissare per legge la quota di presenza degli atleti nel Consiglio nazionale, lasciando allo Statuto del CONI stabilire quantità numeriche e rappresentative».

29

ZANOLETTI, FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 3):

«All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), vengano inserite dopo la parola "atleti" le parole: "che non abbiano subito squalifiche relative all'utilizzo di sostanze dopanti"».

30

BONATO

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo recante "Riordino del CONI", comma 1, lettera *d*) Sostituire le parole "in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali" con "eletti dagli atleti tesserati alle rispettive categorie federali, secondo le regole stabilite dallo Statuto in numero che deve essere non inferiore al 30 per cento dei componenti di cui alla lettera *b*)"

conseguentemente sopprimere il comma 3.

31

MARCHETTI

Inserire un punto 3-bis così formulato:

«All'articolo 4, comma 1, lettera *d*) valutare, anche tenendo conto delle diverse realtà esistenti nella varie discipline sportive, l'inserimento di criteri che consentano di definire meglio la qualifica di atleta e di tecnico».

32

BRACCO, D'ALESSANDRO PRISCO

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo recante "Riordino del CONI", comma 1, lettera *d*) Aggiungere la lettera *d-bis*) cinque presidenti dei comitati regionali e cinque presidenti dei comitati provinciali del Coni, scelti secondo le norme dettate dallo Statuto».

33

MARCHETTI

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, comma 3 cancellare dopo;... lettera d), fino a: «... 1, lettera b).

34

FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, sopprimere al comma 3 le parole successive a «lettera d)».

35

FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, comma 3 lo statuto regola il procedimento per la elezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al 30 per cento e non superiore al 40 per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).

36

GARRA, MIGLIORI, MAROTTA

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, sopprimere il comma 4.

37

MARCHETTI

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, comma 4, vengano sostituite le parole: «almeno due atleti» con le parole: «almeno tre atleti e tre atlete».

38

BONATO

All'articolo 5, la Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 4 con la seguente:

«All'articolo 5 si ritiene opportuno allargare i compiti del Consiglio nazionale prevedendo quali ulteriori competenze quelle di:

stabilire gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente, adottare lo statuto e gli atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

designare il presidente ed eleggere il vice – presidente e i componenti della Giunta nazionale;

approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'Ente ed approvare la relazione della Giunta nazionale sulla gestione dell'ente».

39 BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Al punto 4) sostituire le parole: «riconoscendogli un potere di indirizzo generale sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio» *con le seguenti:* «riconoscendogli forme di indirizzo generale sull'attività e di collaborazione nella definizione dei criteri di formazione del bilancio».

40 D'ALESSANDRO PRISCO, BRACCO

Al punto 4) sostituire le parole: «riconoscendogli un potere di indirizzo generale sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio» *con:* «riconoscendogli il potere di approvazione dei bilanci preventivi, le relative variazioni ed i Conti consuntivi dell'ente e l'approvazione della relazione della giunta nazionale sulla gestione ed attività dell'Ente».

41 ZANOLETTI, FRATTINI, GARRA

Sostituire il punto 4):

All'articolo 5, comma 2 lettera a) sostituire con: ...a) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente, adotta lo statuto e gli atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.

42 FRATTINI, GARRA

Al punto 4 dopo le parole: «dei Presidenti regionali» *aggiungere:* «e provinciali».

43 MARCHETTI

Aggiungere al punto 4):

All'articolo 5, comma 2, lettera c), vengano abrogate le parole: «delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite».

44 BONATO

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altre discipline sportive associate al CONI o alle Federazioni, sulla base dei requisiti fissati nello Statuto».

45

MURAGLIA, DEL GIUDICE, MANZIONE

Aggiungere il punto 4-bis):

Si ritiene necessario aggiungere, alla fine, dell'articolo 5 comma 2 lettera c) il seguente testo: «e di altre discipline sportive associate al CONI o alle Federazioni, sulla base dei requisiti fissati nello statuto».

46

ZANOLETTI, FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'Ente ed approva la relazione della Giunta nazionale sulla gestione dell'Ente».

47

MURAGLIA, DEL GIUDICE, MANZIONE

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) designa il presidente ed elegge il vice-presidente e i componenti della Giunta nazionale».

48

MURAGLIA, DEL GIUDICE, MANZIONE

Aggiungere il punto 4-tris):

Si ritiene necessario aggiungere tra i compiti del Consiglio nazionale quelli di designare il presidente ed eleggere i due vice presidenti e i componenti della Giunta nazionale».

49

ZANOLETTI, FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Consiglio nazionale svolge i compiti previsti dallo statuto».

50

FRATTINI, GARRA

Sostituire il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera a) con:

«...a) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente, adotta lo statuto e gli atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo».

51

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, aggiungere alla fine della lettera c):

«c)... e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. o alle federazioni sportive, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto».

52

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera f) con:

«... f) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la relazione della giunta nazionale sulla gestione dell'ente».

53

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera h) con:

«h) designa il Presidente ed elegge i due Vice presidenti e i componenti della giunta nazionale».

54

FRATTINI, GARRA

Aggiungere la seguente osservazione 4-bis):

«4-bis) sostituire la c) del comma 1 dell'articolo 6 come segue:

“c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti, così come specificato dall'articolo 32 della Carta Olimpica, ed uno dei tecnici sportivi tesserati presso soggetti sportivi riconosciuti”».

55

DI BISCEGLIE

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 6, comma 1, lettera c) sostituire: «... almeno tre dei quali eletti fra gli atleti e i tecnici sportivi tesserati...» con: «... almeno uno dei quali eletto fra gli atleti tesserati...».

56

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 6, comma 1, lettera c) venga sostituita la parola: «dieci» con la parola: «quindici».

57

BONATO

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 6, comma 1, lettera c) vengano sostituite le parole: «almeno tre dei quali» con le parole: «la maggioranza dei quali».

58

BONATO

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la lettera:

«c-bis) due rappresentanti dei comitati regionali, due rappresentanti dei comitati provinciali scelti secondo le norme dettate dallo Statuto».

59

MARCHETTI

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dieci rappresentanti delle Federazioni nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti tesserati presso soggetti sportivi riconosciuti».

60

MURAGLIA, DEL GIUDICE, MANZIONE

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 6, dopo il punto «c» prevedere l'inserimento di un punto «d» recante:

«d) un rappresentante della Federazione Italiana Sport Disabili espressione del movimento paraolimpico italiano».

61

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 6, comma 1, aggiungere la lettera c):

«d) il Segretario Generale del CONI».

62

FRATTINI, GARRA

Sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) Venga abrogato il comma 2 dell'articolo 6».

63

BONATO

Sostituire il punto 5) con il seguente testo:

«5) occorre modificare l'articolo 6 perchè si ritiene necessario integrare la giunta nazionale con la presenza del Segretario Generale e con la presenza di un rappresentante della Federazione Italiana Sport Disabili, in modo da assicurare la piena integrazione nel movimento sportivo.

È altresì necessario sostituire il comma 1 lettera c) dell'articolo 6 con il seguente testo:

“Art. 6.

(Giunta Nazionale)

c)dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti tesserati presso soggetti sportivi riconosciuti”».

64

ZANOLETTI, FRATTINI, GARRA

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 5 con la seguente:

Ai fini dello snellimento degli organi appare opportuno modificare l'articolo 6 nei seguenti termini:

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sette rappresentanti delle federazioni sportive almeno uno dei quali eletti tra gli atleti tesserati presso le federazioni di sport olimpici, oltre ad un rappresentante degli Enti di Promozione sportiva».

Sopprimere il comma 2.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La carica di componente della Giunta nazionale non è compatibile con quella di Presidente di federazione sportiva nazionale, di E.P.S. e di componente del Consiglio Nazionale del CONI.

Appare inoltre opportuno che ad ogni deliberazione riguardante la pratica sportiva dei disabili partecipi un rappresentante della Federazione italiana Sport disabili, al fine della loro più piena integrazione nel movimento sportivo».

65

BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Sostituire il punto 5) fino a: «... nel movimento sportivo;...», con:

«5) all'articolo 6 inserire tra i membri effettivi della Giunta nazionale un rappresentante della Federazione italiana sport disabili, espressione del Comitato paraolimpico internazionale (IPC), eletto tra i tesserati secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;».

66

DI BISCEGLIE

Modificare il punto 5 nel senso di prevedere che tra i dieci rappresentanti delle Federazioni sia incluso di diritto un rappresentante della Federazione italiana sport disabili.

67

PISTELLI

Sostituire i punti 5) e 6) con il: «Art. 6. – commi 2, 3, 4: cancellare».

68

FRATTINI, GARRA

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 6 con la seguente: «per quanto riguarda le cariche di giunta nazionale si ritiene opportuno prevedere anziché l'ineleggibilità, la incompatibilità con le cariche in ambito federale nei termini che dovranno essere precisati dallo statuto del CONI».

69

BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Al punto 6) dopo la parola: «organi», aggiungere: «direttivi», nel secondo periodo, dopo le parole: «lo statuto del CONI stabilisce il termine», aggiungere: «non inferiore a sei mesi».

70

BRACCO, D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 6 aggiungere, alla fine del periodo le parole: «Si ritiene necessario chiarire che tali modifiche valgono anche per l'articolo 8 comma 2».

71

ZAVOLETTI, FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 7, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

“d) sottoporre al Consiglio nazionale il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione”».

72

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 7, comma 2, lettera F) aggiungere la seguente:

“f-ter) determina i criteri, in riferimento alle attività di tipo professionale, ispirati al principio della mutualità affinché i proventi deri-

vanti dai diritti televisivi in chiaro e pay-tv e dalle sponsorizzazioni, siano ripartiti alle società professionistiche e dilettantistiche che per la loro attività non beneficiano di tali proventi“».

73

ZANOLETTI, BOSI

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 7, comma 2, lettera F) dopo le parole: «in favore delle stesse», aggiungere le seguenti: «ed i criteri per la loro utilizzazione».

74

ZANOLETTI, BOSI

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 8, comma 2, cancellare le parole: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6».

75

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Il Presidente, eletto a norma dell'articolo 9, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”».

76

GARRA, MIGLIORI, MAROTTA

La Commissione ritiene opportuno aggiungere la seguente osservazione: «Per quanto attiene l'articolo 9 stabilire in questa sede il procedimento elettorale appare contrario ai limiti del decreto legislativo come esposti in premessa. Il procedimento indicato, inoltre, appare contrario al principio dello snellimento delle procedure, introducendo un meccanismo molto complesso. Appare quindi opportuno rimandare l'argomento alla definitiva riforma del sistema sportivo ed allo statuto del CONI: Si ritiene opportuno quindi sopprimere l'intero articolo 9».

77

BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Aggiungere il punto 6-bis:

«6-bis) appare opportuno modificare l'articolo 9 con il seguente testo:

“Art. 9.

(Procedimento elettorale)

1. In occasione delle elezioni del presidente e dei componenti della giunta nazionale, il consiglio nazionale è integrato con la presenza dei seguenti soggetti:

- a) i presidenti italiani di federazioni sportive internazionali;
- b) i presidenti regionali del CONI;
- c) gli atleti vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali (nel caso di una squadra il suo capitano);
- d) gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici.

Nel consiglio nazionale elettivo dovrà comunque essere garantita la presenza di un atleta, con i maggiori titoli sportivi, per ogni federazione olimpica e non olimpica”».

78

ZANOLETTI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 6:

«Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

“Art. 9.

(Procedimento elettorale)

1. In occasione delle elezioni del Presidente e dei componenti della Giunta nazionale, il consiglio nazionale è integrato con la presenza dei seguenti soggetti:

- a) i Presidenti italiani di federazioni sportive internazionali;
- b) i presidenti regionali del CONI;
- c) gli atleti vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali (nel caso di una squadra il suo capitano);
- d) gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici”».

79

MIRAGLIA, DEL GIUDICE, MANZIONE

Aggiungere, dopo il punto 6):

Sostituire l'articolo 9 con nuovo testo:

«1. In occasione delle elezioni del presidente e dei componenti della giunta nazionale, il consiglio nazionale, è integrato con la presenza dei seguenti soggetti:

- a) i presidenti italiani di federazioni sportive internazionali;
- b) i presidenti regionali del CONI;
- c) gli atleti, o i capitani delle squadre, vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali;
- d) gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici o dei giochi paraolimpici per gli atleti disabili.

2. Nel consiglio nazionale elettivo dovrà comunque essere garantita la presenza di un'atleta con i maggiori titoli sportivi per ogni federazione olimpica e non olimpica che non abbia ottenuto le medaglie di cui alle precedenti lettere c) e d)».

80

FRATTINI, GARRA

Aggiungere, dopo il punto 6):

All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, alla lettera a), le parole: «d-bis)».

81

MARCHETTI

Aggiungere la seguente osservazione 6-bis):

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, aggiungere la lettera d) ovvero la formulazione:

«a) dai componenti del Consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), c) e d)».

82

DI BISCEGLIE

Aggiungere, dopo il punto 6):

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «componenti gli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali» con le seguenti: «eletti dagli atleti e tecnici rappresentanti dei tesserati alle rispettive categorie federali».

83

MARCHETTI

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 7 con la seguente:

«Per quanto riguarda il Comitato nazionale sport per tutti previsto all'articolo 10, prendendo atto delle osservazioni di principio formulate

dalle Regioni nella Conferenza Unificata, si ritiene utile sopprimere tale previsione rinviando ogni decisione in ordine a tale importante problematica in attesa della complessiva regolamentazione legislativa della materia».

84 BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Sostituire il punto 7) con il seguente:

Sopprimere l'articolo 10.

85

FRATTINI

Sostituire il punto 7) con il seguente:

Venga abrogato l'articolo 10.

86

BONATO

Sostituire il punto 7) con il seguente:

Si ritiene necessario cancellare l'articolo 10 (Comitato nazionale sport per tutti) in rispondenza a quanto richiesto anche dalla conferenza delle regioni.

87

ZANOLETTI, FRATTINI

Aggiungere al punto 7):

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «pratica sportiva» aggiungere le seguenti: «promuove, organizza e» e dopo le parole: «a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e, attraverso i propri comitati territoriali, a livello locale».

88

MARCHETTI

Aggiungere al punto 7):

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «nonchè delle regioni» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e Bolzano».

89

PINGGERA

Aggiungere dopo il punto 7):

All'articolo 11, comma 1:

«1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti designati come segue:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

90

GARRA, MIGLIORI, MAROTTA

Aggiungere dopo il punto 8):

Sopprimere l'articolo 12, commi 2 e 3.

91

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 8):

Articolo 13, comma 1. - (Vigilanza):

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre lo scioglimento della Giunta nazionale e la revoca del Presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi deficienze amministrative e contabili tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'Ente».

92

GARRA, MIGLIORI, MAROTTA

Aggiungere dopo il punto 8):

Articolo 13-bis (nuovo):

«1. Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del CONI sono assicurati anche attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI e delle federazioni sportive;

b) possibilità per il CONI di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico economiche inerenti alle proprie funzioni. In tale caso i rapporti tra il CONI e le agenzie o società saranno regolati con convenzioni. Gli atti delle agenzie o società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile».

93

FRATTINI, GARRA

Aggiungere dopo il punto 8):

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«1. Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del CONI sono assicurati anche attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI;

b) possibilità per il CONI di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle proprie funzioni. In tale caso i rapporti tra il CONI e delle società, saranno regolati con convenzioni.

Gli atti delle società compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile».

94

MURAGLIA DEL GIUDICE, MANZONE

Aggiungere dopo il punto 8):

«1. Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del CONI sono assicurati anche attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI;

b) possibilità per il CONI di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle proprie funzioni. In tale caso i rapporti tra il CONI e delle società, saranno regolati con convenzioni.

Gli atti delle società compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile».

95

ZANOLETTI, FRATTINI

Sostituire il punto 9) con il seguente:

All'articolo 14, comma 2, vengano sostituite le parole da: «diritto privato» fino alla fine della frase, con le parole: «diritto pubblico».

96

BONATO

Sostituire il punto 9) con il seguente:

Alla fine del comma 3 dell'articolo 14, vengano aggiunte le parole: «al quale è fatto obbligo entro sei mesi dal suo insediamento di rivedere, alla luce dei criteri emanati dal CIO, quali federazioni sportive devono essere riconosciute e quali associate».

97

BONATO

Sostituire il punto 9) con il seguente:

Alla fine del comma 3 dell'articolo 14, aggiungere le seguenti parole: «esse partecipano alla natura pubblica del CONI nell'esercizio delle potestà regolamentari e disciplinari nei limiti indicati dallo statuto».

98

FRATTINI, GARRA

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

Appare necessario confermare il principio secondo il quale le Federazioni sportive nazionali sono organi del CONI e svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI e delle Federazioni internazionali e cui esse sono associate. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati».

99

BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

Al comma 1 sopprimere dalle parole: «e, nei soli casi» fino alla fine del comma; sopprimere il comma 2; al comma 3 sopprimere le parole: «ai fini sportivi»; sopprimere il comma 4;

conseguentemente all'articolo 17 comma 4 sopprimere il primo periodo».

100

MARCHETTI

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

All'articolo 14, comma 4, venga sostituita la parola: «privato» con la parole: «pubblico».

101

BONATO

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

All'articolo 14, comma 4, vengano cancellate le parole: «a norma dell'articolo 12 del codice civile».

102

BONATO

Aggiungere dopo il punto 9):

«Articolo 14. – Aggiungere infine il seguente ulteriore comma 5:

5. “Nella regione Trentino Alto-Adige le federazioni sportive nazionali costituiscono, rispettivamente, nella provincia di Trento e nella

provincia di Bolzano propri organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nella ltre regioni, agli organi periferici a livello regionale”».

103

PINGGERA

Aggiungere al punto 10): «Si ritiene opportuno, come per il consiglio nazionale e la giunta del CONI, che la presenza degli atleti, con l'esclusione dei tecnici poichè professionali, debba essere prevista come principio informatore. Gli statuti delle federazioni preciseranno l'individuazione numerica e le modalità».

104

ZANOLETTI, GARRA

Aggiungere al punto 10):

«All'articolo 15 – (*Statuti delle Federazioni sportive nazionali*). Sopprimere il comma 2 o, in alternativa, sostituire le parole: “non inferiore” con le parole: “non superiore”».

105

MIRAGLIA DEL GIUDICE, MENZIONE

Aggiungere al punto 10):

«Articolo 15, comma 2, cancellare dopo: ... organi federali di atleti ... fino al termine del comma (degli atleti)».

106

FRATTINI, GARRA

Aggiungere al punto 10):

«All'articolo 15, comma 2, venga sostituito “30 per cento” con “50 per cento”».

107

BONATO

Aggiungere al punto 10):

«All'articolo 15, comma 2:

2. Ai fini di cui al comma 1, gli Statuti delle federazioni sportive nazionali prevedono procedure elettorali che garantiscono la presenza, negli organi federali, di atleti e tecnici sportivi in misura percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 40 per cento del totale dei componenti di tali organi, garantendo forme che assicurino un'equa rappresentanza delle atlete e degli atleti.

108

GARRA, MIGLIORI, MAROTTA

Aggiungere dopo il punto 10):

All'articolo 15 sopprimere il comma 3.

109

MARCHETTI

Aggiungere al punto 10):

All'articolo 15, comma 3, vengano cancellate le parole «del codice civile».

110

BONATO

Aggiungere dopo il punto 10):

All'articolo 15. comma 3 – Sostituire: ... dodici mesi ... con: ...diciotto mesi...

111

FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 10):

All'articolo 15, aggiungere infine il seguente ulteriore comma:

«4. Nella regione Trentino-Alto Adige il CONI e le relative federazioni sportive nazionali ed anche quelle affiliate alle federazioni internazionali sono articolate a livello provinciale. Tali articolazioni provinciali esercitano le funzioni dei corrispondenti organi regionali».

112

PINGGERA

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione 11 con la seguente:

«Il permanere del vincolo organico tra CONI e federazioni sportive nazionali impone la cancellazione dell'articolo 16 consentendo il mantenimento dell'attuale stato giuridico del personale del CONI in servizio presso le federazioni».

113

BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Sostituire il punto 11) con il seguente:

Venga abrogato l'articolo 16.

114

BONATO

Sostituire il punto 11) con il seguente:

Art. 16

(Personale)

1. La disciplina del personale del CONI è adottata sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con regolamenti adottati dalla Giunta nazionale.

2. Nel caso di trasferimento di personale del CONI impiegati presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999, il trattamento di fine rapporto del personale trasferito è determinato ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

3. Il personale trasferito può optare, entro 60 giugno dalla data del trasferimento, per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento.

4. Al personale di cui al comma 2 che dichiara di non accettare il trasferimento si applicano gli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 27 marzo 1993, e successive modificazioni. La dichiarazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data del trasferimento.

5. Invariato il comma 5.

115

GARRA, MAROTTA, MIGLIORI

Sostituire il punto 11) con il seguente:

All'articolo 16, sostituire con nuovo testo:

In relazione ai compiti di interesse pubblico a cui partecipano le federazioni sportive nazionali, la giunta nazionale del CONI, sentite le FSN interessate, determinano il personale con il relativo numero di addetti, da assegnare alle singole federazioni sportive; la giunta nazionale assegna altresì gli incarichi di Segretario generale delle FSN ai dirigenti del CONI, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio nazionale; le federazione, che si avvengono di personale del CONI in misura eccedente, il numero stabilità, potranno continuare ad avvalersene ad esaurimento sulla base della complessiva valutazione delle necessità operata dal CONI.

116

FRATTINI, GARRA

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 11 con la seguente: «si ritiene opportuno che il personale pubblico in servizio presso le Federazioni debba costituire la pianta organica delle Federazioni stesse, anche ai fini dell'attuazione delle finalità pubbliche riconosciute dall'articolo 14 e fare parte della complessiva pianta organica del CONI».

117

BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

Sostituire il punto 11) con il seguente testo:

«Il personale pubblico in servizio presso le Federazioni deve costituire la pianta organica delle federazioni stesse, anche ai fini dell'attuazione delle finalità pubbliche riconosciute dall'articolo 14 (di cui al punto 9) e fare parte della complessiva pianta organica del CONI».

118

ZANOLETTI, FRATTINI, GARRA

Sopprimere il punto 12.

119

MARCHETTI

Sostituire il punto 12) con il seguente:

Articolo 17, comma 1 – Cancellare dopo: ... in carica ...fino al termine del comma (2004).

120

FRATTINI, GARRA

Sostituire il punto 12) con il seguente:

Articolo 17. comma 2 e 3 Cancellare.

121

FRATTINI, GARRA

Sostituire il punto 12) con il seguente:

Articolo 17. comma 3:

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 1.

122

GARRA, MIGLIORI, MAROTTA

Al punto 12), lettera d) della proposta di parere sostituire le parole: «del Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».

123

GARRA

Sostituire il punto 12) con il seguente:

«Art. 17 - comma 4 sostituire: «dodici mesi» con: «diciotto mesi».

124

FRATTINI, GARRA

Aggiungere al punto 12)

«All'articolo 17, comma 4, vengono abrogate le parole da: «le federazioni sportive» *fino al termine della frase*».

125

BONATO

Aggiungere al punto 12)

«All'articolo 17, comma 4, vengono inserite dopo le parole: «gli statuti» *le parole*: «delle federazioni sportive».

126

BONATO

Aggiungere dopo il punto 12):

«All'articolo 17 il comma 5 venga sostituito con il seguente: «Preso il Ministero per i Beni culturali è costituito il Comitato Nazionale Sport per tutti di cui fanno parte i rappresentanti delle regioni, degli enti locali, degli enti di promozione sportiva e dell'associazionismo sportivo. Il Comitato Nazionale Sport per tutti, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, ha compiti di coordinamento e di indirizzo al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, quale diritto di ogni cittadino».

127

BONATO

Aggiungere la osservazione 12-bis) che segue:

«Al comma 5 dell'art. 17 aggiungere:

“, fatto salvo la trasformazione della CSAI in autonoma e apposita Federazione Automobilistica Italiana alla pari delle altre federazioni sportive”».

128

DI BISCEGLIE

Aggiungere dopo il punto 12)

«Al comma 5 dell'articolo 17 (Disposizioni transitorie) il Governo precisi che l'attribuzione all'Automobile Club d'Italia del governo dell'automobilismo sportivo, attraverso la CSAI, è da considerarsi transitoria sino all'approvazione del nuovo statuto del CONI che dovrà prevedere la costituzione di un'apposita federazione sportiva com'è oggi per la FMI – federazione motociclistica italiana».

129

MASSA

All'osservazione n. 13, al 10° rigo, inserire dopo: «... carattere olimpico dello sport,» e prima di: «... prevalenza dell'attività sportiva,»:

«riconoscimento C.I.O., Federazioni ed Organismi sportivi internazionali, tradizione sportiva della disciplina».

130

DI BISCEGLIE, MANZINI

In relazione all'articolo 18 va osservato che appare viziato da incostituzionalità prevedere che un decreto delegato possa abrogare una legge speciale quale è la legge istitutiva del CONI così come confermato da tutte le disposizioni normative che disciplinano la materia (cfr. la legge 138/92).

131

BONATESTA, MAGNALBÒ, MAZZOCCHI, MIGLIORI, CARRARA

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

A norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 Marzo 1997 n. 59.

Schema di parere alternativo:

Premesso che, la delega discendente dalla Legge 15 Marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini) si pone come obiettivo il riordino degli Enti Pubblici al fine di migliorarne la funzionalità e di contenere i costi amministrativi;

considerato che, il decreto-legge concernente il riordino del C.O.N.I., approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 Gennaio 1999, si presenta di fatto come un nuovo Statuto dell'Ente provvedendo persino ad individuare i compiti e a disciplinare i vari organi, stabilendo funzioni e composizioni, requisiti di partecipazione e di eleggibilità, durata e funzionamento, determinando in tal modo una impostazione del Decreto gravemente lesiva del principio dell'autonomia e dell'organizzazione sportiva italiana, riconosciuta e tutelata dal Legislatore da oltre 50 anni;

considerato altresì che, il rispetto di tale principio è stato espressamente richiamato nell'Ordine del Giorno n. 9.3506-B.2, accolto dal Governo presentato all'Assemblea del Senato il 24 febbraio 1999 e che impegna il Governo «a far sì che il decreto-legge che ha per oggetto il riordino del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO si attenga all'obiettivo di mero riordino dell'ente salvaguardandone l'autonomia, e quindi preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione e nell'approvazione dello Statuto, nella formazione ed approvazione del Bilancio e nella gestione amministrativa»;

rilevato invece che, lo Statuto, secondo quanto previsto nello schema di decreto-legge di fatto sarebbe definito nel decreto stesso togliendo all'Ente l'auspicata autonomia, e che ogni futura modifica ad integrazione dello stesso dovrebbe pertanto essere effettuata con provvedimento di carattere legislativo rappresentando un negativo passo indietro rispetto all'attuale situazione (il vigente statuto fù emanato con decreto del presidente della Repubblica) e che tale «ingabbiamento» normativo dell'ente provocherà l'esatto contrario di quanto si propone la legge delega rendendo difficilmente attuabile quanto previsto dallo stesso art. 2

dello schema di decreto, o sia che il CONI possa conformarsi tempestivamente ai principi dell'ordinamento internazionale, «in armonia con le deliberazioni o gli indirizzi emanati dal C.I.O.»:

ritenendo che, l'intera impostazione del provvedimento debba essere riconsiderato e che debbano essere invece emanate esclusivamente le norme di principio cui lo statuto dal CONI debba attenersi nell'esplorazione della propria autonomia regolamentare e organizzativa;

si esprime parere

NEGATIVO

allo schema di decreto legislativo concernente il riordino del CONI.

133

FRATTINI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

GRUPPO DI LAVORO «AFFIDAMENTO, AFFIDO E ADOZIONI»
(coordinatore: onorevole Anna Maria Serafini)

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,40.
(A007 000, B27^a, 0012^o)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 19,35.

Audizione del dottor Gianmario Roveraro
(A010 000, B33ª, 0001º) (R033 004, B33ª, 0002º)

Il PRESIDENTE, ricorda che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7, della legge 2 marzo 1998, n. 33, e che è attivato il circuito audiovisivo interno. Avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, la Commissione procederà in forma riservata.

Intervengono ripetutamente per porre domande i deputati MANCUSO, Gaetano VENETO, ALOI e i senatori MAGNALBÒ, D'ALÌ, BUCCI e PINGGERA e il presidente CIRAMI.

Replica ai quesiti formulati il dottor ROVERARO.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al dottor Roveraro per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 15 giugno 1999, alle ore 11, per procedere all'audizione dell'avvocato Mario Casella.

La seduta termina alle ore 20,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

91^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(3963) Deputati SCALIA ed altri. – Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 2 GIUGNO 1999

201^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15.

(3366) Deputati CORLEONE ed altri. – *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite su testo ed emendamenti: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte favorevole condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il relatore FERRANTE fa presente che nella giornata di ieri è pervenuta la relazione tecnica la quale, con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 4, ne individua la copertura nel fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 (fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi – Ministero pubblica istruzione) in sede di ripartizione annua del medesimo. Nel confermare poi la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 5, specifica che gli oneri di cui all'articolo 9, quantificati correttamente in lire 9.800.000.000, sono ascrivibili all'utilizzo di interpreti negli uffici statali, regionali e nelle ASL, mentre gli oneri per l'utilizzo di interpreti negli uffici degli enti locali (articoli 7, 9 e 15) sono quantificati in lire 8.700.000.000. Afferma poi che l'articolo 12 non comporta oneri in quanto il contratto di servizio in essere tra la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo e il Ministero delle comunicazioni già prevede condizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Infine, la relazione tecnica non fa menzio-

ne degli oneri connessi con la consultazione di cui all'articolo 3, comma 2. Per quanto riguarda gli emendamenti, rinvia alla relazione già svolta.

Il sottosegretario MACCIOTTA afferma che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 non comporta oneri, concordando poi con il relatore su quanto segnalato in merito all'articolo 6. Relativamente agli emendamenti, si associa ai rilievi formulati dal relatore, tranne che per gli emendamenti 2.10, 4.1 e 4.2 che, a suo avviso, non sono onerosi.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che le iniziative di cui all'articolo 6 siano assunte dalle università nei limiti delle rispettive risorse finanziarie e che l'onere del provvedimento si intenda posto a carico del Fondo speciale iscritto nel bilancio 1999. Propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.5, 2.14, 2.11, 2.12, 2.1, 2.7, 2.6, 4.7, 4.3, 4.4, 6.1 e 14.0.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e degli emendamenti 4.1 e 4.2, per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 9.2 e 20.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispettivamente all'approvazione degli emendamenti 9.1 e 5.4, mentre il parere di nulla osta sull'emendamento 5.3 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 20.1 – riformulato al fine di prevedere la copertura per gli oneri derivanti nel 1999 dall'articolo 9, ovvero il loro slittamento a decorrere dal 2000 – a sua volta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 15.1.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

(3116 e 3294-A) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica Amministrazione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore MORANDO, in relazione al testo proposto dalle Commissioni riunite, segnala per quanto di competenza, l'esigenza di rendere esplicita l'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 7, nonché di subordinare l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 2 e 3 alla disponibilità delle risorse autorizzate dal predetto comma; gli emendamenti 2.500, 3.500 e 7.101 (nuovo testo), successivamente pervenuti, superano peraltro tali rilievi. Per quanto riguarda gli

emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.2 e 2.3 (che ampliano il numero dei comuni tenuti alla redazione dei documenti di contabilità ambientale a partire dall'anno 2004), l'emendamento 4.1 (che assegna una funzione nuova al CNR), la cui approvazione andrebbe condizionata all'approvazione di un emendamento di copertura finanziaria sul testo, nei termini di un tetto di spesa. Propone, pertanto, di esprimere parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.500, 3.500 e 7.101 (nuovo testo). Propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 4.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(3663) VENTUCCI ed altri. – *Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci:* parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava:* parere favorevole con osservazioni;

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999:* parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(7^a - Istruzione)

Giovedì 3 giugno 1999, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3366).
 - BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali (424).
 - MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1207).
 - MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2082).
 - ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2332).
 - MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi (3037).
 - TAPPARO ed altri. – Norme in materia di minoranze linguistiche (3426).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 3 giugno 1999, ore 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico (4065).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*) (1388-ter).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- e della petizione n. 36 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

XI. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 3 giugno 1999, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo alla istituzione dell'Università di Foggia (n. 466).

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).

III. Esame del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale (4012).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 3 giugno 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DENTAMARO ed altri. - Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava (3946).
- SPECCHIA ed altri. - Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (3951).
- SPECCHIA ed altri. - Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (3972) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999*).
- BUCCIERO ed altri. - Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo (4019).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano (n. 106).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 3 giugno 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (4046) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 3 giugno 1999, ore 13,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri)*.
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri)*.
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre)*.
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri)*.

- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 3 giugno 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MACERATINI ed altri - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).

- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo, recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448).
- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 453).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in attuazione della direttiva 96/70/CE (n. 454).
- Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 457).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 3 giugno 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame (con votazione del relativo parere) dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461.

